

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
SICAV multicomparto di diritto lussemburghese

PROSPETTO INFORMATIVO
&
STATUTO

1° DICEMBRE 2020

Le sottoscrizioni possono essere effettuate unicamente sulla base del presente prospetto informativo ("Prospetto informativo"), comprendente lo statuto, le schede informative relative a ciascun comparto e sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"). Il Prospetto informativo può essere distribuito unicamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale o dalla più recente relazione semestrale, ove quest'ultima sia stata redatta successivamente.

L'iscrizione della SICAV nell'elenco ufficiale tenuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") non deve in nessun caso e in alcuna forma essere considerata come un giudizio positivo della CSSF sulla qualità delle azioni offerte in sottoscrizione.

Non possono essere fornite informazioni diverse da quelle riportate nel Prospetto informativo e nel presente statuto, nonché nei documenti menzionati in questi ultimi.

INDICE

1.LA SICAV E I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE	3
2.INFORMAZIONI PRELIMINARI	6
3.DESCRIZIONE DELLA SICAV	6
4.OBIETTIVO DELLA SICAV	7
5.INVESTIMENTI AMMISSIBILI	7
6.LIMITI ALL'INVESTIMENTO	9
7.RISCHI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO NELLA SICAV	18
8.SOCIETÀ DI GESTIONE	24
9.BANCA DEPOSITARIA	24
10.DESCRIZIONE DELLE AZIONI, DIRITTI DEGLI AZIONISTI E POLITICA DI DISTRIBUZIONE	27
11.SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI, CONVERSIONI E TRASFERIMENTI.....	36
12.OBBLIGHI E VINCOLI DERIVANTI DAL FATCA E DAL CRS	38
13.DETERMINAZIONE E CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	41
14.USO DI INDICI DI RIFERIMENTO.....	42
15.REGIME FISCALE DELLA SICAV E DEGLI AZIONISTI.....	43
16.RELAZIONI FINANZIARIE	43
17.INFORMAZIONI DESTINATE AGLI AZIONISTI.....	43
18.POLITICA RETRIBUTIVA DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE.....	44
19.DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI	44
20.COMITATO CONSULTIVO ESG (CRITERI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE) DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SICAV	48
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI COMPARTI.....	52
STATUTO.....	73

1. LA SICAV E I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Denominazione della SICAV	RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
Sede legale della SICAV	14, boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO
N° del Registro delle imprese di Lussemburgo	B 121 911
Forma giuridica	Società di investimento a capitale variabile multicomparto di diritto lussemburghese, soggetta alla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio ("Legge del 2010").
Consiglio di amministrazione della SICAV	<p>Roberto ZITO Chief Operating Officer RAM Active Investments SA Société Anonyme 8, rue du Rhône CH-1204 GINEVRA Presidente</p> <p>Grégoire GLOTIN Sales & Marketing RAM Active Investments (Europe) SA Société Anonyme 51, avenue John F. Kennedy L-1855 LUSSEMBURGO Amministratore</p> <p>Philippe WAGENER Conducting Officer RAM Active Investments (Europe) S.A. Société Anonyme 51, avenue John F. Kennedy L-1855 LUSSEMBURGO Amministratore</p> <p>Jean DE COURRÈGES Amministratore indipendente 2, rue Jean l'Aveugle L-1148 LUSSEMBURGO Amministratore</p>
Società di gestione della SICAV	RAM ACTIVE INVESTMENTS (EUROPE) S.A. Société Anonyme 51, avenue John F. Kennedy L-1855 LUSSEMBURGO
Consiglio di amministrazione della Società di gestione	Roberto ZITO Chief Operating Officer RAM Active Investments SA Société Anonyme 8, rue du Rhône CH-1204 GINEVRA Presidente

Thomas DE SAINT-SEINE
Chief Executive Officer
RAM Active Investments SA
Société Anonyme
8, rue du Rhône
CH-1204 GINEVRA
Amministratore

Philippe WAGENER
Conducting Officer
RAM Active Investments (Europe) S.A.
Société Anonyme
51, avenue John F. Kennedy
L-1855 LUSSEMBURGO
Amministratore

Yves WAGNER
Amministratore di Società
The Directors' Office, Lussemburgo
19, rue de Bitbourg
L-1273 LUSSEMBURGO
Amministratore

Pierre-Olivier POURCELOT
Head of Sales & Marketing
RAM Active Investments SA
Société Anonyme
8, rue du Rhône
CH-1204 GINEVRA
Amministratore

Dirigenti della Società di gestione

Philippe WAGENER
Conducting Officer
RAM Active Investments (Europe) S.A.
Société Anonyme
51, avenue John F. Kennedy
L-1855 LUSSEMBURGO

Yves WAGNER
Amministratore di Società
The Directors' Office, Lussemburgo
19, rue de Bitbourg
L-1273 LUSSEMBURGO

Comitato consultivo ESG (criteri ambientali, sociali e di governance) del Consiglio di amministrazione della SICAV

Benjamin LI
Head of Socially Responsible Investing e CSR
Managing Director
RAM Active Investments SA

Cyrille JOYE
Head of Client Services, Executive Director
RAM Active Investments SA

Emmanuel HAUPTMANN
Senior Equity Fund Manager, Partner
RAM Active Investments SA

Nicolas JAMET
Senior Quantitative Analyst, Executive Director
RAM Active Investments SA

Ragione sociale e sede legale del Gestore

RAM Active Investments SA
Société Anonyme

	8, rue du Rhône CH-1204 GINEVRA
Agente domiciliatario	BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO
Banca depositaria e Agente pagatore principale	BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO
Amministrazione centrale	BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO
Subfornitore dell'Amministrazione centrale	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Société Anonyme 2, rue d'Alsace B.P. 1725 L-1017 LUSSEMBURGO
Società di revisione autorizzata	PRICEWATERHOUSECOOPERS 2, rue Gerhard Mercator L-2182 LUSSEMBURGO

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Nessun soggetto è autorizzato a fornire informazioni, a rilasciare dichiarazioni e a fornire conferme relative all'offerta, al collocamento, alla sottoscrizione, alla vendita, alla conversione, al trasferimento o al rimborso di azioni della SICAV, diverse da quelle contenute nel Prospetto informativo. Tuttavia, qualora tali informazioni, dichiarazioni o conferme vengano fornite, non possono essere considerate come autorizzate dalla SICAV. Né la consegna del Prospetto informativo, né l'offerta, il collocamento, la conversione, il trasferimento, la sottoscrizione o l'emissione di azioni della SICAV implicano o danno luogo all'obbligo che le informazioni contenute nel Prospetto informativo restino corrette successivamente alla data di consegna del medesimo, di offerta, di collocamento, di conversione, di trasferimento, di sottoscrizione o di emissione di azioni della SICAV.

L'investimento in azioni della SICAV comporta alcuni rischi, descritti nella sezione 7 intitolata "Rischi connessi all'investimento nella SICAV".

La consegna del Prospetto informativo e l'offerta o l'acquisto di azioni della SICAV può essere vietata o soggetta a limitazioni in determinate giurisdizioni. Il Prospetto informativo non costituisce un'offerta, un invito o una sollecitazione alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni della SICAV in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, invito o sollecitazione non siano autorizzati o siano illegali. Qualsiasi soggetto che in qualsivoglia giurisdizione riceva il Prospetto informativo non potrà considerare la consegna del medesimo come un'offerta, un invito o una sollecitazione alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni della SICAV, salvo qualora, nella giurisdizione interessata, tale offerta, invito o sollecitazione siano autorizzati senza costituire una violazione di obblighi legali o regolamentari. Qualsiasi soggetto in possesso del Prospetto informativo e qualsiasi soggetto che intenda sottoscrivere o acquisire azioni della SICAV è tenuto a informarsi in merito alle disposizioni legali e regolamentari nelle giurisdizioni interessate e a conformarvisi.

3. DESCRIZIONE DELLA SICAV

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS è una Società di investimento a capitale variabile ("SICAV") multicomparto di diritto lussemburghese, soggetta alle disposizioni della Parte I della Legge del 2010.

La SICAV è stata creata per una durata illimitata il 30 novembre 2006 e l'ultima modifica dello statuto è stata effettuata dall'Assemblea generale straordinaria tenutasi in data 28 ottobre 2013. L'ultima versione dello statuto aggiornato è stata pubblicata in data 27 novembre 2013.

La valuta di consolidamento è l'euro (EUR). Il capitale sociale minimo della SICAV è pari a un milione duecentocinquantomila euro (1.250.000,00 €) o al controvalore in un'altra valuta. Il capitale sociale minimo deve essere raggiunto entro 6 mesi dalla data di autorizzazione della SICAV.

L'esercizio finanziario si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

I seguenti comparti sono attualmente offerti in sottoscrizione:

Denominazione	Valuta di riferimento
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND	USD
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – SUSTAINABLE FLEXIBLE FUND	EUR

La SICAV si riserva il diritto di istituire nuovi comparti. In tal caso, il Prospetto informativo sarà aggiornato di conseguenza.

La SICAV costituisce un unico soggetto giuridico. Il patrimonio di ciascun comparto risponde esclusivamente dei diritti degli azionisti del medesimo e di quelli dei creditori il cui credito abbia avuto origine al momento della costituzione, nel corso dell'operatività o alla liquidazione del comparto.

4. OBIETTIVO DELLA SICAV

L'obiettivo della SICAV è offrire agli azionisti la possibilità di partecipare a una gestione professionale di portafogli di valori mobiliari e/o altre attività finanziarie in base alla definizione fornita nella politica di investimento di ciascun comparto (cfr. schede informative dei comparti).

Un investimento nella SICAV va considerato in un'ottica di medio-lungo periodo. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi di investimento della SICAV.

Gli investimenti della SICAV sono soggetti alle normali oscillazioni del mercato e ai rischi insiti in qualsiasi investimento e la redditività degli investimenti della SICAV non può essere in alcun modo garantita. La SICAV intende mantenere un portafoglio di investimento diversificato in modo da attenuare i rischi di investimento.

5. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1. Gli investimenti della SICAV sono costituiti da uno o diversi degli elementi seguenti:
 - a. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di mercati degli strumenti finanziari;
 - b. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione europea, purché regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - c. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato non appartenente all'Unione europea o negoziati su un altro mercato di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - d. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché:
 - le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - tale ammissione sia ottenuta entro e non oltre un anno dall'emissione;
 - e. quote di OICVM armonizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE ("UCITS") e/o di altri OICR ai sensi dell'articolo 1, comma 2, punti a) e b), della direttiva 2009/65/CE, domiciliati o meno in uno Stato membro dell'Unione europea ("altri OICR"), a condizione che:
 - tali altri OICR siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda l'assoggettamento di tali organismi a una vigilanza ritenuta dalla CSSF equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria, e purché la collaborazione tra le autorità competenti sia sufficientemente garantita;
 - il livello di tutela garantito ai partecipanti a tali altri OICR sia equivalente a quello previsto per i partecipanti a un OICVM e, in particolare, che le disposizioni relative alla ripartizione delle attività, ai prestiti assunti e concessi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE;
 - le attività di investimento di tali altri OICR siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione dell'attivo e del passivo, dei proventi e delle operazioni effettuate nel periodo considerato;
 - la quota di patrimonio netto che gli OICVM o gli altri OICR che si intende acquisire possono investire complessivamente, conformemente al proprio regolamento di gestione o statuto, in quote di altri OICVM o altri OICR non superi il 10%;

- f. depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o prelevabili, con scadenza inferiore o pari a dodici mesi, purché l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea oppure, qualora la sede legale dell'istituto di credito si trovi in un altro paese, detto istituto sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;
- g. strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti assimilabili con regolamento in denaro, negoziati su un mercato regolamentato di cui ai precedenti punti a), b) e c) o strumenti finanziari derivati negoziati *over-the-counter* ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
- il sottostante sia costituito da strumenti di cui al presente punto 1., da indici finanziari, da tassi di interesse, da tassi di cambio o da valute in cui la SICAV può investire conformemente ai propri obiettivi di investimento, come indicati nel presente Prospetto informativo e nello statuto;
 - le controparti delle operazioni in strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e
 - gli strumenti derivati OTC siano valutati in modo attendibile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di segno opposto in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa della SICAV;
- h. strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e indicati all'articolo 1 della Legge del 2010, purché l'emissione o l'emittente siano essi stessi soggetti a una regolamentazione volta a tutelare gli investitori e il risparmio, e tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una Banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della federazione, o da un organismo internazionale di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, o
 - emessi da una società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati di cui ai precedenti punti a), b) o c), oppure emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale secondo i criteri stabiliti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto e ottemperante a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto stringenti quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria, oppure
 - emessi da altri soggetti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano disciplinati da norme a tutela degli investitori equivalenti a quelle contemplate al primo, secondo o terzo capoverso, e l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno dieci milioni di euro (EUR 10.000.000), che rediga e pubblichi il proprio bilancio di esercizio conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE, oppure sia un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, sia dedito al finanziamento del gruppo o al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.
2. Tuttavia, la SICAV non può:
- a. investire oltre il 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al precedente punto 1 della presente sezione;
 - b. acquisire metalli preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi.
3. La SICAV può:
- a. acquistare beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività;

- b. detenere liquidità, purché in via accessoria.

6. LIMITI ALL'INVESTIMENTO

I criteri e limiti descritti di seguito devono essere rispettati da ognuno dei comparti della SICAV.

Limiti relativi ai valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

1. a. La SICAV non può investire oltre il 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente. La SICAV non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in depositi presso uno stesso istituto. Il rischio di controparte della SICAV in un'operazione in strumenti derivati OTC non potrà essere superiore al 10% del suo patrimonio netto qualora la controparte sia uno degli istituti di credito indicati alla precedente sezione 5, punto 1.f), oppure al 5% del patrimonio netto negli altri casi.
- b. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti in cui la SICAV investe oltre il 5% del suo patrimonio netto non può superare il 40% del valore del suo patrimonio netto. Tale limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale, né alle operazioni con tali istituti aventi ad oggetto strumenti derivati OTC.
- c. Fatti salvi i limiti individuali di cui al punto 1.a., la SICAV non può cumulare, qualora ciò comporti l'investimento di oltre il 20% del patrimonio netto in uno stesso emittente, diversi elementi tra i seguenti:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale soggetto,
 - depositi presso tale soggetto, o
 - rischi derivanti da operazioni in strumenti derivati OTC aventi come controparte tale soggetto.
- d. Il limite di cui al punto 1.a, prima frase, è innalzato sino al 35% al massimo qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di diritto pubblico cui appartengano uno o più Stati membri.
- e. Il limite di cui al punto 1.a, prima frase, è innalzato sino al 25% al massimo nel caso di talune obbligazioni emesse da un istituto di credito avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea e soggetto per legge a una vigilanza speciale da parte delle autorità pubbliche, finalizzata alla tutela dei detentori di tali obbligazioni. In particolare, gli importi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, a norma di legge, in attività in grado di coprire, per tutta la durata delle obbligazioni, i crediti connessi alle medesime risultanti e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.
- Qualora la SICAV investa oltre il 5% del suo patrimonio netto nelle obbligazioni di cui al primo comma ed emesse da un medesimo emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto della SICAV.
- f. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti punti 1.d. e 1.e. non vengono considerati ai fini del rispetto del limite del 40% menzionato al punto 1.b.
- I limiti di cui ai punti 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. e 1.e. non possono essere cumulati; pertanto, gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi o in strumenti derivati stipulati con il medesimo emittente

conformemente ai precedenti punti 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. e 1.e. non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto della SICAV.

Le società raggruppate ai fini del consolidamento del bilancio, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o conformemente ai principi contabili internazionali, sono considerate entità a sé stanti ai fini del calcolo dei limiti previsti dal presente paragrafo.

La SICAV può investire cumulativamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un medesimo gruppo.

2. a. Fermi restando i limiti previsti al punto 5, i limiti di cui al punto 1. sono innalzati fino a un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente qualora, conformemente allo statuto, la politica di investimento della SICAV persegua l'obiettivo di replicare la composizione di uno specifico indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, a condizione che:
 - la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
 - l'indice sia rappresentativo del mercato al quale si riferisce;
 - l'indice venga pubblicato con modalità adeguate.
- b. Il limite di cui al punto 2.a. è innalzato al 35% se ciò è giustificato da condizioni eccezionali sui mercati, in particolare su mercati regolamentati in cui taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario siano ampiamente predominanti. L'investimento fino a questo limite è autorizzato per un unico emittente.
3. **Nel rispetto del principio del frazionamento del rischio, la SICAV può investire fino al 100% del patrimonio netto in diverse emissioni di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da uno Stato membro dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), da alcuni organismi internazionali di diritto pubblico dei quali facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea o da uno Stato non membro dell'Unione europea approvato dalla CSSF, ivi compresi Singapore, Brasile, Russia e Indonesia a condizione che la SICAV detenga titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni e che i titoli appartenenti a una medesima emissione non superino il 30% dell'importo complessivo.**

Limiti relativi agli OICVM e altri OICR

4. a. Salvo qualora la scheda informativa di un dato comparto preveda che un comparto non possa investire oltre il 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM e/o OICR, la SICAV può acquisire quote di OICVM e/o di altri OICR di cui alla sezione 5. punto 1.e. ("altri OICR"), a condizione di non investire più del 20% del proprio patrimonio netto in uno stesso OICVM o altro OICR.

Ai fini di tale limite di investimento, ciascun comparto di un OICR multicomparto deve essere considerato un emittente distinto, a condizione che sia rispettato il principio della separazione patrimoniale dei diversi comparti nei confronti dei terzi.
- b. Gli investimenti in quote di altri OICR non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto della SICAV.

Qualora la SICAV abbia investito in quote di OICVM e/o di altri OICR, i patrimoni di tali organismi non sono cumulati ai fini dei limiti di cui al punto 1.

- c. Qualora la SICAV investa in quote di altri OICVM e/o di altri OICR gestiti direttamente o per delega dalla Società di gestione o da qualsiasi altra società collegata alla Società di gestione tramite gestione o controllo comune o mediante una partecipazione rilevante diretta o indiretta ("OICR collegati"), la Società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso per l'investimento della SICAV nelle quote di altri OICR collegati.
- d. Qualora la SICAV investa una quota significativa del suo patrimonio in altri OICR collegati, il livello massimo delle commissioni di gestione a carico sia dei comparti interessati che degli altri OICR collegati nei quali i comparti interessati intendono investire non può superare il 4% del patrimonio in gestione. La SICAV deve indicare nella sua relazione annuale la percentuale massima delle commissioni di gestione a carico sia dei comparti interessati sia degli OICVM e/o altri OICR nei quali i comparti interessati investono.
- e. Un comparto della SICAV ("Comparto investitore") può sottoscrivere, acquisire e/o detenere azioni emesse o emittende di uno o diversi altri comparti della SICAV (ciascuno, un "Comparto target"), senza che la SICAV sia soggetta agli obblighi previsti dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificata, in materia di sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione da parte di una società di azioni proprie, purché tuttavia:
- il Comparto target non investa a sua volta nel Comparto investitore che investe in tale Comparto target; e
 - la quota di patrimonio netto che i Comparti target che si intende acquisire possono investire complessivamente, conformemente alle rispettive schede informative, nelle azioni di altri Comparti target della SICAV non superi il 10%; e
 - il diritto di voto eventualmente connesso alle azioni detenute dal Comparto investitore nel Comparto target sia sospeso fintantoché esse sono detenute dal Comparto investitore in questione, fermo restando un trattamento appropriato nella contabilità e nelle relazioni periodiche; e
 - in qualsiasi ipotesi e fintantoché le azioni del Comparto target sono detenute dal Comparto investitore, il loro valore non sia contabilizzato nel calcolo del patrimonio netto della SICAV ai fini della verifica della soglia minima di patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010; e
- f. In deroga al principio della diversificazione dei rischi, alla sezione 5, alla sezione 6, punti 1. e 5. b. 3° capoverso e ai limiti di cui sopra, ma in conformità con la legislazione e la regolamentazione applicabili, ognuno dei comparti della SICAV (di seguito "comparto feeder") può essere autorizzato a investire almeno l'85% del proprio patrimonio netto in quote di un altro OICVM o di un comparto di quest'ultimo (di seguito "OICVM master"). Un comparto feeder può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in uno o diversi degli elementi seguenti:
- liquidità in via accessoria conformemente alla sezione 5., punto 3.;
 - strumenti finanziari derivati, utilizzabili solo con finalità di copertura, conformemente al capitolo 5, punto 1. g. e al capitolo 6., punti 10. e 11.;
 - beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività.
- Ai fini della conformità con il capitolo 6, punto 10., il comparto feeder calcola il proprio rischio complessivo connesso agli strumenti finanziari derivati cumulando il suo rischio diretto in base al punto f., primo comma, secondo capoverso, con:
- il rischio effettivo dell'OICVM master in relazione agli strumenti finanziari derivati, in misura proporzionale agli strumenti del comparto feeder nell'OICVM master; oppure
 - il rischio potenziale massimo complessivo dell'OICVM master in relazione agli strumenti finanziari derivati previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto

dell'OICVM master, in misura proporzionale all'investimento del comparto feeder nell'OICVM master.

- g. Un comparto della SICAV può inoltre, entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e nel rispetto delle condizioni previste da tali disposizioni, essere creato o convertito in OICVM master ai sensi dell'articolo 77(3) della Legge del 2010.

Limiti relativi all'assunzione di controllo

5. a. La SICAV non può acquisire azioni dotate del diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.
- b. Inoltre, la SICAV non può acquisire più del:
- 10% di azioni prive di diritto di voto di uno stesso emittente;
 - 10% di titoli di debito di uno stesso emittente;
 - 25% di quote di un medesimo OICVM e/o altro OICR;
 - 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti di cui al secondo, terzo e quarto capoverso possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se, in quel momento, non può essere calcolato l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, oppure l'importo netto dei titoli emessi.

- c. I punti a) e b) non si applicano per:
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti locali;
 - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non appartenente all'Unione europea;
 - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
 - le azioni detenute dalla SICAV nel capitale di una società di uno Stato non membro dell'Unione europea che investe il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di tale Stato qualora, ai sensi della legislazione vigente presso quest'ultimo, tale partecipazione rappresenti per la SICAV la sola possibilità di investire in titoli di emittenti di tale Stato. Tuttavia, tale deroga è applicabile solo a condizione che la società dello Stato non membro dell'Unione europea rispetti, nella propria politica di investimento, i limiti previsti ai punti 1., 4., 5.a. e 5.b. In caso di superamento dei limiti previsti ai punti 1. e 4., si applica, *mutatis mutandis*, il punto 6.;
 - le azioni detenute dalla SICAV nel capitale di società controllate che esercitino attività di gestione, di consulenza o di collocamento nei paesi ove tali società controllate hanno sede, in relazione ai rimborsi di azioni su richiesta dei partecipanti esclusivamente per conto proprio o per conto di questi ultimi.

Deroghe

6. a. La SICAV non deve necessariamente attenersi ai limiti di investimento indicati nella presente sezione nel caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario presenti nel suo portafoglio. Fermo restando il criterio del frazionamento del rischio, la SICAV può derogare ai punti 1., 2., 3. e 4. a., b., c. e d. per un periodo di sei mesi dalla data della sua autorizzazione.
- b. Qualora i limiti di cui al punto 6.a. vengano superati per motivi indipendenti dalla volontà della SICAV o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, quest'ultima è tenuta, nelle sue operazioni di vendita, a porsi come obiettivo prioritario la regolarizzazione della situazione, tenendo conto dell'interesse dei suoi azionisti.

Limiti relativi all'assunzione e concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto

7. La SICAV non può contrarre prestiti, ad eccezione:
 - a. dell'acquisto di valute tramite prestiti "back-to-back";
 - b. di prestiti fino a concorrenza del 10% al massimo del suo patrimonio netto, purché si tratti di prestiti temporanei;
 - c. di prestiti fino a concorrenza del 10% al massimo del suo patrimonio netto, purché lo scopo dei prestiti assunti sia l'acquisizione di beni immobili indispensabili all'esercizio diretto delle sue attività; in tal caso, il totale di tali prestiti e di quelli di cui al punto 7.b non può, in nessun caso, superare il 15% del patrimonio netto della SICAV.
8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente sezione 5 e alla sezione 6, punti 10. e 11., la SICAV non può concedere finanziamenti o farsi garante per conto di terzi. Tale vincolo non impedisce alla SICAV di acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui alla sezione 5. punti 1.e., 1.g. e 1.h., non interamente liberati.
9. La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui alla sezione 5. punti 1.e, 1.g. e 1.h.

Limiti relativi agli strumenti e alle tecniche di efficiente gestione del portafoglio nonché agli strumenti finanziari derivati e strutturati

10. Possono essere utilizzati strumenti finanziari derivati, inclusi i contratti di total return swap, con finalità di investimento, di copertura o di efficiente gestione del portafoglio. Possono essere effettuate operazioni di prestito titoli, operazioni con diritto di riacquisto e operazioni di pronti contro termine, incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (il "Regolamento SFTR"), a fini di efficiente gestione del portafoglio. Se del caso, potranno essere indicati limiti aggiuntivi o deroghe per alcuni comparti nelle schede informative dei comparti interessati. Per i comparti che utilizzano contratti di total return swap e altre operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dal Regolamento SFTR in conformità all'Obiettivo e alla Politica di investimento, la quota massima e la quota prevista del patrimonio in gestione oggetto di tali contratti o operazioni saranno indicate nella scheda informativa del/i comparto/i interessato/i.

Un total return swap è un contratto in cui un soggetto (il total return payer) cede il rendimento economico complessivo di un'obbligazione di riferimento a un altro soggetto (il total return receiver). Il rendimento economico complessivo può includere redditi generati da interessi, commissioni, utili o perdite legati alle oscillazioni di mercato e perdite su crediti. I contratti di total return swap possono essere finanziati o meno. Un total return swap finanziato è un contratto in cui il total return receiver paga una somma iniziale in cambio del rendimento dell'attivo di

riferimento. Questo tipo di contratto può quindi rivelarsi più costoso rispetto a un contratto non finanziato in ragione del pagamento iniziale richiesto. Tutti i redditi generati dai contratti di total return swap, al netto delle commissioni e dei costi operativi, diretti ed indiretti, saranno versati ai comparti interessati.

Salvo diversa indicazione nella scheda informativa del comparto in questione, il rischio complessivo di ciascun comparto connesso agli strumenti derivati, inclusi i contratti di total return swap, non può superare il valore patrimoniale netto complessivo del comparto in questione.

I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio di controparte, del prevedibile andamento dei mercati e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni.

Nell'ambito della sua politica di investimento ed entro i limiti fissati al precedente punto 1.f., la SICAV può investire in strumenti finanziari derivati purché, nel complesso, i rischi a cui sono esposte le attività sottostanti non superino i limiti di investimento stabiliti al punto 1. Qualora la SICAV investa in strumenti finanziari derivati basati su indici, detti investimenti non vengono cumulati ai fini dei limiti stabiliti al punto 1.

Qualora un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpori uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente punto.

La SICAV può investire in prodotti strutturati con finalità di efficiente gestione del portafoglio o di copertura. La gamma di prodotti strutturati comprende in particolare obbligazioni indicizzate ad azioni, obbligazioni legate alla performance, obbligazioni indicizzate a indici nonché altre obbligazioni il cui valore è determinato dall'andamento degli strumenti sottostanti, ammesse ai sensi della Parte I della Legge del 2010 e della direttiva 2007/16/CE della Commissione europea recante modalità di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quel che riguarda il chiarimento di alcune definizioni e linee guida del Committee of European Securities Regulators in materia di attività ammissibili per gli OICVM del marzo 2007 (CESR/07-044, "CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS" del marzo 2007).

Le controparti utilizzate per le operazioni di finanziamento tramite titoli secondo la definizione del Regolamento SFTR e gli strumenti finanziari derivati, inclusi i total return swap, sono istituti di credito di un paese OCSE o con un rating creditizio almeno equivalente a BBB-.

Le attività ricevute come corrispettivo per le operazioni di finanziamento tramite titoli secondo la definizione del Regolamento SFTR e gli strumenti finanziari derivati, inclusi i total return swap, sono considerate collaterale ai sensi della Legge del 2010 e devono essere conformi alle disposizioni di tale legge. La SICAV riceverà solo titoli liquidi come collaterale, inclusi contanti, certificati di deposito e strumenti del mercato monetario con una scadenza massima di un mese. La liquidità sarà conservata presso controparti selezionate per le operazioni in strumenti finanziari derivati. Tutte le attività finanziarie diverse dai contanti ricevute come collaterale saranno depositate presso la banca depositaria.

La SICAV può, con finalità di efficiente gestione del portafoglio e allo scopo di incrementare i propri proventi o ridurre i propri oneri o rischi, effettuare (i) operazioni di prestito titoli, (ii) operazioni con diritto di riacquisto (*opérations à réméré*), (iii) operazioni di pronti contro termine, e (iv) altre operazioni di finanziamento tramite titoli secondo la definizione del Regolamento SFTR, nella misura massima consentita e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni regolamentari in vigore, in particolare dall'articolo 11 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge del 2010 in materia di organismi di

investimento collettivo del risparmio, e dalla circolare 08/356 della CSSF relativa alle norme applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio in caso di utilizzo di talune tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (come di volta in volta modificate o sostituite), nonché dalle disposizioni del Regolamento SFTR.

Quando la SICAV conclude operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e/o utilizza tecniche di efficiente gestione del portafoglio, compresi i contratti di total return swap e altre operazioni di finanziamento tramite titoli definite dal Regolamento SFTR, tutte le garanzie finanziarie finalizzate alla riduzione dell'esposizione al rischio di controparte devono sempre rispettare i criteri indicati di seguito:

- a) Liquidità: tutte le garanzie finanziarie ricevute diverse dai contanti devono essere altamente liquide e scambiate su un mercato regolamentato o su un sistema di negoziazione multilaterale a prezzi trasparenti, in modo da poter essere vendute rapidamente a un prezzo prossimo a quello della valutazione precedente alla vendita. Le garanzie finanziarie ricevute devono inoltre rispettare le disposizioni dell'articolo 56 della direttiva 2009/65/CE.
- b) Valutazione: le garanzie finanziarie ricevute devono essere oggetto di una valutazione con cadenza almeno quotidiana e le attività i cui prezzi sono soggetti ad elevata volatilità non devono essere accettate come garanzie finanziarie, a meno che non vengano applicati coefficienti di scarto adeguatamente prudenti.
- c) Qualità creditizia degli emittenti: la qualità delle garanzie finanziarie ricevute deve essere eccellente.
- d) Correlazione: le garanzie finanziarie ricevute dalla SICAV devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrebbero evidenziare un'elevata correlazione con la performance della controparte.
- e) Diversificazione delle garanzie finanziarie (concentrazione delle attività): le garanzie finanziarie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di diversificazione sufficiente in termini di concentrazione degli emittenti si considera soddisfatto qualora la SICAV riceva da una controparte, nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio e di operazioni in strumenti finanziari derivati OTC, un paniere di garanzie finanziarie con un'esposizione a un determinato emittente non superiore al 20% del proprio valore patrimoniale netto. Se la SICAV è esposta a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie finanziarie devono essere aggregati per calcolare il limite di esposizione del 20% a un singolo emittente.
In deroga al presente comma, la SICAV può essere interamente garantita tramite diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri. In tal caso, la SICAV dovrebbe ricevere valori mobiliari che rappresentino almeno sei emissioni diverse, ma una singola emissione non dovrebbe rappresentare più del 30% del suo valore patrimoniale netto. Qualora la SICAV desideri essere interamente garantita da valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro è tenuta a comunicarlo nel suo prospetto informativo. La SICAV deve inoltre identificare gli Stati membri, gli enti locali e gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori mobiliari che possono accettare come garanzia per oltre 20% del loro valore patrimoniale netto.
- f) I rischi legati alla gestione delle garanzie finanziarie, come i rischi operativi e legali, devono essere identificati, gestiti e mitigati attraverso il processo di gestione dei rischi.
- g) Le garanzie finanziarie ricevute sotto forma di trasferimento di proprietà devono essere detenute dalla banca depositaria della SICAV. Per gli altri tipi di contratto, le garanzie finanziarie possono essere detenute presso una banca depositaria terza assoggettata a vigilanza prudenziale e priva di qualsivoglia legame con il fornitore delle garanzie finanziarie.
- h) Le garanzie finanziarie ricevute devono poter prevedere la piena esecuzione da parte della SICAV in qualsiasi momento e senza necessità di consultazione o autorizzazione della controparte.

- i) Le garanzie finanziarie diverse dal contante non devono essere vendute, reinvestite o costituite in pegno.
- j) Le garanzie finanziarie ricevute in contanti dovranno essere unicamente:
 - depositate presso i soggetti di cui all'articolo 50, punto f), della direttiva 2009/65/CE;
 - investite in titoli di Stato di alta qualità;
 - utilizzate nell'ambito di operazioni di pronti contro termine attive, a condizione che tali operazioni siano concluse con istituti di credito assoggettati a vigilanza prudenziale e che la SICAV possa richiamare in qualsiasi momento la liquidità per l'intero ammontare e con l'attribuzione degli interessi maturati;
 - investite in OICVM monetari a breve termine secondo la definizione comune di fondi comuni monetari europei contenuta negli orientamenti del CESR (ora ESMA) 10-049.

Quando conclude operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e/o utilizza tecniche di efficiente gestione del portafoglio, la SICAV determina una politica di sconto relativamente alle classi di attività ricevute come garanzie finanziarie. La SICAV riceverà, in linea di principio, contanti e titoli di Stato a titolo di garanzie finanziarie che saranno soggette a uno sconto compreso tra lo 0% e il 20% in funzione, tra l'altro, della qualità creditizia dell'emittente, della volatilità dei prezzi e del rischio valutario.

Operazioni di prestito titoli

Ciascun comparto può effettuare operazioni di prestito titoli alle condizioni ed entro i limiti seguenti:

- Ciascun comparto può dare in prestito i titoli detenuti in portafoglio tramite un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo di compensazione riconosciuto o da un'istituzione finanziaria soggetta a norme di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario e specializzata in questo tipo di operazioni.
- Il mutuatario dei titoli deve parimenti essere soggetto a norme di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario. Qualora la suddetta istituzione finanziaria operi in conto proprio, essa deve essere considerata come controparte del contratto di prestito titoli.
- Poiché i comparti devono essere sempre in grado di far fronte alle richieste di rimborso, ciascun comparto deve poter ottenere in qualsiasi momento la rescissione del contratto e la restituzione dei titoli dati in prestito. In caso contrario, ciascun comparto deve assicurarsi che l'entità delle operazioni di prestito titoli sia mantenuta a un livello tale da permettergli, in qualunque momento, di onorare l'obbligo di rimborso delle sue azioni.
- Ciascun comparto deve ricevere prima o contestualmente al trasferimento dei titoli dati in prestito una garanzia conforme ai requisiti formulati dalla succitata circolare 08/356. Al termine del contratto di prestito, la consegna della garanzia sarà effettuata contestualmente o successivamente alla restituzione dei titoli dati in prestito.

Qualora siano state ricevute garanzie da un comparto sotto forma di liquidità al fine di garantire le operazioni summenzionate conformemente alle disposizioni della succitata circolare 08/356, tale liquidità potrà essere reinvestita conformemente all'obiettivo di investimento del comparto (i) in azioni o quote di OICR di tipo monetario secondo la definizione comune di fondi comuni monetari europei contenuta negli orientamenti del CESR (ora ESMA) 10-049 che calcolino il valore patrimoniale netto giornalmente e abbiano rating AAA o equivalente, (ii) in attività bancarie a breve termine, (iii) in strumenti del mercato monetario come definiti nel summenzionato regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, (iv) in obbligazioni a breve termine emesse o garantite da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Svizzera, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti o dalle rispettive amministrazioni locali oppure da istituzioni e organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, (v) in obbligazioni emesse o garantite da

emittenti di prim'ordine che offrano una liquidità adeguata e (vi) in operazioni di pronti contro termine attive in base alle modalità previste al punto I (C) a) della succitata circolare 08/356. Il reinvestimento deve, specie laddove generi un effetto leva, essere preso in considerazione ai fini del calcolo del rischio complessivo della SICAV.

Il reddito generato dalle operazioni di prestito di titoli spetta al comparto interessato. I costi operativi, dedotti dal reddito lordo generato dalle operazioni di prestito titoli, sono in linea di principio espressi come una percentuale fissa del reddito lordo e spettano alla controparte della SICAV.

La relazione annuale della SICAV fornisce informazioni sull'identità della controparte, sull'eventuale connessione tra tale controparte e la Società di gestione o la Banca depositaria, nonché dettagli relativi al reddito generato dalle operazioni di prestito titoli e ai costi associati a tali operazioni.

Operazioni con diritto di riacquisto (*opérations à réméré*)

Le operazioni con diritto di riacquisto (*opérations à réméré*) consistono in operazioni di acquisto e vendita di titoli le cui condizioni attribuiscono al venditore la facoltà di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti a un prezzo ed entro termini stabiliti fra le parti alla stipula del contratto.

La SICAV può partecipare a operazioni con diritto di riacquisto sia in qualità di acquirente sia in veste di venditore.

Operazioni di pronti contro termine attive e passive

Le operazioni di pronti contro termine attive e passive consistono in operazioni di acquisto/vendita di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario a pronti con contestuale vendita/acquisto a termine degli stessi valori mobiliari o strumenti del mercato monetario a una scadenza predefinita.

Per taluni comparti, le operazioni di pronti contro termine attive rappresentano la tecnica principale di acquisizione del portafoglio conformemente alle norme di frazionamento del rischio definite dalla Legge del 2010. Qualora un comparto utilizzi la tecnica del pronti contro termine attivo per acquisire il proprio portafoglio, la scheda informativa del comparto dovrà contenere una descrizione dettagliata di questa operazione, del suo metodo di valutazione e dei rischi insiti nella stessa. Un comparto è autorizzato ad acquisire un portafoglio attraverso pronti contro termine attivi solo se acquisisce la proprietà giuridica dei titoli in questione e gode di un diritto di proprietà effettivo e non solo teorico. L'operazione di pronti contro termine attiva dovrà essere strutturata in modo tale da permettere alla SICAV il riacquisto definitivo delle sue azioni. Le modalità dell'operazione di pronti contro termine attiva sono specificate più dettagliatamente nella scheda informativa dei comparti che impiegano questa tecnica.

In particolare, alcuni comparti possono effettuare operazioni di pronti contro termine attive indicizzate tramite cui la SICAV acquista valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a pronti e vende simultaneamente tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a una scadenza predefinita e a un prezzo determinato in funzione dell'andamento dell'indice, dei titoli o degli strumenti sottostanti l'operazione in questione.

Alcuni comparti utilizzano operazioni di pronti contro termine, operazioni di concessione o assunzione di titoli o materie prime in prestito, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back, contratti di total return swap e/o finanziamenti con margini ai sensi del Regolamento SFTR. Ove del caso, la scheda informativa del comparto interessato prevede il ricorso a tali operazioni.

La SICAV si assicurerà che la maggior parte dei redditi derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e dai contratti di total return swap di cui al Regolamento SFTR, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, sia versata alla SICAV.

Metodo di gestione dei rischi

11. La Società di gestione impiega, o si assicura che i gestori da essa designati (i "Gestori") impieghino, un metodo di gestione dei rischi che permetta di controllare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni, incluse le posizioni connesse a operazioni di finanziamento tramite titoli e contratti di total return swap di cui al Regolamento SFTR, e il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio, nonché di valutare in modo preciso e indipendente il valore degli strumenti derivati OTC. Il metodo di gestione del rischio impiegato dipende dalla politica di investimento specifica di ciascun comparto. Salvo disposizione contraria per un dato comparto nella relativa scheda informativa, per misurare il rischio complessivo sarà utilizzato l'approccio fondato sugli impegni (*commitment approach*) per tutti i comparti. Conformemente alla Circolare CSSF 14/592 e al Regolamento SFTR, il metodo di gestione dei rischi della Società di gestione tiene conto dei rischi associati alla gestione delle garanzie ricevute come collaterale, quali il rischio operativo, il rischio di liquidità, il rischio di controparte, il rischio di custodia e il rischio legale.

7. RISCHI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO NELLA SICAV

Prima di assumere una decisione in merito alla sottoscrizione di azioni della SICAV, gli investitori devono leggere attentamente le informazioni contenute nel Prospetto informativo e tenere conto della propria situazione finanziaria e fiscale corrente o futura. Gli investitori devono prestare particolare attenzione ai rischi descritti nella presente sezione, nelle schede informative e nel KIID. I fattori di rischio descritti possono, individualmente o cumulativamente, ridurre il rendimento ottenuto su un investimento nelle azioni della SICAV e possono comportare la perdita parziale o totale del valore dell'investimento nelle azioni della SICAV.

La SICAV richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che essi potranno esercitare appieno i propri diritti in modo diretto nei confronti della SICAV (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti) solo qualora il loro nominativo sia iscritto nel registro degli azionisti della SICAV. Laddove un investitore investa nella SICAV tramite un intermediario che investe nella SICAV a proprio nome ma per conto dell'investitore, alcuni diritti derivanti dalla qualifica di azionista non potranno necessariamente essere esercitati dall'investitore direttamente nei confronti della SICAV. Si consiglia all'investitore di informarsi sui propri diritti.

Il valore dell'investimento nelle azioni della SICAV può aumentare o diminuire e non è in alcun modo garantito. Gli azionisti sono soggetti al rischio che il prezzo di rimborso delle loro azioni, rispettivamente l'ammontare dei proventi della liquidazione delle loro azioni, sia significativamente inferiore al prezzo che essi hanno pagato per sottoscrivere le azioni della SICAV o per acquisire altrimenti le azioni della stessa.

Un investimento nelle azioni della SICAV espone a rischi che possono includere o essere legati a rischi azionari e obbligazionari, di cambio, di tasso, di credito, di controparte e di volatilità, nonché a rischi politici e rischi di eventi di forza maggiore. Ciascuna di queste tipologie di rischio può altresì verificarsi in concomitanza con altri rischi.

I fattori di rischio descritti nel Prospetto informativo e nel KIID non sono esaustivi. Possono sussistere altri fattori di rischio che un investitore deve tenere in considerazione in funzione della sua situazione personale e delle circostanze particolari correnti e future.

Gli investitori devono inoltre avere piena consapevolezza dei rischi connessi a un investimento nelle azioni della SICAV e avvalersi dei servizi del proprio consulente legale, fiscale e finanziario, revisore o altro consulente per ottenere informazioni complete su (i) l'adeguatezza di un investimento in tali azioni in funzione della situazione finanziaria e fiscale personale e delle circostanze particolari, (ii) le informazioni contenute nel Prospetto informativo, le schede informative e i KIID prima di prendere una decisione di investimento.

La diversificazione dei portafogli dei comparti e le condizioni e i limiti descritti alle sezioni 5. e 6. hanno l'obiettivo di circoscrivere e limitare i rischi, ma non permettono di escluderli. Non può essere fornita alcuna garanzia che una strategia di investimento adottata dalla SICAV in passato e che si sia dimostrata efficace continui ad esserlo anche in futuro. Analogamente, non può essere fornita alcuna garanzia che i rendimenti passati della strategia di investimento adottata dalla SICAV siano simili a quelli futuri. La SICAV non può pertanto garantire che l'obiettivo dei comparti venga conseguito e che gli investitori recuperino l'importo inizialmente investito.

Rischio di mercato

È un rischio di carattere generale che interessa qualsiasi tipologia di investimento. Le variazioni delle quotazioni dei valori mobiliari e altri strumenti sono fondamentalmente determinate dall'andamento dei mercati finanziari e dalle dinamiche economiche degli emittenti, i quali sono a loro volta influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dal contesto economico e politico prevalente nei rispettivi paesi.

Rischio connesso ai mercati azionari

I rischi connessi agli investimenti in azioni (e strumenti assimilati) comprendono oscillazioni significative delle quotazioni, informazioni negative relative all'emittente o al mercato e la subordinazione delle azioni rispetto alle obbligazioni emesse da una stessa società. Le fluttuazioni risultano inoltre spesso amplificate nel breve periodo. Il rischio che una o diverse società subiscano un ribasso o non registrino rialzi può incidere negativamente sulla performance del portafoglio nel suo complesso in un dato momento.

Alcuni comparti possono investire in società oggetto di offerte pubbliche iniziali (*Initial Public Offering*). Il rischio in questo caso è che la quotazione dell'azione introdotta in borsa registri un'elevata volatilità a causa di fattori quali l'assenza dai mercati sino ad allora, transazioni non stagionali, un numero limitato di titoli negoziabili e la carenza di informazioni sull'emittente.

I comparti che investono in titoli growth possono essere più volatili del mercato nel suo complesso e possono reagire in modo diverso agli sviluppi economici, politici, di mercato e specifici dell'emittente. I titoli growth evidenziano in genere una volatilità superiore a quella delle altre azioni, soprattutto su orizzonti temporali molto brevi. Simili titoli possono inoltre avere un rapporto prezzo/utigli più elevato rispetto al mercato nel suo complesso. Di conseguenza, i titoli growth possono reagire più bruscamente a variazioni della dinamica dei profitti.

Rischio connesso agli investimenti in obbligazioni, titoli di debito, prodotti a reddito fisso (inclusi i titoli ad alto rendimento), obbligazioni convertibili e obbligazioni contingent convertible

Per i comparti che investono in obbligazioni o altri titoli di debito, il valore di tali investimenti varierà in funzione dei tassi d'interesse del mercato, del rating dell'emittente e delle condizioni di liquidità. Il valore patrimoniale netto di un comparto che investe in titoli di debito varierà in funzione dei tassi d'interesse, della percezione del merito di credito dell'emittente, della liquidità del mercato e dei tassi di cambio (laddove la valuta dell'investimento sia diversa da quella di riferimento del comparto che lo detiene). Determinati comparti possono investire in titoli di debito high yield se il rendimento si prospetta relativamente elevato (rispetto a un investimento in titoli di debito investment grade); tuttavia, il rischio di deprezzamento e di perdite in conto capitale cui sono esposti tali titoli di debito sarà più elevato di quello connesso ai titoli di debito che presentano rendimenti più contenuti.

Gli investimenti in obbligazioni convertibili presentano una sensibilità alle variazioni delle quotazioni delle azioni sottostanti ("componente azionaria" dell'obbligazione convertibile) e offrono al tempo stesso una certa forma di protezione di una parte del capitale ("bond floor" dell'obbligazione convertibile). La protezione del capitale è tanto più ridotta quanto maggiore è la componente azionaria. Di conseguenza, un'obbligazione convertibile che abbia registrato un notevole incremento del proprio valore di mercato a seguito di un rialzo della quotazione dell'azione sottostante avrà un profilo di rischio più simile a quello di un'azione. Per contro, un'obbligazione convertibile che ha registrato una flessione del proprio valore di mercato fino al livello del suo *bond floor* a seguito di un ribasso della quotazione dell'azione sottostante avrà un profilo di rischio simile a quello di un'obbligazione tradizionale.

L'obbligazione convertibile, al pari delle altre tipologie di obbligazioni, è soggetta al rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza (rischio di credito). La percezione del mercato dell'aumento di questo rischio per un dato emittente può comportare un calo anche sensibile del valore di mercato dell'obbligazione e dunque della protezione offerta dalla componente obbligazionaria dell'obbligazione convertibile. Le obbligazioni sono inoltre esposte al rischio di ribasso del loro valore di mercato in seguito a un aumento dei tassi di interesse di riferimento (rischio di tasso di interesse).

Le obbligazioni contingent convertible sono strumenti di debito ibridi progettati per assorbire le perdite. Questo tipo di obbligazioni presenta un livello di subordinazione particolarmente elevato, legato a precisi criteri di attivazione stabiliti dal contratto o dall'autorità di regolamentazione (come ad esempio il deterioramento del coefficiente di capitale dell'emittente). Il verificarsi dell'evento

attivatore pone il sottoscrittore di questo tipo di obbligazioni di fronte alla seguente scelta: convertire la propria obbligazione contingent convertible in azioni o subire una perdita in conto capitale parziale o totale.

Le obbligazioni contingent convertible sono inoltre soggette ai seguenti rischi:

- rischio connesso alla soglia di attivazione: le soglie di attivazione differiscono da un'obbligazione contingent convertible all'altra e determinano l'esposizione al rischio di conversione di questo tipo di titoli.
- rischio di conversione: a seconda della soglia di attivazione, l'obbligazione contingent convertible può essere convertita in azioni a un prezzo inferiore al suo valore nominale. La SICAV, la società di gestione o il gestore possono essere obbligati a vendere le azioni il prima possibile, al fine di rispettare la politica di investimento del comparto.
- rischio di deprezzamento: in funzione di determinati eventi, come ad esempio l'insufficienza di capitale regolamentare della banca emittente, il valore nominale dell'obbligazione contingent convertible potrebbe diminuire.
- rischio di concentrazione settoriale: essendo collocate da un'unica categoria di emittenti appartenenti al settore bancario, le obbligazioni contingent convertible sono soggette a qualunque evento sistemico che riguardi tale settore.
- rischio di perdita della cedola: per alcune tipologie di obbligazioni contingent convertible, il pagamento delle cedole è discrezionale e pertanto può essere annullato dall'emittente in qualsiasi momento.
- rischio connesso al differimento del rimborso e/o al mancato rimborso: le obbligazioni contingent convertible sono strumenti perenni, rimborsabili ai livelli predeterminati unicamente previa approvazione dell'autorità competente.
- rischio connesso alla struttura patrimoniale: contrariamente a quanto vale per la struttura gerarchica classica del capitale, chi investe in questa tipologia di strumenti può subire una perdita in conto capitale, cosa che non vale per i detentori di azioni dello stesso emittente.
- rischio di liquidità: così come avviene per il mercato delle obbligazioni ad alto rendimento, la liquidità delle obbligazioni contingent convertible può risentire in misura significativa di fasi di turbolenza dei mercati.
- rischio di valutazione / di rendimento: l'interessante rendimento offerto dalle obbligazioni contingent convertible può essere considerato come un premio per la complessità.
- rischio sconosciuto: la struttura degli strumenti è innovativa e non ancora collaudata. Non è possibile offrire garanzie in merito alla performance e al comportamento di questi strumenti in situazioni di stress. In caso di evento attivatore di conversione da parte di un emittente o di sospensione del versamento delle cedole, l'interpretazione di tale evento come idiosincratice o sistemico da parte del mercato è incerta. Se il mercato considera l'evento come sistemico, ciò potrebbe influire sui prezzi e sulla volatilità dell'intera classe di attività.

Rischio connesso all'investimento nei mercati emergenti

Dilazioni o inadempienze nei pagamenti nei paesi in via di sviluppo sono dovuti a diversi fattori quali l'instabilità politica, una gestione economica inefficiente, riserve valutarie insufficienti, deflussi di capitali dal paese, conflitti interni o l'assenza di volontà del potere politico di onorare il servizio del debito contratto in precedenza.

La capacità degli emittenti privati di far fronte ai propri obblighi può parimenti essere influenzata da questi stessi fattori. Inoltre, tali emittenti subiscono l'effetto di decreti, leggi e regolamenti adottati dalle autorità governative. Ne sono esempi le modifiche delle norme in materia di controllo dei cambi e del sistema giuridico e normativo, gli espropri e le nazionalizzazioni, l'introduzione o l'aumento delle imposte, come ad esempio la ritenuta alla fonte.

I sistemi di regolamento o di compensazione delle transazioni sono spesso meno organizzati che nei mercati sviluppati. Vi è pertanto un rischio che il regolamento o la compensazione delle operazioni siano ritardati o annullati. Le prassi di mercato possono imporre che il pagamento di una transazione sia effettuato prima del ricevimento dei valori mobiliari o altri strumenti acquistati o che la consegna dei valori mobiliari o altri strumenti venduti sia effettuata prima della ricezione del pagamento. In tali circostanze, l'insolvenza della controparte con cui è eseguita o regolata la transazione può comportare perdite per il comparto che investe in questi mercati.

L'incertezza legata a un contesto legale poco chiaro o all'impossibilità di stabilire diritti legali e di proprietà definitivi costituisce un ulteriore fattore determinante. Vi si aggiungono la scarsa

attendibilità delle fonti di informazioni in questi paesi, la non conformità dei metodi contabili con i principi internazionali e l'assenza di controlli finanziari o commerciali.

Attualmente gli investimenti in Russia sono oggetto di rischi più elevati relativi alla proprietà e alla conservazione di valori mobiliari russi. È possibile che la proprietà e la conservazione di valori mobiliari sia attestata solo da registrazioni nei libri contabili dell'emittente o del conservatore del registro (che non è un agente di trasferimento né è responsabile nei confronti della Banca depositaria). La Banca depositaria, i suoi corrispondenti locali e i depositari centrali non conserveranno alcun certificato rappresentativo del diritto di proprietà dei valori mobiliari emessi da società russe. Alla luce di queste prassi di mercato e in assenza di una regolamentazione e di controlli efficaci, la SICAV potrebbe perdere il suo status di proprietario dei valori mobiliari emessi da società russe a causa di frode, furto, distruzione, negligenza, smarrimento o scomparsa dei valori mobiliari in questione. Inoltre, talune prassi di mercato possono obbligare a depositare alcuni valori mobiliari russi presso istituzioni russe che non sempre dispongono di un'assicurazione adeguata per coprire i rischi di perdita connessi a furti, distruzioni, smarrimento o scomparsa di tali titoli in deposito.

Rischio di concentrazione

Alcuni comparti possono concentrare i propri investimenti in uno o più paesi, regioni geografiche, settori economici, classi di attività, tipologie di strumenti o valute e possono quindi risentire maggiormente di eventi economici, sociali, politici o fiscali relativi a tali paesi, regioni geografiche, settori economici, classi di attività, tipologie di strumenti o valute.

Rischio di tasso di interesse

Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di interesse. I tassi di interesse possono essere influenzati da molteplici elementi o eventi quali le politiche monetarie, i tassi di sconto, l'inflazione ecc. Si richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'aumento dei tassi d'interesse comporta una diminuzione del valore degli investimenti in strumenti obbligazionari e titoli di debito.

Rischio di credito

Si tratta del rischio che può derivare dal declassamento del rating di un emittente di obbligazioni o titoli di debito, il quale può causare una flessione del valore degli investimenti. Tale rischio è connesso alla capacità di un emittente di far fronte ai propri debiti.

Il declassamento del rating di un'emissione o di un emittente può comportare un calo del valore dei titoli di debito interessati presenti nel portafoglio del comparto. Le obbligazioni o i titoli di debito emessi da organismi con un basso merito di credito sono di norma considerati a più alto rischio di credito e di insolvenza dell'emittente rispetto ai titoli emessi da soggetti dotati di un rating più elevato. Qualora l'emittente di tali obbligazioni o titoli di debito versi in difficoltà finanziarie o economiche, il valore delle obbligazioni o dei titoli di debito in questione e i versamenti ad essi connessi potrebbero risentirne negativamente fino ad azzerarsi.

Rischio di cambio

Se un comparto detiene attività denominate in valute diverse da quella di riferimento, su di esso può incidere l'eventuale fluttuazione dei tassi di cambio tra la sua valuta di riferimento e tali altre valute o eventuali cambiamenti in materia di controllo dei cambi. Se la divisa nella quale è denominato un titolo si apprezza rispetto alla valuta di riferimento del comparto, il controvalore del titolo nella valuta di riferimento aumenterà. Viceversa, un deprezzamento della stessa valuta comporterà una flessione del controvalore del titolo.

Nel caso in cui il comparto effettui operazioni di copertura dal rischio di cambio, la piena efficacia di tali operazioni non può essere garantita.

Rischio di liquidità

Vi è il rischio che gli investimenti detenuti dai comparti diventino illiquidi a causa di un mercato troppo sottile (il che è in genere rispecchiato da spread denaro-lettera molto ampi o da significative variazioni di prezzo), di un declassamento del loro rating o in caso di deterioramento della situazione economica; di conseguenza, potrebbe non essere possibile vendere o acquistare tali investimenti in tempi sufficientemente brevi da evitare o ridurre al minimo una perdita nei comparti. Infine, esiste il rischio che le quotazioni dei titoli negoziati in un segmento di mercato ristretto, come quello delle società a bassa capitalizzazione ("small cap"), siano soggette a un'elevata volatilità.

Rischio di controparte

La stipula di contratti *over-the-counter* (OTC) può esporre la SICAV a rischi connessi alla solvibilità delle controparti e alla loro capacità di rispettare le condizioni contrattuali. La SICAV può pertanto stipulare contratti a termine, contratti di opzione e di swap o avvalersi di altri strumenti derivati, ciascuno dei quali comporta il rischio che la controparte non onori i propri obblighi contrattuali.

Rischio connesso agli strumenti derivati

Nell'ambito della politica di investimento descritta nella scheda informativa di ciascun comparto, la SICAV può avvalersi di strumenti finanziari derivati. Oltre a poter essere utilizzati con finalità di copertura, tali strumenti possono essere parte integrante della strategia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati può essere limitato dalle condizioni di mercato e dalle disposizioni regolamentari applicabili e può comportare rischi ed oneri ai quali il comparto non sarebbe stato altrimenti esposto. I rischi connessi all'utilizzo di opzioni, contratti su valute, swap e contratti a termine e opzioni su questi ultimi comprendono in particolare: a) il fatto che l'esito del contratto dipenda dalla capacità del/dei gestore/i o del/dei subgestore/i di prevedere con esattezza l'andamento dei tassi, delle quotazioni dei valori mobiliari e/o degli strumenti del mercato monetario e delle valute; (b) l'imperfetta correlazione tra i prezzi dei contratti di opzione, dei contratti a termine e delle opzioni su questi ultimi e le variazioni delle quotazioni dei valori mobiliari, degli strumenti del mercato monetario o delle valute oggetto di copertura; (c) il fatto che le competenze necessarie all'utilizzo di questi strumenti finanziari derivati siano diverse da quelle richieste per la selezione dei titoli da inserire in portafoglio; (d) l'eventualità che il mercato secondario di un determinato strumento non sia liquido in un dato momento; e (e) il rischio per un comparto di trovarsi nell'impossibilità di acquistare o vendere un titolo in portafoglio in un momento favorevole o di doverlo vendere a condizioni sfavorevoli. Effettuando un'operazione di swap, un comparto si espone al rischio di controparte. L'impiego di strumenti finanziari derivati comporta, inoltre, un rischio connesso al loro effetto leva. Quest'ultimo viene ottenuto investendo, al momento dell'acquisto di strumenti finanziari derivati, un capitale di entità ridotta rispetto al costo dell'investimento diretto nelle attività sottostanti. Più l'effetto leva è elevato, più sarà marcata la variazione della quotazione dello strumento finanziario derivato in caso di fluttuazione del prezzo dell'attività sottostante (rispetto al prezzo di stipula stabilito nelle condizioni contrattuali dello strumento finanziario derivato). Le potenzialità e i rischi relativi a tali strumenti aumentano, pertanto, in modo direttamente proporzionale all'aumento dell'effetto leva. Infine, non vengono fornite garanzie in merito all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo perseguito mediante l'utilizzo di tali strumenti finanziari derivati.

Rischi connessi all'investimento in prodotti strutturati

I prodotti strutturati sono prodotti sintetici. Tali prodotti possono incorporare strumenti derivati e/o altre tecniche di investimento. Pertanto, è opportuno tenere conto non solo dei rischi insiti nei valori mobiliari, ma anche di quelli connessi agli strumenti derivati e alle altre tecniche di investimento. Di norma gli investitori sono esposti ai rischi insiti nei mercati o negli strumenti sottostanti. In funzione della loro composizione possono essere più volatili e comportare quindi rischi maggiori rispetto all'investimento diretto e presentano altresì un rischio di perdita del rendimento o persino di perdita totale del capitale investito per effetto delle variazioni dei prezzi di mercato o dello strumento sottostante. I prodotti strutturati nei quali investirà la SICAV saranno presi adeguatamente in considerazione nel metodo di gestione dei rischi finanziari del comparto interessato.

Rischio connesso alle operazioni di prestito titoli

Il rischio principale connesso alle operazioni di prestito titoli consiste nella possibilità che il prestatario dei titoli si riveli insolvente o incapace di restituire i titoli presi in prestito e che allo stesso tempo il valore del collaterale dato in garanzia non copra il costo di sostituzione dei titoli prestati.

In caso di reinvestimento del collaterale ricevuto, il valore del collaterale reinvestito può scendere a un livello inferiore al valore dei titoli concessi in prestito dalla SICAV.

Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che, qualora conceda titoli in prestito, la SICAV rinuncia, per l'intera durata del prestito dei titoli in questione, al diritto di voto alle assemblee collegato ai titoli prestati.

Regime fiscale

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che (i) i proventi della vendita di titoli su determinati mercati o i dividendi distribuiti o altri redditi possono o potranno essere soggetti a imposte, tasse, diritti o altre commissioni e oneri imposti dalle autorità di tali mercati, inclusa la ritenuta alla fonte e/o (ii) gli investimenti del comparto possono essere soggetti a imposte specifiche o a oneri addebitati dalle autorità di determinati mercati. La normativa fiscale e le prassi di determinati paesi nei quali il

comparto investe o potrà investire in futuro non sono definite chiaramente. Pertanto, è possibile che l'attuale interpretazione della normativa o la comprensione di una prassi siano soggette a variazioni o che la legge venga modificata con effetto retroattivo. Di conseguenza, è possibile che in tali paesi il comparto sia soggetto a imposte aggiuntive non previste alla data del presente Prospetto informativo o alla data di acquisto, valutazione o vendita degli investimenti.

Rischio connesso all'investimento in quote di OICR

Gli investimenti effettuati dalla SICAV in quote di OICR (ivi compresi gli investimenti effettuati da taluni comparti della SICAV in quote di altri comparti della stessa SICAV) la espongono ai rischi connessi agli strumenti finanziari presenti nel portafoglio di questi OICR e descritti in precedenza. Taluni rischi sono tuttavia specificamente connessi alla detenzione di quote di OICR da parte della SICAV. Alcuni OICR possono avvalersi dell'effetto leva sia tramite strumenti derivati sia mediante il ricorso all'indebitamento. L'utilizzo dell'effetto leva accentua la volatilità delle quotazioni di questi OICR e quindi il rischio di perdita in conto capitale. La maggior parte degli OICR prevede inoltre la possibilità di sospendere temporaneamente i rimborsi in circostanze eccezionali. Gli investimenti effettuati in quote di OICR possono quindi presentare un rischio di liquidità maggiore rispetto a un investimento diretto in un portafoglio di valori mobiliari. L'investimento in quote di OICR permette tuttavia alla SICAV di accedere in modo flessibile ed efficace a diversi stili di gestione professionale e a una diversificazione degli investimenti. Un comparto che investe principalmente attraverso OICR dovrà assicurarsi che il suo portafoglio di OICR presenti caratteristiche di liquidità appropriate in modo da poter far fronte ai propri obblighi di rimborso.

L'investimento in quote di OICR può comportare una duplicazione di alcune commissioni in quanto, alle commissioni addebitate dal comparto in cui investe un investitore si aggiunge una parte delle commissioni addebitate dall'OICR in cui investe il comparto.

Rischi specifici connessi agli investimenti in Cina

Gli investimenti in azioni di società cinesi (comprese le Azioni Cina di classe A), nonché in obbligazioni e titoli di debito emessi da entità cinesi, sono soggetti a rischi specifici di natura politica e sociale, economica, legale e regolamentare.

Rischi politici e sociali

Gli investimenti in Cina sono sensibili agli sviluppi politici, sociali e delle relazioni diplomatiche cinesi. Qualsiasi cambiamento nei fattori di politica interna o esterna della Cina può esercitare un impatto negativo sul mercato dei titoli in Cina e di conseguenza sulla performance dei comparti interessati.

Rischi economici

L'economia cinese differisce per molti aspetti dalla maggior parte delle economie sviluppate, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento del governo nell'economia, il livello di sviluppo, il tasso di crescita e il controllo dei tassi di cambio. Il quadro giuridico e normativo del mercato dei capitali in Cina non è completamente sviluppato né paragonabile a quello dei paesi sviluppati.

L'economia cinese ha conosciuto periodi di crescita economica particolarmente sostenuti. Tuttavia, tali livelli di crescita non sono necessariamente garantiti, e possono variare da un settore all'altro dell'economia cinese. L'andamento della crescita economica può avere un impatto sulla performance dei comparti interessati.

Rischi legali e normativi

Il sistema giuridico cinese è formalizzato tramite testi di diritto e regolamenti. Tuttavia, un certo numero di questi non è mai stato utilizzato in casi reali e quindi la sua applicazione è ancora da verificare. In particolare, le normative relative allo scambio di valute sono recenti e la loro applicazione ancora incerta. Questa normativa attribuisce alla *China Securities Regulatory Commission* e alla *State Administration of Foreign Exchange* un potere d'interpretazione totalmente discrezionale della normativa stessa, il che può incrementare le incertezze circa la sua applicazione.

La SICAV offre agli investitori una scelta di portafogli che possono presentare un grado di rischio diverso e quindi, in linea di principio, un rendimento complessivo potenziale a lungo termine in relazione con il grado di rischio assunto.

L'investitore può trovare il grado di rischio di ciascuna classe di azioni offerta nel KIID.

Tanto maggiore è il livello di rischio, tanto più lungo deve essere l'orizzonte temporale dell'investitore e la disponibilità di quest'ultimo ad accettare un rischio di perdita significativa del capitale investito.

8. SOCIETÀ DI GESTIONE

La SICAV ha nominato RAM Active Investments (Europe) S.A. quale Società di gestione per la fornitura di servizi amministrativi, di gestione e di distribuzione. La Società di gestione è autorizzata ad operare ai sensi delle disposizioni della sezione 15 della Legge del 2010.

RAM Active Investments (Europe) S.A. è stata costituita come Société Anonyme in Lussemburgo il 5 aprile 2013 con un capitale sottoscritto di EUR 260.000. Nella data dell'entrata in vigore del presente prospetto informativo, il capitale sociale della Società di gestione ammonta a CHF 1.288.861.

La Società di gestione ha delegato, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, le funzioni di amministrazione centrale a BANQUE DE LUXEMBOURG, che a sua volta delega parte delle sue funzioni, ma sotto la responsabilità di BANQUE DE LUXEMBOURG, a EFA.

Con il preventivo consenso della SICAV, la Società di gestione può delegare, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, la gestione di uno o più comparti a uno o più gestori ("Gestori"), la cui denominazione è riportata nelle schede informative relative ai comparti.

Con il preventivo consenso della SICAV, la Società di gestione può autorizzare uno o più Gestori, a delegare la gestione di uno o più comparti, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, a uno o più subgestori ("Subgestori"), la cui denominazione è riportata nelle schede informative relative ai comparti.

L'aliquota della commissione di gestione e l'aliquota dell'eventuale commissione di performance, dovute rispettivamente alla Società di gestione e al gestore, sono indicate nelle schede informative relative ai comparti.

La Società di gestione o qualsiasi Gestore o Subgestore possono, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Lussemburgo e senza che ciò comporti un aumento delle commissioni di gestione spettanti alla Società di gestione, avvalersi dell'assistenza di uno o più Consulenti per gli investimenti, la cui attività consiste nel fornire consulenza alla Società di gestione, al Gestore o al Subgestore relativamente alla sua politica di investimento.

La Società di gestione può nominare uno o più distributori al fine di collocare le azioni di uno o più comparti della SICAV.

9. BANCA DEPOSITARIA

In virtù di un contratto di banca depositaria tra la SICAV, la Società di gestione e BANQUE DE LUXEMBOURG (il "Contratto di Banca depositaria"), quest'ultima è stata nominata banca depositaria della SICAV (la "Banca depositaria") per (i) la custodia del patrimonio della SICAV, (ii) il monitoraggio della liquidità, (iii) le funzioni di controllo e (iv) qualsiasi altro servizio che può essere concordato in qualsiasi momento e riportato nel Contratto di Banca depositaria.

La Banca depositaria è un istituto di credito situato in Lussemburgo, con sede legale al n. 14, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, e registrato presso il registro delle imprese di Lussemburgo con il numero B 5310. La Banca depositaria è autorizzata a svolgere attività bancarie ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 e successive modifiche relativa al settore finanziario, compresi, tra l'altro, i servizi di custodia, di amministrazione di fondi e i servizi correlati.

Funzioni della Banca depositaria

La Banca depositaria è responsabile della custodia del patrimonio della SICAV. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari la cui custodia è permessa ai sensi dell'articolo 22.5 (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche ("Patrimonio detenuto"), essi possono essere detenuti direttamente dalla Banca depositaria o, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili, da altri istituti di credito o intermediari finanziari che operano in qualità di suoi corrispondenti, banche sub-depositarie, *nominees*, agenti o delegati. La Banca depositaria deve altresì assicurare un monitoraggio adeguato dei flussi di liquidità della SICAV.

Inoltre, la Banca depositaria è tenuta:

- (i) ad assicurarsi che le operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle azioni della SICAV avvengano in conformità con la Legge del 2010 e lo Statuto;
- (ii) ad assicurarsi che il valore delle azioni della SICAV sia calcolato in conformità con la Legge del 2010 e lo Statuto;
- (iii) ad eseguire le istruzioni della SICAV, salvo qualora queste siano contrarie alla Legge del 2010 o allo Statuto;
- (iv) ad assicurarsi che, nelle operazioni relative al patrimonio della SICAV, il corrispettivo venga versato a quest'ultima nei termini d'uso;
- (v) ad assicurarsi che i ricavi della SICAV vengano assegnati conformemente a quanto previsto dalla Legge del 2010 e dallo Statuto.

Delega di funzioni

Ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di Banca depositaria, la Banca depositaria delega la custodia del Patrimonio detenuto appartenente alla SICAV a uno o più delegati terzi nominati dalla Banca depositaria.

La Banca depositaria eserciterà cura e diligenza nella selezione, nella nomina e nel monitoraggio dei delegati terzi al fine di garantire che ciascuno di essi soddisfi i requisiti della Legge del 2010. L'affidamento a tali delegati terzi della totalità o di una parte del patrimonio della SICAV in sua custodia non influisce sulla responsabilità della Banca depositaria.

In caso di perdita di una parte del Patrimonio detenuto, la Banca depositaria restituirà alla SICAV uno strumento finanziario di tipo identico ovvero l'importo corrispondente senza indebito ritardo, salvo qualora tale perdita sia causata da un evento esterno che esula dal ragionevole controllo della Banca depositaria e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevoli tesi ad evitarle.

Ai sensi della Legge del 2010, laddove la legislazione di un paese terzo richieda che determinati strumenti finanziari della SICAV siano detenuti da un organismo locale e in tale paese terzo non esista alcun organismo locale soggetto a una regolamentazione e a una vigilanza prudenziale efficaci (anche in materia di requisiti di fondi propri), la delega delle funzioni di custodia di tali strumenti finanziari all'organismo locale in questione è soggetta (i) a un'istruzione da parte della SICAV all'attenzione della Banca depositaria di delegare la custodia di tali strumenti finanziari all'organismo locale in questione, e (ii) alla condizione che gli investitori della SICAV siano debitamente informati, prima del loro investimento, del fatto che tale delega è resa necessaria dai vincoli giuridici della legislazione del paese terzo, nonché delle circostanze che giustificano la delega e dei rischi ad essa inerenti. È responsabilità della SICAV soddisfare la precedente condizione (ii), fermo restando che la Banca depositaria può validamente rifiutare di accettare la custodia degli strumenti finanziari in questione in attesa di ricevere sia l'istruzione di cui al precedente punto (i), sia la conferma scritta da parte della SICAV che la precedente condizione (ii) è stata soddisfatta.

Conflitti di interesse

Nell'adempimento delle proprie funzioni e dei propri obblighi in qualità di banca depositaria della SICAV, la Banca depositaria agirà in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell'interesse esclusivo della SICAV e dei suoi azionisti.

In qualità di banca multiservizi, la Banca depositaria è autorizzata a fornire alla SICAV, direttamente o indirettamente, attraverso parti collegate o meno alla Banca depositaria, un'ampia gamma di servizi bancari, in aggiunta ai servizi di banca depositaria.

La fornitura di servizi bancari aggiuntivi e/o le relazioni tra la Banca depositaria e i principali fornitori di servizi della SICAV possono dar luogo a potenziali conflitti di interesse relativi alle funzioni e agli obblighi della Banca depositaria nei confronti della SICAV. Tali conflitti di interesse potenziali

possono derivare in particolare dalle seguenti situazioni (il termine "Gruppo CM-CIC" designa il gruppo bancario a cui appartiene la Banca depositaria):

- la Banca depositaria svolge anche le funzioni di agente di amministrazione centrale della SICAV;
- la Banca depositaria detiene una partecipazione significativa nella European Fund Administration ("**EFA**") lussemburghese in qualità di azionista e alcuni membri del personale del Gruppo CM-CIC sono membri del consiglio di amministrazione di EFA;
- la Banca depositaria delega la custodia degli strumenti finanziari appartenenti alla SICAV a un certo numero di sub-depositari;
- la Banca depositaria può fornire servizi bancari aggiuntivi oltre ai servizi di banca depositaria e/o agire come controparte della SICAV per le operazioni in derivati OTC.

Le seguenti condizioni dovrebbero permettere di mitigare l'impatto e il rischio di insorgenza dei conflitti di interesse che potrebbero scaturire dalle situazioni precedentemente menzionate.

La Banca depositaria, che opera in qualità di agente di amministrazione centrale, delega l'esecuzione dei compiti di agente di amministrazione centrale a un organismo giuridico separato, ossia EFA, un fornitore di servizi finanziari specializzato soggetto alla regolamentazione e al monitoraggio della Commission de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo.

I membri del personale del Gruppo CM-CIC presenti nel consiglio di amministrazione di EFA non interferiscono con la gestione quotidiana di tale organismo, che è di competenza della direzione e del personale di EFA. Nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi compiti, EFA si avvale del proprio personale, delle proprie procedure e regole di condotta e del proprio quadro di controllo.

Il processo di selezione e monitoraggio dei subdepositari è svolto in conformità alla Legge del 2010 ed è separato, da un punto di vista sia funzionale che gerarchico, da qualsiasi altra relazione commerciale che non riguardi la subcustodia degli strumenti finanziari della SICAV e che possa falsare lo svolgimento del processo di selezione e monitoraggio della Banca depositaria. L'impatto e il rischio di insorgenza dei conflitti di interesse è ulteriormente mitigato dal fatto che, ad eccezione di una classe specifica di strumenti finanziari, nessuno dei subdepositari utilizzati da Banque de Luxembourg per la custodia degli strumenti finanziari della SICAV è membro del Gruppo CM-CIC. Fanno eccezione le quote detenute dalla SICAV in fondi di investimento francesi poiché, per ragioni operative, il processo di negoziazione è gestito da e la custodia delegata a Banque Fédérative du Crédit Mutuel en France ("BFCM") in qualità di intermediario specializzato. BFCM è un membro del Gruppo CM-CIC. Nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi compiti, BFCM si avvale del proprio personale, delle proprie procedure e regole di condotta e del proprio quadro di controllo.

La fornitura di servizi bancari aggiuntivi da parte della Banca depositaria alla SICAV è conforme alle disposizioni legali e regolamentari e alle regole di condotta applicabili (comprese le politiche di best execution) e l'esecuzione di tali servizi bancari aggiuntivi e dei compiti di banca depositaria sono separate, sia a livello funzionale che gerarchico.

Se, nonostante le condizioni di cui sopra, dovesse sorgere un conflitto di interessi a livello della Banca depositaria, questa dovrà garantire di adempiere in qualunque momento alle proprie funzioni e ai propri obblighi ai sensi del contratto di banca depositaria stipulato con la SICAV e agire di conseguenza. Se, nonostante tutte le misure adottate, la Banca depositaria, alla luce delle proprie funzioni e dei propri obblighi ai sensi del contratto di banca depositaria stipulato con la SICAV, non fosse in grado di risolvere un conflitto di interessi che potrebbe esercitare un impatto significativo e negativo sulla SICAV o sui suoi azionisti, ne informerà la SICAV, che adotterà le misure appropriate.

Poiché il contesto finanziario e la struttura organizzativa della SICAV possono cambiare nel tempo, anche la natura e la portata dei possibili conflitti di interesse così come le condizioni all'origine dei conflitti di interesse a livello della Banca depositaria possono cambiare.

Nel caso in cui la struttura organizzativa della SICAV o la portata dei servizi forniti dalla Banca depositaria alla SICAV subisca un cambiamento sostanziale, tale cambiamento sarà soggetto alla valutazione e all'approvazione del comitato di accettazione interno della Banca depositaria. Il comitato di accettazione interno della Banca depositaria valuterà, tra l'altro, l'impatto di tali

cambiamenti sulla natura e sulla portata di eventuali conflitti di interesse con le funzioni e gli obblighi della Banca depositaria nei confronti della SICAV e valuterà le misure di mitigazione necessarie.

Gli azionisti della SICAV possono contattare la Banca depositaria, presso la sua sede legale, per qualsiasi informazione in merito a eventuali aggiornamenti dei principi summenzionati.

Varie

La Banca depositaria o la SICAV può rescindere il Contratto di Banca depositaria in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno tre (3) mesi (o più rapidamente in caso di determinate violazioni del Contratto di Banca depositaria, ivi compresa l'insolvenza di una delle parti del Contratto di Banca depositaria). A decorrere dalla data di rescissione, la Banca depositaria non agirà più in qualità di banca depositaria della SICAV ai sensi della Legge del 2010 e non si assumerà più, di conseguenza, alcun dovere e obbligo e non sarà più assoggettata al regime di responsabilità imposto dalla Legge del 2010 in relazione ai servizi che sarebbe tenuta a prestare dopo la data di rescissione.

Informazioni aggiornate in merito all'elenco dei delegati terzi saranno messe a disposizione degli investitori sul sito <http://www.banquedeluxembourg.com/fr/bank/corporate/informations-legales>.

In qualità di Banca depositaria, BANQUE DE LUXEMBOURG eseguirà gli obblighi e i doveri previsti dalla Legge del 2010 e dalle disposizioni regolamentari applicabili.

La Banca depositaria non ha né poteri decisionali né obblighi di consulenza in merito all'organizzazione e agli investimenti della SICAV. La Banca depositaria è un prestatario di servizi della SICAV e non è responsabile della redazione né del contenuto del presente prospetto informativo e per questo declina ogni responsabilità in merito all'esattezza e alla completezza delle informazioni ivi contenute e alla validità della struttura e degli investimenti della SICAV.

Per una migliore comprensione dei limiti relativi agli obblighi e alle responsabilità della Banca depositaria, si rimanda al Contratto di Banca depositaria.

10. DESCRIZIONE DELLE AZIONI, DIRITTI DEGLI AZIONISTI E POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Il capitale della SICAV è pari alla somma dei patrimoni netti dei singoli comparti.

Esclusivamente al fine di facilitarne l'elaborazione amministrativa nella fase di commercializzazione, le classi di azioni sono raggruppate in categorie o *cluster*. Le categorie in questione, di seguito denominate "Cluster", sono le seguenti: Retail 1, Retail 2, Retail 3, Instit 1, Instit 2 e RAM.

Per i comparti attualmente offerti in sottoscrizione possono essere emesse le seguenti classi di azioni.

Classi di azioni appartenenti al Cluster **RETAIL 1**:

1. **azioni di classe B:** azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni.
2. **azioni di classe C_H:** azioni a capitalizzazione denominate in CHF con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni.
3. **azioni di classe D_H:** azioni a capitalizzazione denominate in USD con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni.
4. **azioni di classe E_H:** azioni a capitalizzazione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni.

Classi di azioni appartenenti al Cluster **RETAIL 2**:

5. **azioni di classe F:** azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni e che si distinguono per una diversa struttura delle spese e delle commissioni, come specificato nella scheda informativa di ciascun comparto.
6. **azioni di classe F_D:** azioni a distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto che, di norma, conferiscono al titolare il diritto di ricevere un dividendo in contanti, come descritto nello statuto allegato al presente Prospetto informativo e che si distinguono per una diversa struttura delle spese e delle commissioni, come specificato nella scheda informativa di ciascun comparto.
7. **azioni di classe G_H:** azioni a capitalizzazione denominate in CHF con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni.
8. **azioni di classe H_H:** azioni a capitalizzazione denominate in USD con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni.
9. **azioni di classe J_H:** azioni a capitalizzazione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni.
10. **azioni di classe J_{DH}:** azioni a distribuzione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, conferiscono al titolare il diritto di ricevere un dividendo in contanti, come descritto nello statuto allegato al presente Prospetto informativo.
11. **azioni di classe L_H:** azioni a capitalizzazione denominate in SEK con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni.

Classi di azioni appartenenti al Cluster **RETAIL 3**:

12. **azioni di classe U:** azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto offerte agli investitori sia privati che istituzionali. Queste azioni saranno offerte agli investitori privati esclusivamente tramite partner di distribuzione che offrono servizi indipendenti di gestione di portafogli e/o di consulenza per gli investimenti. Sono inoltre idonee e accessibili tramite partner di distribuzione di paesi nei quali la ricezione e la ritenuta di vantaggi sono oggetto di divieto regolamentare e tramite partner di distribuzione che offrono servizi di consulenza per gli investimenti in modo non indipendente e che, sulla base di accordi di commissione negoziati individualmente con i loro clienti, non ricevono e non trattengono commissioni (per i partner di distribuzione dell'Unione europea, tali servizi sono definiti dalla direttiva MiFID II).

Inoltre, la Società di gestione non effettuerà alcun versamento di commissioni su tali azioni, anche se nessun divieto legale impedisce agli intermediari finanziari o partner di distribuzione di ricevere tali pagamenti.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso provenienti da intermediari finanziari, partner di distribuzione o simili che, ai sensi della legge o della regolamentazione, non sono idonei o non desiderano percepire pagamenti di commissioni o versamenti analoghi;

13. **azioni di classe U_D:** azioni a distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto offerte agli investitori sia privati che istituzionali. Queste azioni saranno offerte agli investitori privati esclusivamente tramite partner di distribuzione che offrono servizi indipendenti di gestione

di portafogli e/o di consulenza per gli investimenti. Sono inoltre idonee e accessibili tramite partner di distribuzione di paesi nei quali la ricezione e la ritenuta di vantaggi sono oggetto di divieto regolamentare e tramite partner di distribuzione che offrono servizi di consulenza per gli investimenti in modo non indipendente e che, sulla base di accordi di commissione negoziati individualmente con i loro clienti, non ricevono e non trattengono commissioni (per i partner di distribuzione dell'Unione europea, tali servizi sono definiti dalla direttiva MiFID II).

Inoltre, la Società di gestione non effettuerà alcun versamento di commissioni su tali azioni, anche se nessun divieto legale impedisce agli intermediari finanziari o partner di distribuzione di ricevere tali pagamenti.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso provenienti da intermediari finanziari, partner di distribuzione o simili che, ai sensi della legge o della regolamentazione, non sono idonei o non desiderano percepire pagamenti di commissioni o versamenti analoghi;

14. azioni di classe U_H (CHF): azioni a capitalizzazione denominate in CHF con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto, offerte agli investitori sia privati che istituzionali. Queste azioni saranno offerte agli investitori privati esclusivamente tramite partner di distribuzione che offrono servizi indipendenti di gestione di portafogli e/o di consulenza per gli investimenti. Sono inoltre idonee e accessibili tramite partner di distribuzione di paesi nei quali la ricezione e la ritenuta di vantaggi sono oggetto di divieto regolamentare e tramite partner di distribuzione che offrono servizi di consulenza per gli investimenti in modo non indipendente e che, sulla base di accordi di commissione negoziati individualmente con i loro clienti, non ricevono e non trattengono commissioni (per i partner di distribuzione dell'Unione europea, tali servizi sono definiti dalla direttiva MiFID II).

Inoltre, la Società di gestione non effettuerà alcun versamento di commissioni su tali azioni, anche se nessun divieto legale impedisce agli intermediari finanziari o partner di distribuzione di ricevere tali pagamenti.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso provenienti da intermediari finanziari, partner di distribuzione o simili che, ai sensi della legge o della regolamentazione, non sono idonei o non desiderano percepire pagamenti di commissioni o versamenti analoghi;

15. azioni di classe U_H (GBP): azioni a capitalizzazione denominate in GBP con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto, offerte agli investitori sia privati che istituzionali. Queste azioni saranno offerte agli investitori privati esclusivamente tramite partner di distribuzione che offrono servizi indipendenti di gestione di portafogli e/o di consulenza per gli investimenti. Sono inoltre idonee e accessibili tramite partner di distribuzione di paesi nei quali la ricezione e la ritenuta di vantaggi sono oggetto di divieto regolamentare e tramite partner di distribuzione che offrono servizi di consulenza per gli investimenti in modo non indipendente e che, sulla base di accordi di commissione negoziati individualmente con i loro clienti, non ricevono e non trattengono commissioni (per i partner di distribuzione dell'Unione europea, tali servizi sono definiti dalla direttiva MiFID II).

Inoltre, la Società di gestione non effettuerà alcun versamento di commissioni su tali azioni, anche se nessun divieto legale impedisce agli intermediari finanziari o partner di distribuzione di ricevere tali pagamenti.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso provenienti da intermediari finanziari, partner di distribuzione o simili che, ai sensi della legge o della regolamentazione, non sono idonei o non desiderano percepire pagamenti di commissioni o versamenti analoghi;

16. azioni di classe U_H (SEK): azioni a capitalizzazione denominate in SEK con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto, offerte agli investitori sia privati che istituzionali. Queste azioni saranno offerte agli investitori privati esclusivamente tramite partner di distribuzione che offrono servizi indipendenti di gestione di portafogli e/o di consulenza per gli investimenti. Sono inoltre idonee e accessibili tramite partner di distribuzione di paesi nei quali la ricezione e la ritenuta di vantaggi sono oggetto di divieto regolamentare e tramite partner di distribuzione che offrono servizi di consulenza per gli investimenti in modo non indipendente e che, sulla base di accordi di commissione negoziati individualmente con i loro clienti, non ricevono e non trattengono commissioni (per i partner di

distribuzione dell'Unione europea, tali servizi sono definiti dalla direttiva MiFID II).

Inoltre, la Società di gestione non effettuerà alcun versamento di commissioni su tali azioni, anche se nessun divieto legale impedisce agli intermediari finanziari o partner di distribuzione di ricevere tali pagamenti.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso provenienti da intermediari finanziari, partner di distribuzione o simili che, ai sensi della legge o della regolamentazione, non sono idonei o non desiderano percepire pagamenti di commissioni o versamenti analoghi;

17. azioni di classe U_H (USD): azioni a capitalizzazione denominate in USD con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto, offerte agli investitori sia privati che istituzionali. Queste azioni saranno offerte agli investitori privati esclusivamente tramite partner di distribuzione che offrono servizi indipendenti di gestione di portafogli e/o di consulenza per gli investimenti. Sono inoltre idonee e accessibili tramite partner di distribuzione di paesi nei quali la ricezione e la ritenuta di vantaggi sono oggetto di divieto regolamentare e tramite partner di distribuzione che offrono servizi di consulenza per gli investimenti in modo non indipendente e che, sulla base di accordi di commissione negoziati individualmente con i loro clienti, non ricevono e non trattengono commissioni (per i partner di distribuzione dell'Unione europea, tali servizi sono definiti dalla direttiva MiFID II).

Inoltre, la Società di gestione non effettuerà alcun versamento di commissioni su tali azioni, anche se nessun divieto legale impedisce agli intermediari finanziari o partner di distribuzione di ricevere tali pagamenti.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso provenienti da intermediari finanziari, partner di distribuzione o simili che, ai sensi della legge o della regolamentazione, non sono idonei o non desiderano percepire pagamenti di commissioni o versamenti analoghi;

18. azioni di classe U_H (EUR): azioni a capitalizzazione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto, offerte agli investitori sia privati che istituzionali. Queste azioni saranno offerte agli investitori privati esclusivamente tramite partner di distribuzione che offrono servizi indipendenti di gestione di portafogli e/o di consulenza per gli investimenti. Sono inoltre idonee e accessibili tramite partner di distribuzione di paesi nei quali la ricezione e la ritenuta di vantaggi sono oggetto di divieto regolamentare e tramite partner di distribuzione che offrono servizi di consulenza per gli investimenti in modo non indipendente e che, sulla base di accordi di commissione negoziati individualmente con i loro clienti, non ricevono e non trattengono commissioni (per i partner di distribuzione dell'Unione europea, tali servizi sono definiti dalla direttiva MiFID II).

Inoltre, la Società di gestione non effettuerà alcun versamento di commissioni su tali azioni, anche se nessun divieto legale impedisce agli intermediari finanziari o partner di distribuzione di ricevere tali pagamenti.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso provenienti da intermediari finanziari, partner di distribuzione o simili che, ai sensi della legge o della regolamentazione, non sono idonei o non desiderano percepire pagamenti di commissioni o versamenti analoghi;

19. azioni di classe U_{DH} (EUR): azioni a distribuzione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto, offerte agli investitori sia privati che istituzionali. Queste azioni saranno offerte agli investitori privati esclusivamente tramite partner di distribuzione che offrono servizi indipendenti di gestione di portafogli e/o di consulenza per gli investimenti. Sono inoltre idonee e accessibili tramite partner di distribuzione di paesi nei quali la ricezione e la ritenuta di vantaggi sono oggetto di divieto regolamentare e tramite partner di distribuzione che offrono servizi di consulenza per gli investimenti in modo non indipendente e che, sulla base di accordi di commissione negoziati individualmente con i loro clienti, non ricevono e non trattengono commissioni (per i partner di distribuzione dell'Unione europea, tali servizi sono definiti dalla direttiva MiFID II).

Inoltre, la Società di gestione non effettuerà alcun versamento di commissioni su tali azioni, anche se nessun divieto legale impedisce agli intermediari finanziari o partner di distribuzione di ricevere tali pagamenti.

La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso provenienti da intermediari finanziari, partner di distribuzione o simili che, ai sensi della legge o della regolamentazione, non sono idonei o non desiderano percepire pagamenti di commissioni o versamenti analoghi;

Classi di azioni appartenenti al Cluster **RETAIL 4**:

20. **azioni di classe X**: azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto;
21. **azioni di classe X (EUR)**: azioni a capitalizzazione denominate in **EUR** senza copertura del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto;
22. **azioni di classe X_H (EUR)**: azioni a capitalizzazione denominate in **EUR** con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto;
23. **azioni di classe XB**: azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto e conformi al modello delle commissioni di ingresso condizionale differite, cfr. le informazioni supplementari riportate più avanti. L'accesso a questa classe di azioni è soggetto all'approvazione della Società di gestione. Il trasferimento delle azioni di questa classe da un conto all'altro non è permessa, salvo approvazione della Società di gestione;
24. **azioni di classe XB_H (EUR)**: azioni a capitalizzazione denominate in **EUR** con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e conformi al modello delle commissioni di ingresso condizionale differite, cfr. le informazioni supplementari. L'accesso a questa classe di azioni è soggetto all'approvazione della Società di gestione. Il trasferimento delle azioni di questa classe da un conto all'altro non è permessa, salvo approvazione della Società di gestione;---

Classi di azioni appartenenti al Cluster **RETAIL 5**:

25. **azioni di classe XN**: azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto;
26. **azioni di classe XN (EUR)**: azioni a capitalizzazione denominate in **EUR** senza copertura del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto;
27. **azioni di classe XN_H (EUR)**: azioni a capitalizzazione denominate in **EUR** con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto;

Classi di azioni appartenenti al Cluster **RETAIL 6**:

28. **azioni di classe XI_D**: azioni a distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto e soggette all'applicazione di una Commissione di collocamento, cfr. schede informative dei comparti. L'accesso a questa classe di azioni è soggetto all'approvazione della Società di gestione. Il trasferimento delle azioni di questa classe da un conto all'altro non è permessa, salvo approvazione della Società di gestione;
29. **azioni di classe XM_D**: azioni a distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto e soggette all'applicazione di una Commissione di collocamento, cfr. schede informative dei comparti. L'accesso a questa classe di azioni è soggetto all'approvazione della Società di gestione. Il trasferimento delle azioni di questa classe da un conto all'altro non è permessa, salvo approvazione della Società di gestione;
30. **azioni di classe XS1_D**: azioni a distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto e soggette all'applicazione di una Commissione di collocamento, cfr. schede informative dei comparti. L'accesso a questa classe di azioni è soggetto all'approvazione della Società di gestione. Il trasferimento delle azioni di questa classe da un conto all'altro non è permessa, salvo

approvazione della Società di gestione;

31. **azioni di classe XS2_D**: azioni a distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto e soggette all'applicazione di una Commissione di collocamento, cfr. schede informative dei comparti. L'accesso a questa classe di azioni è soggetto all'approvazione della Società di gestione. Il trasferimento delle azioni di questa classe da un conto all'altro non è permessa, salvo approvazione della Società di gestione;

Classi di azioni appartenenti al Cluster **INSTIT 1**:

32. **azioni di classe PI**: azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto, riservate esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi dell'Articolo 174(2) della Legge del 2012 che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.

Classi di azioni appartenenti al Cluster **INSTIT 2**:

33. **azioni di classe I**: azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto, riservate esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi dell'Articolo 174(2) della Legge del 2012 che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
34. **azioni di classe I_N**: azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto, riservate esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi dell'Articolo 174(2) della Legge del 2012 che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
35. **azioni di classe I_{DN}**: azioni a distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto, riservate esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi dell'Articolo 174(2) della Legge del 2012 che, di norma, conferiscono al titolare il diritto di ricevere un dividendo in contanti, come descritto nello statuto allegato al presente Prospetto informativo. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
36. **azioni di classe I_H (CHF)**: azioni a capitalizzazione denominate in CHF con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
37. **azioni di classe I_H (SEK)**: azioni a capitalizzazione denominate in SEK con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
38. **azioni di classe I_H (USD)**: azioni a capitalizzazione denominate in USD con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.

39. **azioni di classe I_{NH} (USD):** azioni a capitalizzazione denominate in USD con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
40. **azioni di classe I_H (GBP):** azioni a capitalizzazione denominate in GBP con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
41. **azioni di classe I_H (EUR):** azioni a capitalizzazione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
42. **azioni di classe I_H (EUR):** azioni a capitalizzazione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
43. **azioni di classe I_{NH} (EUR):** azioni a capitalizzazione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
44. **azioni di classe I_{DNH} (EUR):** azioni a distribuzione denominate in EUR con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, conferiscono al titolare il diritto di ricevere un dividendo in contanti, come descritto nello statuto allegato al presente Prospetto informativo. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.

Classi di azioni appartenenti al Cluster **RAM**:

45. **azioni di classe R:** azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni, e riservate esclusivamente ad OICVM e/o altri OICR gestiti o promossi da organismi associati al gruppo RAM Active Investments SA, Genève e da organismi che hanno concluso un accordo con RAM Active Investments. L'accesso a questa classe di azioni è soggetto all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Società di gestione. Le azioni di classe R sono riservate in via esclusiva agli investitori istituzionali conformemente all'Articolo 174(2) della Legge del 2010. Questa classe di azioni beneficia di una taxe d'abonnement con aliquota ridotta, pari allo 0,01% l'anno.
46. **azioni di classe RAM:** azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni, e riservate esclusivamente agli investimenti di RAM Active Investments SA, Genève e/o delle proprie filiali. L'accesso a questa classe di azioni è soggetto all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Società di gestione.
47. **azioni di classe RAM_{CH}:** azioni a capitalizzazione denominate in CHF con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto e che, di norma, non conferiscono al detentore il diritto a un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza delle azioni, e riservate esclusivamente agli investimenti di RAM Active Investments SA, Genève, delle proprie filiali, degli organismi associati e/o dei dipendenti di tali organismi.

In ragione della volatilità dei portafogli sottostanti, la SICAV non può garantire che le azioni denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del comparto e con copertura sistematica del rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto siano totalmente coperte in qualsiasi momento dal rischio di cambio. Pertanto, non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Su richiesta degli azionisti interessati, i dividendi dovuti in relazione a ciascuna classe a distribuzione potranno essere versati in contanti o sotto forma di nuove azioni della classe in oggetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE AZIONI DI CLASSE XB E XB_H (EUR)

Le azioni di classe XB e XB_H (EUR) prevedono una Commissione di distribuzione, calcolata quotidianamente e pagata con cadenza mensile, secondo l'aliquota indicata nelle schede informative dei comparti, basata e calcolata sul patrimonio netto medio della classe di azioni e del comparto in questione. La Commissione di distribuzione contribuisce a finanziare i soggetti e gli agenti responsabili della distribuzione, della commercializzazione e del collocamento delle azioni. Questi ultimi possono pagare, in tutto o in parte, la Commissione di distribuzione agli intermediari coinvolti nella distribuzione delle azioni di classe XB e XB_H (EUR). Le azioni di classe XB e XB_H (EUR) oggetto di richieste di rimborso prima della fine del periodo di investimento previsto (di seguito, la "Data di scadenza"), definito a partire dalla data di emissione delle stesse, saranno soggette alla commissione di ingresso condizionale differita (di seguito, la "CICD"), come descritto in dettaglio di seguito.

- Le azioni di classe XB sono automaticamente convertite in corrispondenti azioni di classe X il giorno della Data di scadenza del **quarto anniversario** dalla data in cui le azioni di classe XB sono state emesse ovvero, qualora tale data non corrisponda a un Giorno di valorizzazione, nel Giorno di valorizzazione successivo;
- Le azioni di classe XB_H (EUR) sono automaticamente convertite in corrispondenti azioni di classe X_H (EUR) il giorno della Data di scadenza del **quarto anniversario** dalla data in cui le azioni di classe XB_H (EUR) sono state emesse ovvero, qualora tale data non corrisponda a un Giorno di valorizzazione, nel Giorno di valorizzazione successivo.

Tale conversione può comportare un obbligo fiscale per gli azionisti di alcuni paesi. È responsabilità degli azionisti rivolgersi al proprio consulente fiscale per ottenere una consulenza in relazione alla propria situazione.

Tutte le conversioni di azioni di classe XB e XB_H (EUR) in azioni di classe X e X_H (EUR) vengono effettuate in conformità al capitolo 11 del Prospetto informativo. Non sarà applicata alcuna CICD alle azioni di classe XB e XB_H (EUR) in caso di conversione automatica effettuata dopo la Data di scadenza definita a partire dalla data di emissione delle azioni di classe XB e XB_H (EUR). Non sarà applicata alcuna commissione di ingresso alle azioni di classe X e X_H (EUR) emesse dopo la conversione automatica delle azioni di classe XB e XB_H (EUR).

COMMISSIONE DI INGRESSO CONDIZIONALE DIFFERITA ("CICD")

Per il comparto **RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND:**

Tempo trascorso dalla sottoscrizione*:	Aliquota della CICD applicabile alle azioni di classe XB e XB _H (EUR)
da 0 a 365 giorni	4,00%
1-2 anni	3,00%
2-3 anni	2,00%
3-4 anni	1,00%
4 anni e oltre	Nessuna

* In questo caso, "sottoscrizione" indica la data di emissione delle azioni e non la data dell'ordine di sottoscrizione

Il calcolo è effettuato in modo tale da applicare la percentuale più bassa possibile. Il rimborso si basa quindi sull'aliquota della CICD applicabile alle azioni di classe XB e XB_H (EUR) detenute più a lungo dall'azionista. Pertanto, l'aliquota sarà determinata sulla base delle azioni emesse in occasione della prima sottoscrizione effettuata dall'azionista in uno dei comparti della SICAV. Fintantoché viene richiesto di convertire azioni di classe XB e XB_H (EUR) in azioni di classe XB e XB_H (EUR) di un

altro comparto gestito dalla Società di gestione, tali richieste non influiranno sulla data di emissione utilizzata per determinare l'aliquota della CICD applicabile.

Per esempio: un azionista sottoscrive 100 azioni di classe XB (o XB_H (EUR)) di un comparto al prezzo di EUR 25 per azione per un costo totale di EUR 2.500. Nel terzo anno successivo all'emissione delle azioni sottoscritte, il valore patrimoniale netto per azione corrisponde a EUR 27. Qualora l'azionista desideri effettuare un primo rimborso di 50 azioni per un totale di EUR 1.350, la CICD sarà applicata al valore patrimoniale netto per azione al momento dell'emissione delle azioni, ossia EUR 25 per azione. La CICD non si applica all'incremento del valore patrimoniale netto di EUR 2 per azione. La CICD sarà quindi calcolata sull'importo di EUR 1.250 corrispondente alle 50 azioni rimborsate, moltiplicato per il valore patrimoniale netto al momento dell'emissione delle quote (per un importo totale dei proventi del rimborso di 1.350 EUR). Sull'importo di EUR 1.250 verrà applicata un'aliquota del 2% (aliquota applicabile al terzo anno successivo all'emissione), pari a EUR 25.

Le CICD sono versate ai soggetti e agli agenti coinvolti nella distribuzione, nella commercializzazione e nel collocamento delle azioni e vengono utilizzate in tutto o in parte da questi ultimi per coprire i costi sostenuti per la fornitura di servizi relativi alla vendita, promozione e commercializzazione delle azioni di classe XB e XB_H (EUR) e per la fornitura di servizi agli azionisti da parte del personale di vendita e marketing dei soggetti e degli agenti coinvolti nella distribuzione, nella commercializzazione e nel collocamento delle azioni. La CICD (in combinazione con la Commissione di distribuzione nel caso delle azioni di classe XB e XB_H (EUR)) è destinata a finanziare l'attività di vendita senza l'addebito di una commissione di ingresso al momento della sottoscrizione iniziale.

ESENZIONE DALLA CICD

La Società di gestione esenterà da qualsiasi CICD i rimborsi delle azioni di classe XB e XB_H (EUR), qualora il rimborso venga effettuato in conformità al diritto della SICAV o della Società di gestione di liquidare il conto di un azionista ("rimborso forzoso"), come meglio specificato nell'articolo 12 dello statuto della SICAV.

La Società di gestione può, a sua esclusiva discrezione, esentare totalmente o parzialmente le sottoscrizioni dalla CICD.

La Società di gestione ha autorizzato i soggetti e gli agenti responsabili della commercializzazione e del collocamento delle azioni ad esentare, a loro piena discrezione, totalmente o parzialmente dalla CICD le sottoscrizioni effettuate dai loro clienti.

Questa struttura basata su diverse commissioni di ingresso permette agli investitori di scegliere il metodo che preferiscono per l'acquisto delle azioni, in base all'importo della sottoscrizione, al periodo di investimento previsto e alle circostanze. Gli investitori devono innanzitutto stabilire se, alla luce della loro situazione, risulti più vantaggioso pagare una commissione di ingresso e non essere soggetti alle Commissioni di distribuzione e alla CICD o se sia invece preferibile investire l'intero importo dell'investimento iniziale nel comparto e pagare successivamente le Commissioni di distribuzione e una CICD.

Tabella riassuntiva

Classe di azioni	CAP / DIS	Valuta	Hedged	Retail / Istit.	Cluster
B	CAP	Di riferimento	n.d.	Retail	RETAIL 1
C _H	CAP	CHF	HEDGED	Retail	
D _H	CAP	USD	HEDGED	Retail	
E _H	CAP	EUR	HEDGED	Retail	
F	CAP	Di riferimento	n.d.	Retail	RETAIL 2
F _D	DIS	Di riferimento	n.d.	Retail	
G _H	CAP	CHF	HEDGED	Retail	
H _H	CAP	USD	HEDGED	Retail	
J _H	CAP	EUR	HEDGED	Retail	
J _{DH}	DIS	EUR	HEDGED	Retail	
L _H	CAP	SEK	HEDGED	Retail	RETAIL 3
U	CAP	Di riferimento	n.d.	Retail	
U _D	DIS	Di riferimento	n.d.	Retail	
U _H (CHF)	CAP	CHF	HEDGED	Retail	
U _H (GBP)	CAP	GBP	HEDGED	Retail	

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
SICAV multicomparto
di diritto lussemburghese

U _H (SEK)	CAP	SEK	HEDGED	Retail	
U _H (USD)	CAP	USD	HEDGED	Retail	
U _H (EUR)	CAP	EUR	HEDGED	Retail	
U _{DH} (EUR)	DIS	EUR	HEDGED	Retail	
X	CAP	Di riferimento	n.d.	Retail	RETAIL 4
X (EUR)	CAP	EUR	NO	Retail	
X _H (EUR)	CAP	EUR	HEDGED	Retail	
XB	CAP	Di riferimento	n.d.	Retail	
XB _H (EUR)	CAP	EUR	HEDGED	Retail	RETAIL 5
XN	CAP	Di riferimento	n.d.	Retail	
XN (EUR)	CAP	EUR	NO	Retail	
XN _H (EUR)	CAP	EUR	HEDGED	Retail	
XI _D	DIS	Di riferimento	n.d.	Retail	RETAIL 6
XM _D	DIS	Di riferimento	n.d.	Retail	
XS1 _D	DIS	Di riferimento	n.d.	Retail	
XS2 _D	DIS	Di riferimento	n.d.	Retail	
PI	CAP	Di riferimento	n.d.	Istituzionale	INSTIT 1
I	CAP	Di riferimento	n.d.	Istituzionale	INSTIT 2
I _{DN}	DIS	Di riferimento	n.d.	Istituzionale	
I _N	CAP	Di riferimento	n.d.	Istituzionale	
I _H (CHF)	CAP	CHF	HEDGED	Istituzionale	
I _H (SEK)	CAP	SEK	HEDGED	Istituzionale	
I _H (USD)	CAP	USD	HEDGED	Istituzionale	
I _H (GBP)	CAP	GBP	HEDGED	Istituzionale	
I _H (EUR)	CAP	EUR	HEDGED	Istituzionale	
I _{NH} (EUR)	CAP	EUR	HEDGED	Istituzionale	
I _{DNH} (EUR)	DIS	EUR	HEDGED	Istituzionale	RAM
R	CAP	Di riferimento	n.d.	Istituzionale	
RAM	CAP	Di riferimento	n.d.	Istituzionale	
RAM _{CH}	CAP	CHF	HEDGED	Istituzionale	

Le classi di azioni disponibili nell'ambito dei comparti sono elencate nella scheda informativa relativa a ciascun comparto.

11. SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI, CONVERSIONI E TRASFERIMENTI

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti

Le sottoscrizioni, i rimborsi, le conversioni e i trasferimenti di azioni della SICAV vengono effettuati conformemente alle disposizioni dello statuto incluso nel presente Prospetto informativo e menzionate nelle schede informative relative ai comparti.

Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni vengono effettuati nella valuta della classe di azioni riportata nella scheda informativa relativa al comparto.

I moduli di sottoscrizione, di rimborso, di conversione e di trasferimento sono disponibili su semplice richiesta presso:

- il Subfornitore dell'Amministrazione centrale, EFA
- la sede legale della SICAV
- la sede legale della Società di gestione

Le richieste di sottoscrizione, di rimborso, di conversione e di trasferimento per conto della SICAV devono essere inviate a EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, 2 rue d'Alsace, P.O. Box 1725, L-1017 Lussemburgo o via fax al numero +352 48 65 61 8002 o ai soggetti abilitati a ricevere le richieste di sottoscrizione, di rimborso, di conversione e di trasferimento per conto della SICAV nei paesi nei quali le azioni della SICAV sono distribuite al pubblico.

Un comparto e/o una classe di azioni possono essere parzialmente o totalmente chiusi alle sottoscrizioni o agli ordini di conversione in entrata (ma non possono mai essere chiusi al rimborso

o alla conversione in uscita) se, a giudizio del Consiglio di amministrazione della SICAV, ciò risulta necessario al fine di tutelare gli interessi degli investitori. Tale situazione può verificarsi, in particolare, quando il comparto raggiunge una dimensione sufficientemente ampia da far sì che la capacità del mercato ne limiti lo sviluppo o che qualsiasi afflusso nel comparto possa comprometterne la performance. Qualora il Consiglio di amministrazione della SICAV ritenga che un comparto abbia raggiunto la sua capacità massima, può decidere di chiudere il comparto alle nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata senza informarne gli azionisti. I dettagli dei comparti e/o delle classi di azioni chiusi alle sottoscrizioni e alle conversioni in entrata saranno resi noti nella relazione annuale.

Si informano i sottoscrittori che determinati comparti o classi di azioni possono non essere accessibili a tutte le categorie di investitori. La SICAV si riserva pertanto il diritto di limitare la sottoscrizione o l'acquisizione di alcuni comparti o classi di azioni a investitori che soddisfano determinati criteri stabiliti dalla SICAV. Tra l'altro, questi criteri possono riguardare il paese di residenza degli investitori, al fine di consentire alla SICAV di conformarsi alla legislazione, agli usi, alle prassi commerciali, alle implicazioni fiscali o ad altre circostanze relative ai paesi in questione, oppure possono essere relativi alla qualifica dell'investitore (come, a titolo esemplificativo, la qualifica di investitore istituzionale).

Disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Conformemente alle norme internazionali e alle leggi e regolamenti applicabili in Lussemburgo in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, i professionisti del settore finanziario sono soggetti a obblighi finalizzati a prevenire l'utilizzo degli organismi di investimento collettivo del risparmio con finalità di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Ai sensi di tali disposizioni, la SICAV, l'Amministrazione centrale o qualsiasi soggetto debitamente incaricato deve, di norma, identificare il sottoscrittore conformemente alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi. La SICAV, l'Amministrazione centrale o qualsiasi soggetto debitamente incaricato può richiedere al sottoscrittore qualsiasi documento e qualsivoglia informazione ritenuta necessaria per procedere a tale identificazione.

In caso di ritardo o di mancata fornitura di tali documenti o informazioni, la richiesta di sottoscrizione (di rimborso, di conversione o di trasferimento) potrà essere respinta dalla SICAV, dall'Amministrazione centrale o da qualsiasi soggetto incaricato. Né la SICAV né l'Amministrazione centrale o qualsiasi soggetto incaricato potranno essere ritenuti responsabili (1) del rifiuto di accettare una richiesta, (2) del ritardo nel trattamento di una richiesta o (3) della decisione di sospendere il pagamento relativo a una richiesta accettata per la quale l'investitore non abbia fornito i documenti o le informazioni richiesti o abbia fornito documenti o informazioni incompleti.

Inoltre, agli azionisti potranno essere richiesti documenti complementari o aggiornati conformemente agli obblighi di controllo e di vigilanza permanenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Limitazioni alla sottoscrizione e al trasferimento di azioni

La commercializzazione delle azioni della SICAV può essere soggetta a limitazioni in determinate giurisdizioni. I soggetti in possesso del Prospetto informativo dovranno informarsi presso la Società di gestione in merito a eventuali limitazioni e impegnarsi a rispettarle.

Il Prospetto informativo non costituisce un'offerta pubblica o una sollecitazione all'acquisto di azioni della SICAV rivolte a soggetti in giurisdizioni nelle quali tale offerta pubblica delle azioni della SICAV non sia autorizzata o in relazioni ai quali si possa considerare che tale offerta non sia autorizzata.

Inoltre, la SICAV ha il diritto:

- di respingere a sua discrezione una richiesta di sottoscrizione di azioni;
- di procedere al rimborso forzoso di azioni conformemente alle disposizioni dello statuto.

Limitazioni alla sottoscrizione e al trasferimento di azioni applicabili agli investitori statunitensi

Nessun comparto è stato né sarà registrato ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 ("Legge del 1933") o di qualsiasi legge sui valori mobiliari di qualsiasi Stato o dipartimento statunitense o dei territori, possedimenti o altre regioni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti d'America, in particolare il Commonwealth of Puerto Rico ("Stati Uniti"), e le azioni di tali comparti possono essere offerte, vendute o cedute solo conformemente alle disposizioni della Legge del 1933 e delle leggi sui valori mobiliari di tali Stati o altri territori.

Alcune limitazioni si applicano, inoltre, a ogni trasferimento successivo di comparti negli Stati Uniti a o per conto di soggetti statunitensi (US Persons, come definiti nel *Regolamento S della Legge del 1933*, di seguito i "Soggetti statunitensi"), ossia di qualsiasi soggetto residente negli Stati Uniti, persona giuridica, società di persone o altro organismo costituito negli Stati Uniti o ai sensi della legislazione statunitense (compreso il patrimonio di tali organismi costituito negli Stati Uniti o ai sensi della legislazione di tale paese). La SICAV non è né sarà registrata negli Stati Uniti ai sensi dello *United States Investment Company Act del 1940* e successive modifiche.

Gli azionisti sono tenuti a comunicare immediatamente alla SICAV la loro appartenenza alla categoria dei Soggetti statunitensi o l'eventuale detenzione di classi di azioni per conto o a beneficio di Soggetti statunitensi, o comunque in violazione di qualsiasi legislazione o regolamentazione oppure in circostanze che hanno o possono avere conseguenze di natura regolamentare o fiscale sfavorevoli al comparto o agli azionisti o contrarie agli interessi della SICAV. Qualora il Consiglio di amministrazione della SICAV venga a conoscenza del fatto che un azionista (a) è un Soggetto statunitense o detiene classi di azioni per conto di un Soggetto statunitense, (b) detiene classi di azioni in violazione di qualsiasi legislazione o regolamentazione oppure in circostanze che hanno o possono avere conseguenze di natura regolamentare o fiscale sfavorevoli alla SICAV o agli azionisti o contrarie agli interessi della SICAV, quest'ultima ha il diritto di procedere al rimborso forzoso delle azioni interessate, conformemente alle disposizioni dello statuto.

Prima di procedere alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni della SICAV, gli investitori sono invitati a consultare il proprio consulente legale, fiscale e finanziario, commercialista o qualsiasi altro consulente professionale.

Market Timing / Late Trading

Conformemente alle disposizioni legali e regolamentari applicabili, la SICAV non autorizza le pratiche associate al Market timing e al Late trading. La SICAV si riserva il diritto di respingere le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione di un investitore che la SICAV sospetti di tali pratiche e si riserva il diritto di adottare le misure eventualmente necessarie per tutelare gli azionisti della SICAV. Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni vengono effettuati a valore patrimoniale netto incerto.

12. OBBLIGHI E VINCOLI DERIVANTI DAL FATCA E DAL CRS

Questo capitolo fornisce informazioni di carattere generale sull'impatto sulla SICAV di due importanti regolamentazioni (FATCA e CRS), il cui obiettivo è la lotta all'evasione fiscale. Si raccomanda **agli investitori attuali e futuri della SICAV di rivolgersi al proprio consulente fiscale al fine di determinare quali conseguenze potrebbero avere le regolamentazioni FATCA/CRS sui loro investimenti nella SICAV.**

Introduzione generale agli obblighi legati al FATCA

Il Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") prevede che le istituzioni finanziarie non statunitensi ("Istituzioni finanziarie non statunitensi" o "FFI") forniscano informazioni relative a taluni soggetti statunitensi in possesso di conti o investimenti presso di loro o che siano beneficiari economici di tali conti o investimenti (i "Conti statunitensi oggetto di comunicazione").

Conformemente alla Legge lussemburghese del 24 luglio 2015 che recepisce l'Accordo intergovernativo sottoscritto il 28 marzo 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America (la "Regolamentazione FATCA lussemburghese"), le FFI lussemburghesi sono tenute a

fornire annualmente all'Administration des Contributions Directes ("ACD") informazioni personali e finanziarie (le "Informazioni", così come definite nella sezione "Disposizioni relative alla Protezione dei dati") legate, in particolare, all'identificazione delle attività detenute e dei pagamenti effettuati (i) presso soggetti statunitensi specificati ("Specified US Person", così come definiti all'interno della Regolamentazione FATCA), (ii) a talune entità non finanziarie estere ("NFFE") detenute sostanzialmente da soggetti statunitensi specificati e (iii) alle FFI che non rispettino la regolamentazione FATCA loro applicabile ("Istituzioni finanziarie non partecipanti" o "NPFFI") (collettivamente, i "Soggetti statunitensi oggetto di comunicazione").

La SICAV si definisce come una FFI lussemburghese ed è pertanto soggetta alle disposizioni della Regolamentazione FATCA lussemburghese.

Introduzione generale agli obblighi legati al CRS

Lo Standard comune di comunicazione di informazioni (il "Common Reporting Standard" o "CRS"), così come definito nell'Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti finanziari ("Multilateral Competent Authority Agreement" o "MCAA") firmato dal Lussemburgo il 29 ottobre 2014, nonché nella Legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 sul CRS (collettivamente la "Regolamentazione CRS lussemburghese"), prevede che le istituzioni finanziarie lussemburghesi (le "FI lussemburghesi") forniscano le informazioni relative a taluni soggetti in possesso di conti o che siano beneficiari economici di tali conti o investimenti (i "Soggetti tenuti a presentare una dichiarazione CRS").

Conformemente alla Regolamentazione CRS lussemburghese, le istituzioni finanziarie lussemburghesi sono tenute a fornire annualmente all'ACD informazioni personali e finanziarie (le "Informazioni", così come definite nella sezione "Disposizioni relative alla Protezione dei dati") legate, in particolare, all'identificazione delle attività detenute e dei pagamenti effettuati presso (i) Soggetti tenuti a presentare una dichiarazione CRS e (ii) soggetti che detengono il controllo di talune entità non finanziarie ("NFE"), che siano essi stessi Soggetti tenuti a presentare una dichiarazione CRS.

La SICAV si definisce come una FI lussemburghese ed è pertanto soggetta alle disposizioni della Regolamentazione CRS lussemburghese

Status della SICAV ai sensi del FATCA e del CRS ("status della SICAV")

La SICAV ha scelto di essere trattata come un Veicolo di investimento collettivo ai sensi della Regolamentazione FATCA lussemburghese e come un'istituzione finanziaria comunicante ("FI comunicante") ai sensi della Regolamentazione CRS lussemburghese.

Conseguenze dello status di SICAV sugli investitori attuali e futuri

I riferimenti all'obbligo degli investitori attuali e futuri di fornire talune informazioni e documenti giustificativi alla SICAV devono essere intesi come l'obbligo di fornire tali informazioni e documenti giustificativi alla SICAV o a European Fund Administration in qualità di delegato dell'agente di trasferimento e conservatore del registro della SICAV.

La capacità della SICAV di ottemperare agli obblighi della Regolamentazione FATCA lussemburghese e/o della Regolamentazione CRS lussemburghese dipenderà dalla capacità degli investitori attuali e futuri di fornire le Informazioni e i documenti giustificativi alla SICAV affinché quest'ultima possa, tra l'altro, determinare lo status degli investitori attuali e futuri ai sensi del FATCA e del CRS.

Lo status della SICAV implica che essa accetterà solo determinate categorie di investitori, descritte nella sezione "Criteri di ammissibilità della SICAV", e non accetterà investitori che non le abbiano fornito le Informazioni e i documenti giustificativi richiesti dalla Regolamentazione FATCA lussemburghese e/o dalla Regolamentazione CRS lussemburghese.

Se, al momento del ricevimento da parte della SICAV della richiesta di sottoscrizione, dovesse risultare che l'investitore non ha ancora fornito alla SICAV le Informazioni e i documenti giustificativi richiesti, la richiesta di sottoscrizione sarà rifiutata e differita per un periodo di tempo limitato (il "periodo di grazia"), fino a quando la SICAV non avrà ricevuto le Informazioni e i documenti

giustificativi richiesti. La richiesta di sottoscrizione sarà accettata e sarà considerata ricevuta dalla SICAV:

- (i) a decorrere dal momento in cui la SICAV avrà ricevuto le Informazioni e i documenti giustificativi richiesti nel corso del periodo di grazia;
- (ii) quando la SICAV avrà ricevuto le Informazioni e i documenti giustificativi richiesti;
- (iii) e quando la SICAV avrà accettato l'investitore.

Alla data del prospetto informativo, il periodo di grazia è fissato a 90 giorni di calendario, ma potrà essere modificato o annullato in qualsiasi momento, a discrezione della SICAV o se richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

In questo caso, in seguito all'accettazione di un investitore, la richiesta di sottoscrizione sarà elaborata secondo la procedura descritta nel prospetto informativo della SICAV.

Nel caso in cui l'investitore non fornisca alla SICAV le Informazioni e i documenti giustificativi entro la fine del periodo di grazia, la richiesta di sottoscrizione sarà definitivamente annullata senza che all'investitore sia dovuto alcun risarcimento o sia rimborsata alcuna spesa di sottoscrizione.

Si informano gli investitori futuri che, oltre alle Informazioni e ai documenti giustificativi richiesti ai sensi della Regolamentazione FATCA lussemburghese e/o della Regolamentazione CRS lussemburghese, potrebbe essere loro richiesto di trasmettere informazioni e documenti giustificativi supplementari in virtù di altri regolamenti e leggi applicabili, in particolare della regolamentazione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

Inoltre, lo status della SICAV presuppone l'obbligo per la stessa di riesaminare regolarmente gli status FATCA e CRS dei propri investitori. La SICAV otterrà e verificherà le Informazioni e i documenti giustificativi di tutti i suoi investitori. A tale proposito, ciascun investitore accetta e si impegna a fornire determinate Informazioni e documenti giustificativi, così come richiesti dalla Regolamentazione FATCA lussemburghese e dalla Regolamentazione CRS lussemburghese, e in particolare, per quanto riguarda determinate categorie di NFFE/NFE, le Informazioni e i documenti giustificativi relativi ai soggetti che detengono il controllo di tali NFFE/NFE. Analogamente, ciascun investitore accetta e si impegna a informare attivamente la SICAV, entro il termine di novanta giorni, di eventuali variazioni delle informazioni fornite nonché dei documenti giustificativi (come, ad esempio, un nuovo recapito postale o un nuovo indirizzo di residenza) che potrebbero comportare una modifica dello status FATCA o CRS dell'investitore e che, nel caso di determinate NFFE/NFE, potrebbero modificare lo status dei soggetti che detengono il controllo di tali NFFE/NFE (i "Soggetti che detengono il controllo" o "Controlling Persons"¹).

Ciascun Soggetto statunitense oggetto di comunicazione e/o Soggetto tenuto a presentare una dichiarazione CRS sarà segnalato all'ACD, che potrà successivamente trasmettere le Informazioni all'autorità fiscale competente, ovvero, ai sensi del FATCA, lo U.S. Department of the Treasury.

In caso di mancata ricezione delle Informazioni e dei documenti giustificativi dell'investitore, la SICAV è autorizzata, a sua esclusiva discrezione, ovvero potrebbe vedersi obbligata ad adottare determinate misure al fine di ottemperare alla Regolamentazione FATCA lussemburghese e alla Regolamentazione CRS lussemburghese. Tali misure (i) possono includere la divulgazione all'ACD delle Informazioni dell'investitore in questione e, se del caso, di (un) determinato/i Soggetto/i che detiene/detengono il controllo dell'investitore e (ii) possono implicare il prelievo di qualsivoglia

¹ L'espressione "Soggetti che detengono il controllo" designa le persone fisiche che esercitano un controllo su un'Entità. Nel caso di un trust, questa espressione designa il o i costituenti, il o i trustee, la o le persone eventualmente incaricate di vigilare sul trustee, il o i beneficiari oppure la o le categorie di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che eserciti in ultima istanza un controllo effettivo sul trust e, nel caso di un istituto giuridico diverso da un trust, l'espressione designa le persone in una posizione equivalente o analoga. L'espressione "Soggetti che detengono il controllo" deve essere interpretata in conformità alle raccomandazioni del GAFI.

imposta o penale a carico della SICAV in conseguenza del mancato invio da parte di tale investitore delle Informazioni e dei documenti giustificativi richiesti.

Inoltre, la SICAV può procedere, a sua esclusiva discrezione, al rimborso forzoso delle quote di un investitore ovvero rifiutare gli ordini di sottoscrizione di qualsivoglia investitore che ritenga possano compromettere il suo status.

Criteri di ammissibilità degli investitori nella SICAV

Lo status della SICAV ai sensi della Regolamentazione FATCA lussemburghese e della Regolamentazione CRS lussemburghese comporta determinati obblighi e restrizioni per gli investitori attuali e futuri della SICAV, come specificato di seguito.

Per evitare che la SICAV si assuma qualsivoglia responsabilità, o sia soggetta a una tassazione o a qualsiasi altro svantaggio o vincolo derivante dalla Regolamentazione FATCA lussemburghese e dalla Regolamentazione CRS lussemburghese, le quote della SICAV, ad esclusiva discrezione di quest'ultima, possono essere offerte, vendute e trasferite unicamente a ovvero detenute unicamente da investitori idonei. Gli investitori idonei sono i seguenti:

(i) Beneficiari economici esonerati ai sensi del FATCA, qualora non siano Soggetti tenuti a presentare una dichiarazione CRS, ai sensi della Regolamentazione CRS lussemburghese;

(ii) NFFE attive ai sensi del FATCA ed NFE attive che non siano Soggetti tenuti a presentare una dichiarazione CRS, ai sensi della Regolamentazione CRS lussemburghese;

(iii) Soggetti statunitensi che non siano né 1) Soggetti statunitensi specificati ai sensi della Regolamentazione FATCA né 2) Entità di investimento statunitensi come definite nell'allegato I, sezione VIII A 6 b) della Regolamentazione CRS lussemburghese, tra cui (un) determinato/i Soggetto/i che detiene/detengono il controllo e che si configura/configurano come Soggetto tenuto a presentare una dichiarazione CRS ai sensi della Regolamentazione CRS lussemburghese;

(ii) FFI non considerate NPFFI ai sensi del FATCA e FI diverse dalle Entità di investimento situate in un paese che non applica la Regolamentazione CRS lussemburghese e con (un) determinato/i Soggetto/i che detiene/detengono il controllo che si configura/configurano come Soggetto tenuto a presentare una dichiarazione CRS ai sensi della Regolamentazione CRS lussemburghese.

Di conseguenza, alcuni investitori non saranno accettati come azionisti della SICAV. In particolare, non saranno accettate le persone fisiche e le NFFE/NFE passive. Tali investitori sono invitati a partecipare alla SICAV attraverso una FFI/FI diversa da una NPFFI.

Qualora, nonostante tutto, accadesse, ad esempio in ragione di un cambiamento delle circostanze, che un investitore fosse definito come non idoneo, la SICAV dovrà adottare le misure necessarie, in particolare (i) la trasmissione all'ACD delle Informazioni sull'investitore in questione e (ii) il rimborso forzoso delle azioni detenute dall'investitore in questione, il che potrebbe costituire un impedimento alla continuazione del rapporto commerciale tra la SICAV e l'investitore.

13. DETERMINAZIONE E CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

La valutazione del patrimonio netto di ciascun comparto della SICAV e la determinazione del valore patrimoniale netto ("NAV") per azione vengono effettuate conformemente alle disposizioni dello statuto in ogni giorno di valorizzazione indicato nella scheda informativa relativa al comparto ("Giorno di valorizzazione").

Il NAV di un'azione, qualunque sia il comparto o la classe di azioni cui appartenga, sarà determinato nella valuta della rispettiva classe di azioni.

Swing pricing

Lo swing pricing permette ai diversi comparti della SICAV di regolare i costi di transazione derivanti dalle sottoscrizioni e dai rimborsi per gli investitori entranti e uscenti. In linea di principio,

L'applicazione dello swing pricing permette agli investitori esistenti di non sostenere più i costi di transazione generati dalle sottoscrizioni e dai rimborsi, poiché tali costi vengono integrati direttamente nel calcolo del Valore patrimoniale netto attraverso l'applicazione di un fattore prestabilito (lo "Swing factor") e sono addebitati agli investitori entranti e uscenti.

Gli Swing factor utilizzati per la rettifica del valore patrimoniale netto sono calcolati in base alle spese di intermediazione esterne, alle imposte e alle commissioni nonché ai differenziali stimati tra i corsi denaro e lettera delle operazioni eseguite dal comparto a seguito delle sottoscrizioni e dei rimborsi di azioni.

La rettifica del valore patrimoniale netto sarà effettuata unicamente al superamento di una soglia predefinita. Il Consiglio di amministrazione della SICAV determina una soglia per le sottoscrizioni o i rimborsi netti che fa scattare l'applicazione dello Swing factor. Detta soglia viene fissata per ciascun comparto ed è espressa sotto forma di percentuale del patrimonio netto complessivo del comparto interessato.

L'orientamento dello swing dipende dai flussi netti di capitali applicabili al valore patrimoniale netto. In caso di afflussi netti di capitali, lo Swing factor relativo alle sottoscrizioni di azioni del comparto viene sommato al Valore patrimoniale netto e, in caso di rimborsi netti, lo Swing factor relativo ai rimborsi di azioni del comparto in questione viene detratto dal Valore patrimoniale netto. In entrambi i casi, a tutti gli investitori entranti e uscenti a una certa data sarà applicato il medesimo Valore patrimoniale netto.

Il valore dello Swing Factor sarà determinato dal Consiglio di amministrazione della SICAV e potrà variare da un comparto all'altro, senza tuttavia superare il 3% del Valore patrimoniale netto non rettificato.

La performance e i dati storici relativi al portafoglio sono elaborati in base al valore patrimoniale netto non rettificato.

14. USO DI INDICI DI RIFERIMENTO

Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (il "Regolamento sugli indici di riferimento") si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In conformità con i requisiti del Regolamento sugli indici di riferimento:

- i comparti della Sicav possono usare indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione europea e incluso nel registro di cui all'articolo 36 del Regolamento sugli indici di riferimento (il "Registro"), o è un indice di riferimento incluso nel Registro.
- la Società di gestione ha redatto e mantiene aggiornato un piano di emergenza che descrive le azioni che intende intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detto piano di emergenza descrive uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione dell'indice di riferimento del quale è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide.

Se uno o più indici di riferimento utilizzati da un comparto ("Indice/i di riferimento") dovesse subire sostanziali variazioni o qualora lo stesso cessi di essere fornito, il piano di emergenza deciso dalla Società di gestione prevede la sostituzione di tale/i Indice/i di riferimento con (un) indice/i di sostituzione ("Indice/i di riferimento sostitutivo/i").

Il piano di emergenza può essere fornito gratuitamente, dietro richiesta degli azionisti, presso la sede legale della Società di gestione.

15. REGIME FISCALE DELLA SICAV E DEGLI AZIONISTI

Regime fiscale della SICAV

Ai sensi della legislazione in vigore, la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese.

Tuttavia, è soggetta a una "taxe d'abonnement" pari allo 0,05% annuo pagabile trimestralmente in base al patrimonio netto della SICAV nell'ultimo giorno di ciascun trimestre. Il patrimonio netto investito in OICR già soggetti alla "taxe d'abonnement" è esente dal pagamento di tale imposta. Le classi di azioni riservate agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174(2) della Legge del 2010 ed elencate nel capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo sono soggette a una "taxe d'abonnement" ridotta pari allo 0,01%.

Nei vari paesi la SICAV sarà soggetta a eventuali ritenute alla fonte, non necessariamente recuperabili, applicabili a redditi, dividendi e interessi percepiti nell'ambito dei suoi investimenti in tali paesi.

Infine, la SICAV può essere soggetta a imposte indirette sulle operazioni e sui servizi che le vengono fatturati in funzione delle diverse legislazioni in vigore.

Le leggi, i regolamenti e le aliquote di tassazione applicabili alla SICAV possono essere soggetti a variazioni.

Regime fiscale degli azionisti

L'impatto del regime fiscale per i potenziali investitori che intendono sottoscrivere, acquistare, detenere, convertire, vendere, trasferire o chiedere il rimborso delle azioni della SICAV dipende dalle leggi e dai regolamenti delle giurisdizioni loro applicabili. La SICAV raccomanda ai potenziali investitori e agli azionisti di informarsi e, se necessario, di richiedere una consulenza legale e fiscale indipendente sulle leggi e i regolamenti loro applicabili. Le leggi, i regolamenti e le aliquote di tassazione applicabili agli azionisti possono essere soggetti a variazioni.

Le informazioni riportate in precedenza non costituiscono una consulenza legale o fiscale e non devono essere interpretate come tale. La SICAV raccomanda agli azionisti potenziali di informarsi e, se necessario, di richiedere una consulenza sulle leggi e i regolamenti applicabili in relazione alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione, al rimborso, alla vendita, alla conversione e al trasferimento di azioni.

16. RELAZIONI FINANZIARIE

In relazione a ciascun esercizio finanziario, il 31 dicembre di ogni anno la SICAV pubblica una relazione annuale certificata dalla Società di revisione autorizzata e, il 30 giugno, una relazione semestrale non certificata.

La prima relazione annuale certificata è stata pubblicata il 31 dicembre 2007 e la prima relazione semestrale il 30 giugno 2007.

Tali relazioni finanziarie contengono, tra l'altro, bilanci di esercizio distinti per ciascun comparto. La valuta di consolidamento è l'euro.

17. INFORMAZIONI DESTINATE AGLI AZIONISTI

Il valore patrimoniale netto, il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso e di conversione di ciascuna classe di azioni sono disponibili in ogni giorno lavorativo bancario completo a Lussemburgo presso la sede legale della SICAV.

Le performance storiche dei comparti, raffigurate su un grafico che mostra gli ultimi cinque o dieci esercizi, sono riportate nelle Informazioni chiave relative a ciascuna classe di azioni.

Le modifiche dello statuto della SICAV saranno pubblicate sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations del Lussemburgo.

Nella misura di quanto richiesto dalla legislazione applicabile, gli avvisi di convocazione alle assemblee generali degli azionisti possono essere pubblicati sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations, in un mezzo di comunicazione lussemburghese a diffusione nazionale e in uno o più mezzi di comunicazione distribuiti/pubblicati negli altri paesi nei quali le azioni della SICAV sono offerte in sottoscrizione al pubblico, secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione della SICAV.

Gli altri avvisi e informazioni agli azionisti, laddove richiesti dalla legge lussemburghese e dall'autorità di regolamentazione lussemburghese, saranno inviati per iscritto o tramite qualsiasi altro mezzo come richiesto dalla legge lussemburghese.

Presso la sede legale della SICAV e presso la sede legale della Società di gestione i seguenti documenti saranno a disposizione del pubblico:

- il Prospetto informativo della SICAV, che include lo statuto e le schede informative;
- il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori della SICAV;
- le relazioni finanziarie della SICAV.

Una copia dei contratti stipulati con la Società di gestione e con il/i Gestore/i della SICAV può essere consultata gratuitamente presso la sede legale della SICAV.

18. POLITICA RETRIBUTIVA DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Ai sensi della Legge del 2010, la Società di gestione ha elaborato una politica retributiva per le categorie di personale, compresa l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio della Società di gestione o della SICAV, basata sui seguenti principi:

- a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o lo statuto della SICAV;
- b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di gestione, della SICAV e degli investitori della SICAV e comprende misure intese a evitare i conflitti di interesse;
- c) la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori della SICAV, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine della SICAV stessa e sui relativi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito sullo stesso periodo;
- d) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione.

La politica retributiva aggiornata della Società di gestione che include, a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici e l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici è disponibile sul sito web www.ram-ai.com. È possibile richiederne una copia cartacea gratuita presso la sede legale della Società di gestione.

19. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Introduzione

Le presenti disposizioni relative alla protezione dei dati intendono fornire agli azionisti, ai potenziali azionisti e ai partner commerciali della SICAV (comprese le controparti contrattuali della SICAV), nonché ai soggetti correlati ai suddetti azionisti, potenziali azionisti e partner commerciali (i "Soggetti

correlati"), informazioni importanti circa la raccolta, la registrazione, l'archiviazione, l'utilizzo e il trasferimento da parte della SICAV e/o dei Subfornitori (come definiti alla sezione 5) dei dati personali relativi ai suddetti azionisti, potenziali azionisti, partner commerciali e Soggetti correlati (ciascuno un "Soggetto interessato") e relativi all'investimento o all'investimento previsto dei suddetti azionisti e potenziali azionisti nella SICAV o al rapporto tra il suddetto partner commerciale e la SICAV.

In tale contesto, per Soggetto correlato si intende una persona i cui dati personali siano stati forniti alla SICAV e/o ai Subfornitori da o per conto di un azionista, potenziale azionista o partner commerciale o siano stati ottenuti in altro modo dalla SICAV e/o dai Subfornitori e che siano relativi all'investimento o all'investimento previsto del suddetto azionista o potenziale azionista nella SICAV o al rapporto tra il suddetto partner commerciale e la SICAV. Un Soggetto correlato può includere, tra gli altri, un amministratore, un dirigente, un dipendente, un soggetto che detenga il controllo, un beneficiario effettivo, un rappresentante o agente di un'entità, un trustee, una parte costituente o un soggetto incaricato di vigilare sul trustee di un trust. In questo contesto, si presuppone che, per quanto riguarda i dati personali di un Soggetto correlato forniti alla SICAV e/o ai Subfornitori da o per conto di un azionista, potenziale azionista o partner commerciale, il suddetto azionista, potenziale azionista o partner commerciale abbia debitamente informato il Soggetto correlato circa le modalità con cui la SICAV e/o i Subfornitori trattano i suoi dati personali ai sensi delle presenti disposizioni relative alla protezione dei dati.

Categorie di dati personali trattati

I dati personali raccolti, registrati, archiviati, utilizzati e trasferiti con mezzi elettronici e/o di altra natura dalla SICAV e/o dai Subfornitori e che siano relativi all'investimento o all'investimento previsto di un azionista o di un potenziale azionista nella SICAV o al rapporto tra un partner commerciale e la SICAV (i "Dati personali") includono:

- le informazioni personali sui Soggetti interessati (come ad esempio cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo/i di residenza, indirizzo/i postale/i, numero/i di telefono e di fax, indirizzo/i di posta elettronica e altri indirizzi di identificazione ai fini delle comunicazioni elettroniche, informazioni riportate sui passaporti o altri documenti di identificazione personale rilasciati da un governo o da uno Stato, nazionalità, paese di residenza fiscale e codice fiscale, coordinate bancarie);
- le informazioni professionali sui Soggetti interessati (come ad esempio carriera professionale, funzione, autorità di rappresentanza);
- le informazioni finanziarie sui Soggetti interessati (come ad esempio informazioni sulle sottoscrizioni, sui rimborsi, sulle conversioni e sui trasferimenti di azioni della SICAV, sui proventi versati o su altri versamenti effettuati in relazione alle azioni detenute nella SICAV);
- qualunque altra informazione sui Soggetti interessati e richiesta dalle leggi e dai regolamenti applicabili, tra cui le leggi e i regolamenti sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ad esempio origine del patrimonio, informazioni sulle indagini e sulle controversie regolamentari o di altra natura a cui i Soggetti interessati siano o siano stati soggetti).

La SICAV e i Subfornitori non intendono trattare attivamente i Dati personali sensibili, ovvero Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a un sindacato, i dati genetici, biometrici o medici ovvero le pratiche o l'orientamento sessuali del Soggetto interessato. La SICAV e i Subfornitori compiranno ogni ragionevole sforzo per limitare il trattamento di tali Dati personali sensibili; tuttavia, i Soggetti interessati devono essere consapevoli del fatto che tali dati potrebbero essere trattati in modo accidentale, ad esempio qualora il Soggetto interessato li fornisca volontariamente alla SICAV e/o ai Subfornitori (ad esempio quando il Soggetto interessato invia un'e-mail contenente Dati personali sensibili) o qualora dei documenti e delle informazioni ricevuti o raccolti per una o più Finalità (come di seguito definite) contengano Dati personali sensibili.

Titolare del trattamento dei dati

La SICAV agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda i Dati personali degli azionisti, dei potenziali azionisti o dei partner commerciali trattati in relazione all'investimento o all'investimento previsto del suddetto azionista o potenziale azionista nella SICAV o al rapporto tra il suddetto partner commerciale e la SICAV.

Trattamento dei dati personali

I Dati personali saranno trattati con la finalità 1) di fornire i servizi richiesti dagli azionisti e dai potenziali azionisti in relazione al loro investimento o al loro previsto investimento nella SICAV; e/o 2) di fornire servizi correlati a quelli di cui al precedente punto 1) in relazione all'investimento o al previsto investimento degli azionisti e dei potenziali azionisti nella SICAV, laddove a giudizio della SICAV e/o dei Subfornitori tali servizi correlati siano indispensabili ai fini del legittimo interesse perseguito dalla SICAV e/o dai Subfornitori, a condizione però che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dei Soggetti interessati non prevalgano su tale interesse; e/o 3) di rispettare i contratti e le altre convenzioni stipulati tra la SICAV e i relativi partner commerciali; e/o 4) di ottemperare agli obblighi legali e regolamentari applicabili alla SICAV e/o ai Subfornitori.

In conformità con il paragrafo precedente, i Dati personali possono essere trattati con le seguenti finalità (di seguito le "Finalità"):

- apertura e mantenimento dei conti registrati degli azionisti, nonché trasmissione a questi ultimi delle informazioni e dei documenti relativi al loro investimento nella SICAV (ad esempio avvisi di esecuzione o estratti conto);
- elaborazione delle sottoscrizioni, dei rimborsi, delle conversioni e dei trasferimenti di azioni della SICAV, nonché gestione del versamento dei redditi o di altri proventi relativi alle azioni detenute dagli azionisti nell'ambito della SICAV;
- comunicazione agli azionisti delle operazioni su titoli relative alla SICAV;
- convocazione e organizzazione delle assemblee degli azionisti;
- cura e gestione dei rapporti, il che consiste, tra l'altro, nel rispondere alle richieste degli azionisti, dei potenziali azionisti e dei partner commerciali e nel trasmettere agli azionisti e ai potenziali azionisti le informazioni e la documentazione sui loro investimenti o previsti investimenti nella SICAV (ad esempio lo statuto, il prospetto informativo, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le relazioni finanziarie, le schede informative e le relazioni di gestione della SICAV);
- gestione dei reclami degli azionisti;
- registrazione delle comunicazioni (ad esempio le conversazioni telefoniche e la corrispondenza, compresa la posta elettronica) ai fini della gestione e della vigilanza dei rapporti, in quanto tali comunicazioni potrebbero essere utilizzate come prove o per fini di conformità;
- controllo delle pratiche abusive e di *market timing*;
- rispetto dei contratti e delle altre convenzioni stipulati tra la SICAV e i relativi partner commerciali;
- attuazione di procedure di due diligence e di controllo ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili relativi alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
- trasmissione di taluni dati alle autorità competenti in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi o esteri (compresi quelli relativi alla legge FATCA e al CRS);
- rispetto delle condizioni generali della SICAV o tutela dei diritti della SICAV o dei Subfornitori (come di seguito definiti) nell'ambito di ricorsi legali, controversie, arbitrati o altre procedure analoghe.

Al fine di perseguire le diverse Finalità, i Dati personali potranno essere raccolti o ricevuti direttamente dai Soggetti interessati ovvero indirettamente attraverso fonti esterne, comprese tutte le fonti pubblicamente accessibili, o ancora attraverso servizi di sottoscrizione o terze parti.

Gli azionisti o i potenziali azionisti della SICAV, i partner commerciali della SICAV o i Soggetti correlati ai suddetti azionisti, potenziali azionisti o partner commerciali potranno rifiutarsi di fornire i Dati personali richiesti dalla SICAV o per suo conto. In tal caso, la SICAV potrebbe non essere in grado e pertanto rifiutarsi 1) di fornire i servizi richiesti dal suddetto azionista o potenziale azionista in relazione al suo investimento o previsto investimento nella SICAV; e/o 2) di fornire servizi correlati a quelli di cui al precedente punto 1) e ritenuti indispensabili dalla SICAV e/o dai Subfornitori ai fini del legittimo interesse perseguito dalla SICAV e/o dai Subfornitori in relazione all'investimento o al previsto investimento degli azionisti e dei potenziali azionisti nella SICAV; e/o 3) di rispettare i contratti o le altre convenzioni stipulati tra la SICAV e i relativi partner commerciali; e 4) di continuare il rapporto tra la SICAV e l'azionista o tra la SICAV e il partner commerciale.

Fatti salvi periodi in cui risultino applicabili limitazioni legali, che possono variare a seconda delle Finalità per le quali i Dati personali sono stati ottenuti, questi ultimi non verranno conservati più a lungo del necessario rispetto alle Finalità per le quali sono stati ottenuti. Nel momento in cui non saranno più necessari al perseguimento delle Finalità per le quali sono stati ottenuti, i Dati personali verranno eliminati o resi anonimi (o relativo equivalente), salvo (i) qualora eventuali esigenze di natura legale o regolamentare applicabili richiedano il trattamento dei Dati personali per un periodo più lungo o (ii) al fine di rispettare le condizioni generali della SICAV o di tutelare i diritti della SICAV o dei Subfornitori nell'ambito di ricorsi legali, controversie, arbitrati o altre procedure analoghe.

Trasferimento dei Dati personali

Nel perseguimento delle diverse Finalità, la SICAV ricorre ai servizi di delegati, subdelegati e fornitori di servizi (quali la società di gestione, l'agente dell'amministrazione centrale o il suo delegato, l'agente domiciliatario, il/i distributore/i principale/i e la banca depositaria della SICAV) e può delegare il trattamento dei Dati personali ai suddetti delegati, subdelegati e fornitori di servizi (i "Subfornitori"), trasmettendo tali dati a questi ultimi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

I Subfornitori possono delegare il trattamento dei Dati personali a uno o più dei propri agenti o delegati ubicati all'interno o all'esterno dello Spazio economico europeo ("SEE").

I Subfornitori possono inoltre trattare i Dati personali per finalità proprie ed estranee al campo di applicazione del loro ruolo di subfornitori per la SICAV; in questo caso e rispetto a tali finalità, i Subfornitori saranno considerati come titolari del trattamento dei dati separati e saranno direttamente responsabili nei confronti dei Soggetti interessati per quanto riguarda il trattamento per finalità proprie.

Nel perseguimento delle diverse Finalità, la SICAV e i Subfornitori possono inoltre trasmettere i Dati personali: 1) al fine di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, compresi i trattati o le convenzioni stipulate/i con o tra il Lussemburgo e governi esteri (comprese le leggi relative alle dichiarazioni fiscali quali la legge FATCA o il CRS), come ad esempio le autorità lussemburghesi o estere, al fine di rispondere alle richieste di autorità pubbliche o governative quali le autorità fiscali, come ad esempio le autorità lussemburghesi o estere, ai fini della collaborazione con agenzie o autorità governative o di regolamentazione o responsabili dell'applicazione della legge, della negoziazione di titoli e dei mercati finanziari o di altro tipo, o per altre ragioni legali, nel qual caso le suddette autorità o agenzie potrebbero a loro volta trasferire i Dati personali ad autorità o agenzie equivalenti in altri paesi; 2) a banche centrali, autorità di regolamentazione, repertori di dati sulle negoziazioni o a meccanismi di dichiarazione autorizzati con sede in Lussemburgo o all'estero; 3) ai loro revisori esterni; 4) a tribunali, controparti nell'ambito di controversie, consulenti legali esterni o terzi nell'ambito di ricorsi legali, controversie, arbitrati o altre procedure analoghe al fine di rispettare le condizioni generali della SICAV o tutelare i diritti della SICAV o dei Subfornitori rispetto a un Soggetto interessato; o 5) al fine di concedere la legittimazione a terzi in caso di fusione della SICAV o di un comparto della SICAV.

I Subfornitori possono inoltre trasmettere i Dati personali alla SICAV e ad altri Subfornitori della SICAV al fine di consentire loro di perseguire le diverse Finalità.

La trasmissione dei Dati personali può includere il trasferimento di tali dati a giurisdizioni interne al SEE o ad altre giurisdizioni, a condizione 1) che tali altre giurisdizioni siano ritenute appropriate dalla Commissione europea; o 2) che, laddove tali altre giurisdizioni non siano ritenute appropriate dalla Commissione europea, vengano messe in atto adeguate misure di salvaguardia; o 3) che la trasmissione rientri in una delle eccezioni relative a casi specifici previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Diritti dei Soggetti interessati

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili alla SICAV e/o ai Subfornitori, ogni Soggetto interessato ha il diritto:

- di accedere ai propri Dati personali;
- di richiedere la rettifica dei propri Dati personali laddove questi siano inesatti o incompleti;
- nel caso in cui la SICAV proceda al trattamento dei suoi Dati personali sulla base del suo consenso, di revocare tale consenso, fermo restando che, al fine di perseguire le diverse Finalità, la SICAV e i Subfornitori non si basano sul consenso dei Soggetti interessati per il trattamento dei relativi Dati personali;
- di richiedere l'eliminazione dei propri Dati Personali in determinate circostanze;
- di ottenere una limitazione applicabile al trattamento dei propri Dati Personali o di rifiutarne il trattamento in determinate circostanze;
- di presentare un reclamo presso l'autorità competente per la protezione dei dati;
- di ricevere i propri Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di richiederne il trasferimento diretto a un altro titolare del trattamento dei dati.

Laddove un Soggetto interessato intenda esercitare uno dei diritti sopra indicati, deve inviare una richiesta dettagliata a mezzo posta alla sede legale della SICAV, avendo cura di includere le informazioni necessarie ad identificare i Dati personali che gli appartengono. Le richieste saranno elaborate in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

Anche qualora un Soggetto interessato dovesse negare il trattamento e richiedere l'eliminazione dei propri Dati personali, la SICAV e/o i Subfornitori potrebbero comunque essere autorizzati a procedere al suddetto trattamento i) laddove questo risulti obbligatorio ai sensi degli obblighi giuridici o regolamentari applicabili alla SICAV e/o ai Subfornitori; o ii) laddove questo risulti necessario al fine di perseguire una o tutte le Finalità; o iii) laddove questo risulti necessario per rispettare le condizioni generali della SICAV o per tutelare i diritti della SICAV e/o dei Subfornitori nell'ambito di ricorsi legali, controversie, arbitrati o altre procedure analoghe.

20.COMITATO CONSULTIVO ESG (CRITERI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE) DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SICAV

L'obiettivo del comitato consultivo ESG ("Comitato ESG") consiste nel fornire regolarmente consigli e informazioni ai membri del Consiglio di amministrazione della SICAV circa gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) connessi alle attività della SICAV, in particolare per quanto riguarda le strategie e le posizioni dei portafogli. Il Comitato fornisce consulenza al Consiglio di amministrazione della SICAV; esso riferisce, in particolare, sulle ricerche ESG effettuate dal gestore, sulle misure di follow-up attuate per promuovere l'impegno in ambito ESG e sulle domande degli investitori in materia. Infine, si mantiene aggiornato sulle novità ESG del settore.

In questo contesto, il Consiglio di amministrazione della SICAV concede al Comitato ESG (e/o ai suoi singoli membri) i seguenti poteri:

- rappresentare la SICAV nell'ambito delle attività di marketing ESG;

- esaminare, per conto della SICAV, questioni specifiche relative agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG);
- riferire alle parti interessate e per conto della SICAV in merito alle questioni ESG e agli aspetti legati alla gestione degli investimenti (ad esempio chiarimenti sugli investimenti e le strategie).

Si noti che il Consiglio di amministrazione della SICAV non concede poteri di firma né al Comitato ESG (nel suo complesso), né ai suoi membri (singolarmente):

Il campo di applicazione per quanto riguarda l'universo dei titoli coperti e gli argomenti esaminati e discussi è illimitato. Il Consiglio di amministrazione della SICAV richiederà tuttavia che venga posto l'accento sulle questioni ESG legate ai portafogli dei comparti, alle strategie di investimento applicate o alle attività di marketing avviate. Il/Il membro/i del Comitato ESG è/sono regolarmente invitato/i alla riunione del Consiglio di amministrazione della SICAV al fine di discutere il punto in materia ESG previsto nell'ordine del giorno.

21. METODOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI ESG (CRITERI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE) DELLA SICAV

La metodologia ESG si basa su un processo di investimento che cerca di ottenere risultati positivi in diversi cicli di mercato. Le informazioni vengono estratte da una serie di fonti di dati al fine di costruire una gamma di fattori fondamentali e tecnici, che costituiscono gli elementi di base delle strategie. La crescente disponibilità di dati ESG tramite fonti di dati permette di:

- estrarre e misurare meglio le caratteristiche ESG chiare;
- fornire informazioni a valore aggiunto che possano integrare quelle provenienti dalle fonti tradizionali;
- migliorare la previsione dei rendimenti, della volatilità e del volume delle azioni.

Il Gestore cerca di trovare la combinazione ottimale tra dati ESG e dati fondamentali. I dati ESG integrano infatti i dati finanziari fondamentali per generare una performance sostenibile. L'infrastruttura e il processo di investimento del Gestore permettono di individuare le inefficienze e generare una performance sostenibile durante il ciclo di mercato fissando chiari obiettivi in materia di criteri ESG.

Il Gestore segue un processo di ricerca avanzato per evitare bias indesiderati e applica un approccio basato su molteplici fornitori di dati per identificare le fonti di informazioni affidabili e ridurre i bias metodologici.

Il Gestore applica altresì alcuni criteri di esclusione di base, escludendo i titoli di società:

- coinvolte nella produzione di armi illegali o controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo;
- sospettate di frode contabile e corruzione;
- che non rispettano le norme internazionali in materia di diritti del lavoro, compreso il lavoro minorile, quali le convenzioni fondamentali dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro);
- che non rispettano i diritti umani;
- legate al settore del tabacco;
- soggetti a sanzioni (elenco dell'OFAC).

Si tratta di un elenco di base e non esaustivo.

Maggiori informazioni sulla metodologia ESG sono disponibili sul sito web del Gestore www.ram-ai.com/esg/.

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
Schede informative relative ai comparti

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Il comparto mira a conseguire un rendimento assoluto positivo sul medio/lungo termine offrendo, senza limiti geografici, un'esposizione ai titoli di debito di ogni tipo, agli strumenti del mercato monetario e alle valute.

Politica di investimento > Il comparto investe direttamente o indirettamente in valori mobiliari a reddito fisso, in obbligazioni europee o internazionali di emittenti pubblici o privati, comprese obbligazioni zero coupon, in obbligazioni convertibili o meno, in obbligazioni contingent convertible, in obbligazioni a tasso fisso o variabile, in obbligazioni indicizzate all'inflazione, in ABS o MBS, in strumenti del mercato monetario, in valute o in qualsiasi altro strumento finanziario assimilabile a un tasso d'interesse, senza limiti valutari, geografici o settoriali.

Il comparto avrà un'esposizione minima del 75% del patrimonio netto a qualsiasi tipo di strumento debitorio, come quelli descritti in precedenza, di emittenti pubblici o privati con rating dell'emissione almeno pari a BBB- (secondo S&P o equivalente) o di qualità equivalente in mancanza di un rating ufficiale, attraverso strumenti derivati (inclusa la relativa liquidità, come di seguito descritto) e ad attività liquide come liquidità, depositi a termine o strumenti del mercato monetario fino a un massimo del 40% del patrimonio netto. Le emissioni eventualmente prive di rating saranno selezionate in base al rating dell'emittente.

In particolare, il comparto potrà assumere un'esposizione alle classi di attività descritte in precedenza mediante strumenti derivati i cui sottostanti siano conformi alla Legge del 2010 e/o alla politica di investimento, come, a titolo puramente esemplificativo:

- warrant;
- operazioni a termine;
- opzioni;
- swap (come total return swap, contratti finanziari differenziali, swap di credito, ecc.);
- contratti a termine su valute (inclusi i non-deliverable forward), su tassi d'interesse, su valori mobiliari, su indici (inclusi gli indici di volatilità) e su organismi di investimento collettivo del risparmio.

Nell'ambito delle operazioni in derivati e delle tecniche e degli strumenti aventi per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, il comparto potrà detenere una quota significativa di attività liquide (come liquidità, depositi a termine o strumenti del mercato monetario).

Le operazioni in derivati OTC sono effettuate con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni ed esclusivamente secondo gli standard previsti dall'International Swap and Derivatives Association (ISDA).

La proporzione attesa del valore patrimoniale netto del comparto oggetto di contratti di total return swap è inferiore al 5%. In

condizioni di mercato normali, la proporzione massima del valore patrimoniale netto del comparto oggetto di contratti di total return swap è inferiore al 10%.

Il comparto può utilizzare tecniche e strumenti aventi per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine attive e passive, al fine di incrementare il suo capitale o i suoi redditi oppure per ridurre i costi o i rischi.

La proporzione attesa del valore patrimoniale netto del comparto oggetto di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine attive e passive è inferiore al 5%. La proporzione massima del valore patrimoniale netto del comparto oggetto di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine attive e passive è inferiore al 10%.

Entro i limiti previsti dalla legge, il comparto potrà utilizzare i suddetti strumenti derivati e le operazioni a termine su valute con finalità di copertura o di efficiente gestione del portafoglio (incluse posizioni nette corte a termine su valute nei confronti della valuta di riferimento del comparto). Di conseguenza, il comparto sarà esposto al rischio di cambio.

In via accessoria, il comparto potrà anche investire fino al 10% del suo patrimonio netto in:

- quote di OICVM e/o altri OICR. Tali OICVM e/o altri OICR target devono essere idonei ai sensi dell'articolo 41 (1) (e) della Legge del 2010;
- prodotti strutturati ai sensi dell'articolo 41 (1) della Legge del 2010, dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e del punto 17 della direttiva europea CESR/07-044.

Valuta di riferimento > USD

Orizzonte temporale > Superiore a 3 anni.

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite dovute alle fluttuazioni delle quotazioni delle obbligazioni e dei mercati azionari.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio Value-at-Risk assoluto

Effetto leva atteso > L'effetto leva atteso ottenuto mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati è pari al 400%. A seconda delle condizioni di mercato, l'effetto leva potrebbe essere più elevato. L'effetto leva indicato è calcolato mediante la somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati detenuti.

Fattori di rischio > **Gli investitori sono invitati a consultare la Sezione 7 "Rischi connessi all'investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo per conoscere i rischi potenziali connessi a un investimento in questo comparto.**

Dal momento che il comparto fa ampio utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o di strategie o strumenti più complessi, viene utilizzato un modello interno di tipo Value-at-Risk che mira a quantificare la perdita potenziale massima che può essere subita

dal portafoglio in normali condizioni di mercato, nonché un approccio basato su stress test.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non vi è alcuna garanzia di recupero della totalità del capitale investito.

Il valore patrimoniale netto del comparto dipenderà principalmente dalle variazioni dirette e indirette dei mercati obbligazionari e da rischi quali l'investimento in strumenti finanziari derivati.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che l'acquisto di strumenti finanziari derivati comporta determinati rischi, che possono incidere negativamente sulla performance.

Il rischio complessivo del portafoglio viene monitorato con frequenza giornaliera. Si articola nei seguenti punti.

Viene effettuato un calcolo del *Value at Risk* ("VaR") a 20 giorni con un intervallo di confidenza del 99% mediante il metodo delle simulazioni di Monte Carlo. La soglia di superamento è fissata al 6%.

Al fine di convalidare il modello, è stata adottata una procedura di "dirty backtesting" del modello VaR mediante il metodo delle simulazioni (con valori disponibili point in time) quotidiano. Un superamento del VaR giornaliero del 99% da parte del portafoglio viene spiegato e analizzato.

Vengono calcolati stress test a un giorno, a una settimana e a dieci giorni, al fine di completare il dispositivo per il calcolo del VaR e verificare la tenuta del portafoglio nelle fasi di stress di mercato più estreme (c.d. "tail events"). La media dei tre scenari peggiori ("worst case scenario") per ciascun orizzonte temporale non deve superare un livello corrispondente al triplo dell'obiettivo di volatilità annua, ossia il seguente livello di perdita massima: 1,73% in un giorno, 3,86% in una settimana e 5,46% in dieci giorni.

I rischi regolamentari di controparte, di concentrazione e di copertura sono parimenti monitorati giornalmente.

In caso di superamento dei limiti regolamentari e di rischio, nell'ambito del portafoglio vengono adottate misure correttive e di riduzione del rischio.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore

- > RAM Active Investments SA è una "société anonyme" di diritto svizzero con sede a Ginevra, specializzata nella gestione di fondi di investimento. La società esiste nell'attuale forma giuridica dal 20 settembre 2006. RAM Active Investments SA svolge la propria attività sotto la sorveglianza dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), conformemente alla legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) del 23 giugno 2006.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di ingresso (per tutte le classi di azioni, eccetto quelle del Cluster RETAIL 4 e del Cluster RETAIL 5)	>	Max. 2% dell'importo sottoscritto, riconosciuta ai soggetti e agli agenti responsabili della commercializzazione e del collocamento delle azioni.
Commissione di ingresso o CICD (classi di azioni del Cluster RETAIL 4)		Max. 4% dell'importo sottoscritto, riconosciuta ai soggetti e agli agenti responsabili della commercializzazione e del collocamento delle azioni.
Commissione di ingresso (classi di azioni del Cluster RETAIL 5)		nessuna
Commissione di uscita	>	nessuna
Commissione di conversione	>	nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	<p>Per le classi di azioni B, C_H, E_H, U, U_D, U_H (GBP), U_H (SEK), U_H (CHF), U_H (EUR) e U_{DH} (EUR):</p> <p>Max. 0,48% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.</p> <p>Per le classi di azioni F, F_D, G_H, J_H e J_{DH}:</p> <p>Max. 0,96% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.</p> <p>Per le classi di azioni I, I_H (EUR), I_H (SEK), I_H (GBP) e I_H (CHF):</p> <p>Max. 0,28% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.</p> <p>Per le classi di azioni I_N, I_{DN}, I_{NH} (EUR) e I_{DNH} (EUR):</p> <p>Max. 0,40% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.</p> <p>Per le classi di azioni X e X_H (EUR):</p> <p>Max. 0,80% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.</p> <p>Per le classi di azioni X_N e X_{NH} (EUR):</p> <p>Max. 0,96% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.</p> <p>Per le classi di azioni X_B e X_{BH} (EUR):</p> <p>Max. 0,80% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.</p> <p>Per le classi di azioni R, RAM e RAM_{CH}: Max. 2,50% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio delle classi di azioni pertinenti nel trimestre considerato.</p>
--------------------------------	---	---

Commissione di performance

> Per le classi di azioni I, I_H (EUR), I_H (SEK), I_H (GBP) e I_H (CHF):

La commissione di performance accantonata ad ogni calcolo del NAV e pagabile alla fine di ciascun esercizio finanziario ("Periodo") è calcolata come segue:

1. In relazione a ciascun Periodo nel corso del quale la Performance del comparto superi il tasso interbancario a 3 mesi di Londra (3 month US Dollar (USD) LIBOR interest rate), con neutralizzazione dell'eventuale effetto valutario rispetto alla valuta della classe di azioni interessata (l'"Indice di riferimento"), espressa in percentuale (la "Sovrapformance"), sarà dovuta una commissione pari al 10% della Sovrapformance calcolata sul patrimonio netto del giorno precedente la deduzione della commissione di Performance, conformemente alle condizioni stabilite nel paragrafo 3. La Sovrapformance corrisponde alla differenza (positiva) tra la performance (positiva o negativa) della classe di azioni e la performance (positiva o negativa) dell'Indice di riferimento nel Periodo considerato. In ogni Giorno di valorizzazione sarà costituito un accantonamento ai fini della commissione di performance. Qualora il NAV per azione diminuisca durante il periodo di calcolo, gli accantonamenti costituiti ai fini della commissione di performance saranno ridotti di conseguenza. Qualora questi accantonamenti siano azzerati, non sarà dovuta alcuna commissione di performance.

2. La Performance della classe di azioni è pari alla differenza tra il NAV per azione alla fine del Periodo in corso ("NAV finale") e quello relativo alla fine del Periodo precedente ("NAV iniziale"). Tale differenza è espressa in percentuale (la "Performance"). Per il primo Periodo di applicazione di tale commissione di performance, il NAV iniziale è pari al prezzo di sottoscrizione iniziale della classe di azioni.

3. La commissione di performance è dovuta unicamente qualora (1) la Performance della classe di azioni superi la performance dell'Indice di riferimento nel Periodo e (2) la Sovrapformance della classe nel Periodo superi la sua Sovrapformance periodica storica più elevata (principio dell'"High Watermark"). Ne caso in cui la Performance della classe di azioni sia inferiore a quella dell'Indice di riferimento, non sarà applicata alcuna commissione di performance. Qualora la Performance superi quella dell'Indice di riferimento e la Sovrapformance sia inferiore alla Sovrapformance periodica storica più elevata, non sarà applicata alcuna commissione di performance.

4. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la commissione di performance è soggetta al principio della cristallizzazione. Se vengono rimborsate azioni a una data diversa da quella alla quale viene versata una commissione di performance ed è stato costituito un accantonamento ai fini della commissione di performance, l'importo della commissione di performance accantonato e dovuto sulle azioni rimborsate sarà considerato come spettante al Gestore e verrà pagato alla fine del Periodo in questione. In caso di sottoscrizione, il calcolo della commissione di performance è corretto al fine di evitare che la sottoscrizione abbia un impatto sull'ammontare degli accantonamenti per le commissioni di performance. Ai fini di tale correzione, la Sovrapformance del valore patrimoniale netto per azione rispetto al tasso di rendimento minimo fino alla data di sottoscrizione non è presa in considerazione nel calcolo della commissione di performance. L'accantonamento costituito ai fini della commissione di performance sarà ridotto di un importo pari

al 10% della Sovraperformance determinata nel Giorno di valorizzazione in cui le sottoscrizioni sono state dedotte, moltiplicato per il numero di azioni sottoscritte.

Per le classi di azioni B, C_H, E_H, F, F_D, G_H, J_H, J_{DH}, I_N, I_{DN}, I_{NH} (EUR), I_{DNH} (EUR), X, X_N, X_H (EUR), X_{NH} (EUR), X_B, X_{BH} (EUR), R, RAM, RAM_{CH}, U, U_D, U_H (EUR), U_{DH} (EUR), U_H (GBP), U_H (SEK) e U_H (CHF): nessuna commissione di performance.

Commissione banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)

> Max. 0,13% annuo in base al valore medio annuo del patrimonio netto del comparto, con un importo minimo pari a 15.000 USD l'anno.

Altre commissioni spettanti alla società di gestione e commissione dell'Amministrazione centrale

> Max. 1% annuo in base al valore medio annuo del patrimonio netto del comparto, per un importo minimo annuo non superiore a 50.000 USD.

Commissione di distribuzione legata alla CICD (e riconosciuta ai soggetti e agli agenti responsabili della commercializzazione e del collocamento delle azioni in questione)

> Per le classi di azioni X_B e X_{BH} (EUR): 1,00% annuo in base al valore medio annuo del patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le altre classi di azioni: nessuna Commissione di distribuzione legata alla CICD.

Altre commissioni e spese

> Inoltre, il comparto si farà carico di altre spese di gestione di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte in sottoscrizione

Classe di azioni	Codici	Valuta	Cluster
Classe B	ISIN: LU0419186241 Telekurs: CH10034730	USD	Retail 1
Classe C _H	ISIN: LU0419186324 Telekurs: CH10034731	CHF	Retail 1
Classe E _H	ISIN: LU0419186167 Telekurs: CH10034729	EUR	Retail 1
Classe F	ISIN: LU0419187215 Telekurs: CH10034745	USD	Retail 2
Classe F _D	ISIN: LU1776554229 Telekurs: 40461939	USD	Retail 2
Classe G _H	ISIN: LU0419187132 Telekurs: CH10034743	CHF	Retail 2
Classe I	ISIN: LU1425968903 Telekurs: CH32673538	USD	Instit 2
Classe I _N	ISIN: LU1776554492 Telekurs: 40461946	USD	Instit 2
Classe I _{DN}	ISIN: LU1776554575 Telekurs: 40461949	USD	Instit 2
Classe I _H (EUR)	ISIN: LU1425969034 Telekurs: CH32673549	EUR	Instit 2
Classe I _{DNH} (EUR)	ISIN: LU1776554658 Telekurs: 40461954	EUR	Instit 2
Classe I _{NH} (EUR)	ISIN: LU1776554732 Telekurs: 40461956	EUR	Instit 2

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
SICAV multicomparto
di diritto lussemburghese

Classe I _H (SEK)	ISIN: LU1425969117 Telekurs: CH32673550	SEK	Instit 2
Classe I _H (GBP)	ISIN: LU1425969208 Telekurs: CH32673586	GBP	Instit 2
Classe I _H (CHF)	ISIN: LU1425969380 Telekurs: CH32673663	CHF	Instit 2
Classe J _H	ISIN: LU0419187058 Telekurs: CH10034736	EUR	Retail 2
Classe J _{DH}	ISIN: LU1776554815 Telekurs: 40461958	EUR	Retail 2
Classe R	ISIN: LU0883094483 Telekurs: CH20531344	USD	RAM
Classe RAM	ISIN: LU1776554906 Telekurs: 40461964	USD	RAM
Classe RAM _{CH}	ISIN: LU1242518261 Telekurs: CH28328982	CHF	RAM
Classe U	ISIN: LU1425969463 Telekurs: CH32674674	USD	Retail 3
Classe U _D	ISIN: LU1776555036 Telekurs: 40461971	USD	Retail 3
Classe U _H (EUR)	ISIN: LU1425969547 Telekurs: CH32674695	EUR	Retail 3
Classe U _{DH} (EUR)	ISIN: LU1776555119 Telekurs: 40461972	EUR	Retail 3
Classe U _H (GBP)	ISIN: LU0935313451 Telekurs: CH21376058	GBP	Retail 3
Classe U _H (SEK)	ISIN: LU1425969620 Telekurs: CH32674702	SEK	Retail 3
Classe U _H (CHF)	ISIN: LU1425969893 Telekurs: CH32674707	CHF	Retail 3
Classe X	ISIN: LU2006403906 Telekurs: 48217184	USD	Retail 4
Classe X _N	ISIN: LU2006404037 Telekurs: 48217191	USD	Retail 5
Classe X _B	ISIN: LU2227624645 Telekurs: 56872588	USD	Retail 4
Classe X _{BH} (EUR)	ISIN: LU2227624728 Telekurs: 56872595	EUR	Retail 4
Classe X _H (EUR)	ISIN: LU2006404110 Telekurs: 48217194	EUR	Retail 4
Classe X _{NH} (EUR)	ISIN: LU2006404201 Telekurs: 48217205	EUR	Retail 5

Forma delle azioni

- > Le azioni sono emesse in forma nominativa, mediante iscrizione del nome dell'investitore nel registro degli azionisti. Le azioni possono essere detenute e negoziate presso un sistema di compensazione riconosciuto, ad eccezione delle classi di azioni X_B e X_{BH} (EUR) che non sono idonee a tali sistemi.

Possano essere emesse frazioni di azioni fino a un millesimo di azione.

Importo minimo di sottoscrizione iniziale

<i>Classe di azioni</i>	<i>Importo minimo di sottoscrizione iniziale</i>
Classe B	50.000 USD
Classe C _H	50.000 CHF
Classe E _H	50.000 EUR
Classe F	-
Classe F _D	-
Classe G _H	-

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
SICAV multicomparto
di diritto lussemburghese

Classe I	1.000.000 USD
Classe I _{DN}	1.000.000 USD
Classe I _N	1.000.000 USD
Classe I _H (EUR)	Equivalente in EUR di 1.000.000 USD
Classe I _{DNH} (EUR)	Equivalente in EUR di 1.000.000 USD
Classe I _{NH} (EUR)	Equivalente in EUR di 1.000.000 USD
Classe I _H (SEK)	Equivalente in SEK di 1.000.000 USD
Classe I _H (GBP)	Equivalente in GBP di 1.000.000 USD
Classe I _H (CHF)	Equivalente in CHF di 1.000.000 USD
Classe J _H	-
Classe J _{DH}	-
Classe R	-
Classe RAM	-
Classe RAM _{CH}	-
Classe U	-
Classe U _D	-
Classe U _H (EUR)	-
Classe U _{DH} (EUR)	-
Classe U _H (GBP)	-
Classe U _H (SEK)	-
Classe U _H (CHF)	-
Classe X	-
Classe X _N	100 USD
Classe X _B	-
Classe X _{BH} (EUR)	-
Classe X _H (EUR)	-
Classe X _{NH} (EUR)	100 EUR

In riferimento a tutte le richieste di sottoscrizione ricevute in un Giorno di valorizzazione, il Consiglio di amministrazione della SICAV può decidere, a sua esclusiva discrezione, di accogliere tali richieste di sottoscrizione in deroga all'importo minimo di sottoscrizione iniziale.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni

> Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevuti entro le ore 14.00 del giorno precedente un dato Giorno di valorizzazione vengono accettati sulla base del NAV di tale Giorno di valorizzazione con l'applicazione delle commissioni indicate alle precedenti sezioni "COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA" e "COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO".

Le azioni saranno emesse o annullate nel giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo al Giorno di valorizzazione applicabile.

Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di valorizzazione.

Giorno di valorizzazione

> Ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Pubblicazione del NAV

> Presso la sede legale della SICAV e su Bloomberg e Reuters (ad eccezione delle classi R, RAM e RAM_{CH}).

Quotazione alla Borsa di Lussemburgo

> No

PUNTI DI CONTATTO

- Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni** > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION
Tel.: +352 48 48 80 582
Fax: +352 48 65 61 8002
- Richieste di documenti** > RAM Active Investments SA (Genève)
Tel.: +41 22 816 8700
Fax: + 41 22 816 8701
E-mail: investor.relations@ram-ai.com
Sito internet: www.ram-ai.com

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – SUSTAINABLE FLEXIBLE FUND

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > L'obiettivo del comparto RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – SUSTAINABLE FLEXIBLE FUND è la crescita del capitale a medio termine mediante un portafoglio difensivo e diversificato investito in diverse classi di attività e che integra al contempo criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il portafoglio è gestito attivamente senza ricorrere a un indice di riferimento (benchmark).

Politica di investimento > Tramite un processo di investimento discrezionale, il gestore seguirà un approccio di allocazione del rischio a lungo termine, con un orizzonte di 6 anni. L'allocazione verrà aggiustata tenendo conto del rapporto di rischio/rendimento, della diversificazione e delle possibili correlazioni tra le classi di attività e dipenderà dall'evoluzione relativa dei livelli di prezzo delle attività. A seconda dei cicli di mercato, il comparto investirà in particolare secondo strategie basate sulla metodologia di investimento ESG sviluppata dalla Società di gestione RAM Active Investments (Europe) SA. Il Comparto può pertanto investire, direttamente o indirettamente, senza alcuna limitazione settoriale, valutaria o geografica, in attività selezionate in particolare sulla base del loro profilo di sostenibilità positivo, compresi i valori mobiliari, tra cui:

- **azioni e titoli di capitale** per un minimo del 20% e un massimo del 50% del proprio patrimonio netto.

- **titoli a reddito fisso** quali titoli di debito, obbligazioni, obbligazioni zero coupon, obbligazioni convertibili e/o sintetiche (composte da opzioni negoziate su mercati regolamentati e da obbligazioni tradizionali quali i valori mobiliari a reddito fisso, variabile o zero coupon, a breve, medio o lungo termine), in obbligazioni contingent convertible, in obbligazioni a tasso fisso o variabile, in obbligazioni indicizzate all'inflazione, in ABS o MBS o in qualsiasi altro strumento finanziario assimilabile a un tasso d'interesse.

Il comparto investe almeno il 20% e al massimo il 60% del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso, come sopra descritto.

Il comparto non avrà alcuna esposizione alle tipologie di strumenti debitori descritti in precedenza emessi da emittenti pubblici o privati e aventi un rating pari o inferiore a B- (secondo S&P o equivalente) o di qualità equivalente in mancanza di un rating ufficiale (inclusa la relativa liquidità, come di seguito descritto). Il comparto avrà un'esposizione massima del 20% del patrimonio netto a qualsiasi tipo di strumento debitorio, come quelli descritti in precedenza, di emittenti pubblici o privati con rating compreso tra BBB- (secondo S&P o equivalente) e B- (secondo S&P o equivalente), o di qualità equivalente in mancanza di un rating ufficiale (inclusa la relativa liquidità, come di seguito descritto). Le emissioni eventualmente prive di rating saranno selezionate in base al rating dell'emittente.

- **OICVM o altri OICR** (compresi OICVM e altri OICR gestiti da società del gruppo RAM Active Investments) fino a un massimo del 60% del proprio patrimonio netto.

Il comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario fino a un massimo del 40% del proprio patrimonio netto.

In via accessoria, nel rispetto delle disposizioni dei capitoli 5 e 6 del prospetto informativo nonché dell'obiettivo del comparto, quest'ultimo può anche investire in prodotti strutturati, certificati (ad esempio certificati su materie prime) e indici (ad esempio indici azionari, obbligazionari, di materie prime, finanziari, dei tassi di cambio o valutari e indici composti da panieri di prodotti borsistici) che soddisfano i criteri del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, le linee guida CESR/07-044 e gli orientamenti ESMA 2014/937.

Il gestore può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter con finalità di copertura o di esposizione del portafoglio conformemente al Capitolo 5.1 g) "Investimenti ammissibili" e al Capitolo 6 "Limiti all'investimento", nonché agli orientamenti ESMA 2014/937.

La proporzione attesa del valore patrimoniale netto del comparto oggetto di contratti di total return swap è inferiore al 5%. In condizioni di mercato normali, la proporzione massima del valore patrimoniale netto del comparto oggetto di contratti di total return swap è inferiore al 10%.

L'effetto leva massimo atteso ottenuto mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati è pari al 100%. L'effetto leva indicato è calcolato mediante la somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati detenuti.

L'esposizione lunga ai mercati azionari del comparto RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – SUSTAINABLE FLEXIBLE FUND può variare in chiave opportunistica tra il 25% e il 100% in base a indicatori proprietari fondamentali e statistici. In funzione delle oscillazioni del mercato, l'esposizione lunga può superare temporaneamente il livello del 100%. Tuttavia, non sarà superato il limite del 105%.

L'esposizione corta ai mercati azionari del comparto RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – SUSTAINABLE FLEXIBLE FUND può variare in chiave opportunistica tra lo 0% e il 100% in base a indicatori proprietari fondamentali e comportamentali. In funzione delle oscillazioni del mercato, l'esposizione corta può superare temporaneamente il livello del 100%. Tuttavia, non sarà superato il limite del 105%.

Il comparto RAM (LUX) TACTICAL FUNDS – SUSTAINABLE FLEXIBLE FUND può investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni Cina di classe A quotate sui mercati della Repubblica popolare cinese attraverso il programma China Connect.

Al fine di investire la propria liquidità e fatte salve le disposizioni del capitolo 6 del prospetto informativo, il comparto può investire in OICR/OICVM monetari o in OICR/OICVM investiti in titoli di debito con una scadenza finale o residua massima pari a 12 mesi tenuto conto degli strumenti finanziari associati, e investire in titoli di debito il cui tasso è rivisto almeno una volta l'anno tenuto conto degli strumenti associati.

Il comparto può investire complessivamente solo fino al 10% del proprio patrimonio netto in:

- altri OICR regolamentati di tipo aperto soggetti a un livello equivalente di vigilanza e che implementano varie strategie alternative ("fondi speculativi"),
- altri OICR regolamentati di tipo aperto incentrati sulle materie prime soggetti a un livello equivalente di vigilanza,
- obbligazioni contingent convertible e ABS/MBS,
- altri valori mobiliari (conformemente al punto 5.2 a) del prospetto informativo). A tale proposito, la Russia è considerata un mercato non regolamentato, ad eccezione del Moscow Exchange MICEX-RTS, che è considerato un mercato regolamentato russo e nel quale gli investimenti diretti possono superare la soglia del 10% del patrimonio netto.

In circostanze di mercato eccezionali, il comparto potrà detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Metodologia di investimento ESG specifica del comparto

- > La metodologia è applicabile all'intero portafoglio del comparto, ad eccezione degli strumenti del mercato monetario.

La metodologia si basa sia su un elenco dinamico di esclusione di valori mobiliari, sia sulla selezione positiva di valori mobiliari in funzione dello screening ESG applicato all'universo di investimento.

All'interno di un universo di investimento che identifica i valori mobiliari con caratteristiche e misure ESG sostenibili e solide o "best in class", i criteri e le misure ESG, insieme ai fondamentali, permettono di individuare i valori mobiliari con un valido profilo sostenibile, una crescita sana e livelli di valutazione appetibili. L'enfasi è posta sulla trasparenza dei dati pubblicati, in misura equivalente per quanto riguarda i tre criteri e misure ESG (ambientali, sociali e di governance). I valori mobiliari che non soddisfano queste caratteristiche e misure ESG vengono scartati.

L'obiettivo finale consiste nell'individuare segnali prospettici per selezionare le aziende e gli emittenti con un potenziale di generazione di performance interessante, analizzando il modo migliore in cui i diversi parametri interagiscono tra loro.

I criteri e le misure ESG, nonché le informazioni finanziarie, provengono da fonti di informazioni e di dati di fornitori esterni specializzati e riconosciuti nel settore.

Quello che precede è un elenco non esaustivo di criteri e misure ESG.

Gli azionisti sono invitati a consultare il capitolo 21 del prospetto informativo relativo alla "Metodologia degli investimenti ESG (criteri ambientali, sociali e di governance) della SICAV".

Valuta di riferimento

- > EUR

Data di scadenza del comparto

- > 31 maggio 2027

Tale data di scadenza è determinata dal fatto che le azioni di classe XI_D, XM_D, XS1_D e XS2_D saranno automaticamente rimborsate il giorno del sesto anniversario dalla data in cui le azioni di classe XI_D, XM_D e XS1_D sono state emesse ovvero, qualora tale giorno non corrisponda a un Giorno di valorizzazione, nel Giorno di

valorizzazione successivo. Le azioni di classe XS2_D sono anch'esse rimborsate alla data di scadenza del comparto.

Tutti i rimborsi di azioni di classe XI_D, XM_D, XS1_D e XS2_D vengono effettuati in conformità al capitolo 11 del Prospetto informativo.

Il comparto è indicato per investitori interessati ai mercati finanziari, alla ricerca di una protezione del capitale nel tempo e che si aspettano il pagamento regolare di un dividendo. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite dovute alle fluttuazioni delle quotazioni delle obbligazioni e dei mercati azionari.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio Value-at-Risk assoluto

Effetto leva atteso > L'effetto leva atteso ottenuto mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati è pari al 100%. A seconda delle condizioni di mercato, l'effetto leva potrebbe essere più elevato. L'effetto leva indicato è calcolato mediante la somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati detenuti.

Fattori di rischio > **Gli investitori sono invitati a consultare la Sezione 7 "Rischi connessi all'investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo per conoscere i rischi potenziali connessi a un investimento in questo comparto.**

Dal momento che il comparto fa ampio utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o di strategie o strumenti più complessi, viene utilizzato un modello interno di tipo Value-at-Risk che mira a quantificare la perdita potenziale massima che può essere subita dal portafoglio in normali condizioni di mercato, nonché un approccio basato su stress test.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non vi è alcuna garanzia di recupero della totalità del capitale investito.

Il valore patrimoniale netto del comparto dipenderà principalmente dalle variazioni dirette e indirette dei mercati azionari, dalle oscillazioni delle quotazioni obbligazionarie e da rischi quali:

- Rischio generale di investimento

Ogni titolo comporta un rischio di perdita della totalità del capitale investito. Molti eventi imprevedibili, quali modifiche legislative e regolamentari nonché sviluppi economici e politici internazionali, possono causare fluttuazioni considerevoli dei mercati che possono penalizzare gli investimenti del comparto e il comparto medesimo. Non può essere fornita alcuna garanzia che il comparto non registrerà perdite significative.

- Rischio connesso ai mercati emergenti e in via di sviluppo

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le condizioni di funzionamento e di vigilanza in questi mercati possono differire dagli standard prevalenti nelle grandi piazze internazionali. I rischi possono essere di varia natura, come quelli connessi alla legislazione, alla fiscalità, alle valute di ciascuno di questi paesi, alle restrizioni sugli investimenti, nonché rischi di volatilità e di minore liquidità dei mercati o inerenti alla qualità delle informazioni disponibili.

- Strumenti finanziari derivati

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che:

- L'acquisto di strumenti finanziari derivati comporta determinati rischi, che possono incidere negativamente sulla performance;

In ragione di una volatilità più elevata rispetto alle azioni sottostanti, il warrant, strumento finanziario derivato, comporta un rischio economico superiore alla media.

Il rischio complessivo del portafoglio viene monitorato con frequenza giornaliera. Si articola nei seguenti punti.

Viene effettuato un calcolo del *Value at Risk* ("VaR") a 20 giorni con un intervallo di confidenza del 99% mediante il metodo delle simulazioni di Monte Carlo. La soglia di superamento è fissata al 15%.

Al fine di convalidare il modello, è stata adottata una procedura di "dirty backtesting" del modello VaR mediante il metodo delle simulazioni di Monte Carlo (con valori disponibili point in time) quotidiano. Un superamento del VaR giornaliero del 99% da parte del portafoglio viene spiegato e analizzato.

Vengono calcolati stress test a un giorno, a una settimana (cinque giorni) e a dieci giorni, al fine di completare il dispositivo per il calcolo del VaR e verificare la tenuta del portafoglio nelle fasi di stress di mercato più estreme (c.d. "tail events"). La media dei cinque scenari peggiori ("worst case scenario") per ciascun orizzonte temporale non deve superare un livello corrispondente al triplo dell'obiettivo di volatilità annua, ossia il seguente livello di perdita massima: 1,73% in un giorno, 3,86% in una settimana e 5,46% in dieci giorni.

I rischi regolamentari di controparte, di concentrazione e di copertura sono parimenti monitorati giornalmente.

In caso di superamento dei limiti regolamentari e di rischio, nell'ambito del portafoglio vengono adottate misure correttive e di riduzione del rischio.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore

- > RAM Active Investments SA è una "société anonyme" di diritto svizzero con sede a Ginevra, specializzata nella gestione di fondi di investimento. La società esiste nell'attuale forma giuridica dal 20 settembre 2006. RAM Active Investments SA svolge la propria attività sotto la sorveglianza dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), conformemente alla legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) del 23 giugno 2006.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di ingresso

- > Per le classi di azioni **XI_D** e **XM_D**: Max. 3,00%
- Per le classi di azioni **XS1_D** e **XS2_D**: nessuna

Commissione di uscita (o di conversione)

- > Per le classi di azioni **XI_D** e **XM_D**: nessuna

Per le classi di azioni **XS1_D** e **XS2_D**: La commissione di uscita (o di conversione) può raggiungere un massimo del 3,00% dell'importo lordo del rimborso e può essere addebitata agli azionisti che richiedono il rimborso delle loro azioni prima della data di scadenza del comparto.

La commissione di uscita (o di conversione) viene prelevata per proteggere il patrimonio del comparto e favorire il mantenimento dell'investimento durante l'orizzonte di investimento di sei anni, tenendo conto del principio della parità di trattamento degli azionisti.

Infatti, gli azionisti che richiedono il rimborso delle proprie azioni prima della data di scadenza del comparto lascerebbero all'interno di quest'ultimo le quote della Commissione di collocamento pagata che non sono ancora state completamente ammortizzate, il che inciderebbe negativamente sul NAV per gli azionisti che rimangono investiti nel comparto fino alla data di scadenza. Poiché la Commissione di collocamento è ammortizzata su sei anni, la commissione di uscita (o di conversione) massima addebitata per proteggere il patrimonio del comparto e favorire il mantenimento dell'investimento durante l'orizzonte di investimento di sei anni a causa di questo fattore diminuisce su base lineare e quotidiana nel corso del tempo.

Il livello della commissione di uscita (o di conversione) è calcolato secondo la tabella seguente:

Tempo trascorso dal periodo di sottoscrizione iniziale (PSI 1)	Aliquota applicabile alle azioni di classe XS1_D e XS2_D
Giorno 0	3,00%
Giorno 1 Giorno [data di scadenza del comparto - 1]	Regressività lineare e giornaliera nel corso del tempo
Data di scadenza del comparto	0,00%

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione

- > Per le classi di azioni **XM_D**:

Max. 1,60% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.

Per le classi di azioni **XI_D**, **XS1_D** e **XS2_D**:

- Max. 1,10% annuo pagabile trimestralmente e calcolato sul patrimonio netto medio della pertinente classe di azioni del comparto nel trimestre considerato.
- Commissione di performance** > nessuna commissione di performance.
- Commissione banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)** > Max. 0,13% annuo in base al valore medio annuo del patrimonio netto del comparto, con un importo minimo pari a 15.000 USD l'anno.
- Altre commissioni spettanti alla società di gestione e commissione dell'Amministrazione centrale** > Max. 1% annuo in base al valore medio annuo del patrimonio netto del comparto, per un importo minimo annuo non superiore a 50.000 USD.
- Commissione di collocamento (e riconosciuta ai soggetti e agli agenti responsabili della commercializzazione e del collocamento delle azioni in questione)** > Per le classi di azioni **XI_D** e **XM_D**: 0,00% annuo
Per le classi di azioni **XS1_D** e **XS2_D**: 0,50% annuo
La Commissione di collocamento sarà calcolata al primo NAV del comparto e fungerà da compensazione per l'attività di collocamento iniziale. La Commissione di collocamento è pagabile una volta al primo NAV della classe di azioni interessata e viene ammortizzata per tutta la durata del comparto, fino alla Data di scadenza di quest'ultimo.
- Altre commissioni e spese** > Inoltre, il comparto si farà carico di altre spese di gestione di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte in sottoscrizione	>	<i>Classe di azioni</i>	<i>Codici</i>	<i>Valuta</i>	<i>Cluster</i>
		Classe XI _D	ISIN: LU2227624215 Telekurs:56872547	EUR	Retail 6
		Classe XM _D	ISIN: LU2227624306 Telekurs:56872553	EUR	Retail 6
		Classe XS1 _D	ISIN: LU2227624488 Telekurs:56872559	EUR	Retail 6
		Classe XS2 _D	ISIN: LU2227624561 Telekurs:56872570	EUR	Retail 6

- Forma delle azioni** > Le azioni sono emesse in forma nominativa, mediante iscrizione del nome dell'investitore nel registro degli azionisti. Le classi di azioni non sono idonee ai sistemi di compensazione.
Possono essere emesse frazioni di azioni fino a un millesimo di azione.

Importo minimo di sottoscrizione iniziale	>	<i>Classe di azioni</i>	<i>Importo minimo di sottoscrizione iniziale</i>
		Classe XI _D	100.000 EUR
		Classe XM _D	-
		Classe XS1 _D	-
		Classe XS2 _D	-

In riferimento a tutte le richieste di sottoscrizione ricevute in un Giorno di valorizzazione, il Consiglio di amministrazione della SICAV può decidere, a sua esclusiva discrezione, di accogliere

- tali richieste di sottoscrizione in deroga all'importo minimo di sottoscrizione iniziale.
- Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni** > Gli ordini di sottoscrizione iniziali per le classi di azioni **XI_D**, **XM_D** e **XS1_D** saranno accettati durante il periodo di sottoscrizione iniziale (di seguito, "PSI 1") dal 15 aprile 2021 al 27 maggio 2021 ad un prezzo iniziale di 100 per azione. La data di pagamento è il 1° giugno 2021. Il primo NAV è datato 1° giugno 2021.
- Gli ordini di sottoscrizione per la classe di azioni XS1_D non saranno più accettati oltre il termine del PSI 1.**
- Gli ordini di sottoscrizione iniziali per la classe di azioni **XS2_D** saranno accettati durante il periodo di sottoscrizione iniziale (di seguito, "PSI 2") dal 2 maggio 2021 al 27 maggio 2021 ad un prezzo iniziale di 100 per azione. La data di pagamento è il 1° giugno 2021. Il primo NAV è datato 1° giugno 2021.
- Gli ordini di sottoscrizione per la classe di azioni XS2_D non saranno più accettati oltre il termine del PSI 2.**
- Gli ordini di rimborso e di conversione ricevuti entro le ore 12.00 del giorno precedente un dato Giorno di valorizzazione vengono accettati sulla base del NAV di tale Giorno di valorizzazione con l'applicazione delle commissioni indicate alle precedenti sezioni "COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA" e "COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO".
- Le azioni saranno emesse o annullate nel giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo al Giorno di valorizzazione applicabile.
- Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di valorizzazione.
- Giorno di valorizzazione** > Ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
- Pubblicazione del NAV** > Presso la sede legale della SICAV e su Bloomberg e Reuters
- Quotazione alla Borsa di Lussemburgo** > No

PUNTI DI CONTATTO

- Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni** > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION
Tel.: +352 48 48 80 582
Fax: +352 48 65 61 8002
- Richieste di documenti** > RAM Active Investments SA (Genève)
Tel.: +41 22 816 8700
Fax: + 41 22 816 8701
E-mail: investor.relations@ram-ai.com
Sito internet: www.ram-ai.com

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
Statuto

TITOLO I. - DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art 1. Denominazione

Tra i sottoscrittori e tutti i futuri azionisti esiste una "société anonyme" operante sotto forma di società di investimento a capitale variabile multicomparto denominata **RAM (LUX) TACTICAL FUNDS** ("Società").

Art. 2. Sede legale

La sede legale della Società è situata nella città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Mediante semplice delibera del consiglio di amministrazione, la Società può creare succursali o uffici sia nel Granducato di Lussemburgo che all'estero. La sede legale può essere trasferita all'interno del comune di Lussemburgo mediante semplice delibera del consiglio di amministrazione. Nella misura di quanto consentito dalla legge, il consiglio di amministrazione può altresì decidere di trasferire la sede legale della Società in qualsiasi altra località del Granducato di Lussemburgo.

Laddove il consiglio di amministrazione ritenga che sussistano o siano imminenti eventi straordinari di natura politica o militare che possano compromettere la normale attività presso la sede legale o rendere difficili le comunicazioni con tale sede o della medesima con l'estero, il consiglio potrà trasferire temporaneamente la sede all'estero, fino alla completa cessazione di dette circostanze anomale. Tuttavia, questa misura temporanea non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società, che resterà lussemburghese nonostante il trasferimento temporaneo.

Art. 3. Durata

La Società è stata costituita con durata illimitata. Può essere sciolta su decisione dell'assemblea generale degli azionisti, che delibererà come per le modifiche dello statuto.

Art 4. Oggetto

L'oggetto esclusivo della Società consiste nell'investimento del patrimonio di cui essa dispone in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altre attività consentite dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio ("Legge del 2010"), con l'obiettivo di frazionare i rischi di investimento e di consentire ai suoi azionisti di beneficiare dei risultati della gestione del suo portafoglio. La Società può adottare tutte le misure ed effettuare tutte le operazioni che riterrà necessarie per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto, nel senso più ampio ai sensi della Parte I della Legge del 2010.

TITOLO II. - CAPITALE SOCIALE - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Art. 5. Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è rappresentato da azioni interamente liberate senza valore nominale. Il capitale della Società è espresso in euro e sarà pari in ogni momento alla somma del controvalore in euro dei patrimoni netti di tutti i comparti della Società, ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto. Il capitale sociale minimo della Società è pari a un milione duecentocinquanta mila euro (1.250.000,00 €) o al controvalore in un'altra valuta. Il capitale sociale minimo deve essere raggiunto entro 6 mesi dalla data di autorizzazione della Società.

Art. 6. Comparti e classi di azioni

A discrezione del consiglio di amministrazione, le azioni possono appartenere a comparti diversi (ed essere denominate in diverse valute) e i proventi dell'emissione delle azioni di ciascun comparto saranno investiti conformemente alla politica di investimento stabilita dal consiglio di amministrazione, conformemente alle limitazioni agli investimenti stabilite dalla Legge del 2010 ed eventualmente fissate dal consiglio di amministrazione.

Nell'ambito di ciascun comparto il consiglio di amministrazione può decidere di creare classi di azioni, le cui caratteristiche sono descritte nel prospetto informativo della Società ("Prospetto informativo").

Le azioni di una classe possono differenziarsi dalle azioni di una o più altre classi in virtù di caratteristiche quali, ad esempio, la struttura commissionale, la politica di distribuzione o la politica di copertura dei rischi specifici, a discrezione del consiglio di amministrazione. Qualora vengano create classi di azioni, i riferimenti ai comparti contenuti nel presente statuto dovranno essere interpretati, ove necessario, come riferimenti a tali classi.

Ciascuna azione intera conferisce al suo possessore un diritto di voto alle assemblee generali degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di frazionare o raggruppare le azioni di un comparto o di una classe di azioni della Società.

Art. 7. Forma delle azioni

Le azioni vengono emesse senza valore nominale e interamente liberate. Ogni azione, di qualsivoglia comparto o classe, potrà essere emessa:

1. in forma nominativa a nome del sottoscrittore, materializzata mediante iscrizione del sottoscrittore nel registro degli azionisti. L'iscrizione del sottoscrittore nel registro potrà essere confermata per iscritto. Non saranno emessi certificati nominativi.

Il registro degli azionisti sarà tenuto dalla Società o da una o più persone giuridiche incaricate dalla stessa. L'iscrizione deve indicare il nome di ciascun titolare di azioni nominative, il suo indirizzo di residenza o di domicilio e il numero di azioni nominative in suo possesso. Ogni trasferimento di azioni nominative, tra vivi o in seguito a decesso del titolare, sarà iscritto nel registro degli azionisti.

Laddove un azionista in possesso di azioni nominative non fornisca un indirizzo alla Società, nel registro degli azionisti se ne potrà fare menzione e si considererà che l'indirizzo dell'azionista corrisponda a quello della sede legale della Società o a qualsiasi altro indirizzo stabilito dalla Società, fintantoché l'azionista non fornirà un altro indirizzo. L'azionista potrà chiedere la modifica dell'indirizzo riportato nel registro degli azionisti in qualsiasi momento mediante una dichiarazione scritta inviata alla sede legale della Società o con qualsiasi altra modalità accettata dalla Società.

L'azionista titolare di azioni nominative è tenuto a comunicare alla Società qualsiasi modifica dei dati personali riportati nel registro degli azionisti, al fine di consentire alla Società di aggiornare tali dati;

2. sotto forma di azioni al portatore dematerializzate o rappresentate da certificati azionari. In riferimento a uno o più comparti o a una o più classi di azioni, il consiglio di amministrazione potrà altresì decidere che le azioni al portatore vengano emesse unicamente sotto forma di certificati azionari collettivi depositati presso sistemi di compensazione riconosciuti. Inoltre, il consiglio di amministrazione può decidere che le azioni al portatore siano rappresentate da certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi nelle forme e nei tagli che il consiglio di amministrazione stabilirà, ma che potranno rappresentare solo un numero intero di azioni. L'eventuale quota dei proventi della sottoscrizione eccedente un numero intero di azioni al portatore sarà automaticamente rimborsata al sottoscrittore. I costi connessi alla consegna fisica dei certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi potranno essere addebitati al richiedente prima dell'invio, che potrà essere condizionato al pagamento preventivo delle spese di invio in questione. Qualora un titolare di azioni al portatore richieda la sostituzione dei suoi certificati con altri di taglio diverso, potrà essergli addebitato il costo di tale sostituzione.

Un azionista può richiedere in qualsiasi momento la conversione delle sue azioni al portatore in azioni nominative, e viceversa. In tal caso, la Società avrà il diritto di addebitare all'azionista le spese sostenute.

Nella misura di quanto consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari lussemburghesi, il consiglio di amministrazione potrà decidere, a sua totale discrezione, di effettuare la conversione d'ufficio di azioni al portatore in azioni nominative, previa pubblicazione di un avviso in uno o più mezzi di comunicazione selezionati dal consiglio di amministrazione.

I certificati azionari al portatore saranno firmati da due amministratori. Le due firme potranno essere manoscritte, stampate o apposte mediante un timbro. Tuttavia, una delle firme potrà appartenere a un soggetto delegato a tal fine dal consiglio di amministrazione; in questo caso, dovrà essere manoscritta ai sensi di quanto previsto dalla legge. La Società potrà emettere certificati provvisori nelle forme stabilite dal consiglio di amministrazione.

Possono essere emesse frazioni di azioni, secondo quanto previsto dal Prospetto informativo. I diritti relativi alle frazioni di azioni vengono esercitati in misura proporzionale alla frazione di azioni detenuta dall'azionista, salvo il diritto di voto, che può essere esercitato unicamente per un numero intero di azioni.

La Società riconosce un solo titolare delle azioni. Qualora le azioni siano di proprietà di più soggetti, la Società avrà il diritto di sospendere l'esercizio di tutti i diritti di pertinenza di tali azioni fintantoché un'unica persona sarà designata quale titolare delle azioni.

Art. 8. Emissione e sottoscrizione delle azioni

Nell'ambito di ciascun comparto, il consiglio di amministrazione è autorizzato, in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione, a emettere ulteriori azioni interamente liberate senza riservare agli azionisti esistenti alcun diritto di prelazione.

Ogniqualevolta la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo per azione, indipendentemente dal comparto o dalla classe di appartenenza delle azioni emesse, è pari al valore patrimoniale netto di tale azione calcolato conformemente al presente statuto. Le sottoscrizioni sono accettate in base al prezzo calcolato per il Giorno di valorizzazione applicabile, secondo quanto stabilito dal Prospetto informativo della Società. Tale prezzo potrà essere maggiorato delle commissioni e spese, incluso il contributo di diluizione, indicate nel Prospetto informativo. Il prezzo così determinato sarà pagabile entro i termini d'uso, indicati più dettagliatamente nel Prospetto informativo, con decorrenza dal Giorno di valorizzazione applicabile.

Salvo disposizione contraria contenuta nel Prospetto informativo, le richieste di sottoscrizione possono essere espresse in numero di azioni o in valore.

Le richieste di sottoscrizione accettate dalla Società sono definitive e vincolanti per il sottoscrittore, salvo in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni da sottoscrivere. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può, senza esservi obbligato, consentire la modifica o l'annullamento di una richiesta di sottoscrizione in caso di errore manifesto da parte del sottoscrittore, a condizione che tale modifica o annullamento non leda gli interessi degli altri azionisti della Società. Parimenti, il consiglio di amministrazione della Società ha il diritto, senza tuttavia esservi obbligato, di annullare le richieste di sottoscrizione laddove la banca depositaria non abbia ricevuto il prezzo di sottoscrizione entro i termini d'uso stabiliti più dettagliatamente nel Prospetto informativo e con decorrenza dal Giorno di valorizzazione applicabile. I corrispettivi di sottoscrizione già ricevuti dalla banca depositaria al momento della decisione di annullare la richiesta di sottoscrizione saranno rimborsati ai sottoscrittori interessati senza il pagamento di alcun interesse.

A sua assoluta discrezione, il consiglio di amministrazione della Società può altresì decidere di annullare l'offerta iniziale di azioni in sottoscrizione per un comparto o per una o più classi di azioni. In tal caso, i sottoscrittori che abbiano già inviato richieste di sottoscrizione saranno informati nella forma dovuta e, in deroga al paragrafo precedente, le richieste di sottoscrizione ricevute saranno annullate. I corrispettivi di sottoscrizione già ricevuti dalla banca depositaria saranno rimborsati ai sottoscrittori interessati senza il pagamento di alcun interesse.

In linea generale, in caso di rifiuto di una richiesta di sottoscrizione da parte del consiglio di amministrazione della Società, qualsiasi corrispettivo di sottoscrizione ricevuto dalla banca depositaria al momento della decisione di respingere la richiesta sarà rimborsato ai sottoscrittori interessati senza il pagamento di interessi, salvo qualora disposizioni legali o regolamentari ostacolino o vietino il rimborso del corrispettivo di sottoscrizione.

Le azioni sono emesse unicamente in caso di accettazione della richiesta di sottoscrizione corrispondente. Le azioni emesse in seguito all'accettazione di una richiesta di sottoscrizione, ma per le quali la Società non abbia ancora ricevuto l'intero importo di sottoscrizione, saranno

considerate come emesse nel giorno di apertura delle banche a Lussemburgo successivo al Giorno di valorizzazione applicabile e il prezzo di sottoscrizione o l'importo non ancora ricevuto dalla Società sarà considerato un credito della Società nei confronti del sottoscrittore interessato.

Previo ricevimento della totalità del prezzo di sottoscrizione, la consegna degli eventuali certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi sarà effettuata entro i termini d'uso.

Le sottoscrizioni possono altresì essere effettuate mediante conferimento di valori mobiliari e di altre attività ammesse, diverse dal denaro contante, previo consenso del consiglio di amministrazione, che può respingere tale conferimento a sua esclusiva discrezione e senza necessità di motivazione. Tali valori mobiliari e altre attività ammesse devono essere conformi alla politica e alle limitazioni agli investimenti definite per ciascun comparto e sono valutati conformemente ai criteri di valutazione previsti dal Prospetto informativo e dal presente statuto. Nella misura di quanto richiesto dalla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali o dal consiglio di amministrazione, tali conferimenti saranno oggetto di una relazione della società di revisione autorizzata della Società. I costi relativi a una sottoscrizione effettuata mediante conferimento in natura non saranno sostenuti dalla Società, salvo qualora il consiglio di amministrazione consideri tale sottoscrizione mediante conferimento in natura vantaggiosa per la Società, nel qual caso una parte o la totalità di tali costi potrà essere posta a carico della Società.

Il consiglio di amministrazione può delegare, a qualsiasi amministratore o a qualsivoglia persona giuridica cui la Società abbia conferito un mandato a tal fine, l'incarico di accettare le sottoscrizioni e di ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni da emettere.

Ogni sottoscrizione di nuove azioni deve essere interamente liberata, pena l'annullamento. Le azioni emesse hanno gli stessi diritti spettanti alle azioni esistenti il giorno dell'emissione.

Il consiglio di amministrazione può respingere le richieste di sottoscrizione in qualsiasi momento, a sua assoluta discrezione e senza necessità di motivazione.

Art. 9. Rimborso di azioni

Ogni azionista ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società il rimborso di parte o della totalità delle azioni in suo possesso.

Il prezzo di rimborso per azione sarà pari al valore patrimoniale netto per azione calcolato per ciascuna classe di azioni, conformemente al presente statuto. I rimborsi vengono effettuati in base al prezzo fissato per il Giorno di valorizzazione applicabile determinato conformemente al Prospetto informativo. Dal prezzo di rimborso potranno essere detratte le commissioni di rimborso, le spese e i contributi di diluizione indicati nel Prospetto informativo. Il pagamento del rimborso deve essere effettuato nella valuta della classe di azioni entro i termini d'uso stabiliti più dettagliatamente nel Prospetto informativo, con decorrenza dal Giorno di valorizzazione applicabile o dalla data di ricevimento dei certificati azionari da parte della Società, qualora tale data sia successiva.

Né la Società né il consiglio di amministrazione possono essere ritenuti responsabili in caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo di rimborso, qualora tale mancato o ritardato pagamento sia dovuto all'applicazione di restrizioni sui cambi o ad altre circostanze che esulano dal controllo della Società e/o del consiglio di amministrazione.

Ogni richiesta di rimborso deve essere presentata dall'azionista (i) per iscritto presso la sede legale della Società o presso un'altra persona giuridica cui sia stato conferito un mandato per il rimborso di azioni o (ii) mediante richiesta trasmessa con qualsiasi strumento elettronico ritenuto accettabile dalla Società. La richiesta dovrà specificare il nominativo dell'investitore, il comparto, la classe, il numero di azioni o l'importo da rimborsare, nonché le istruzioni di pagamento del prezzo di rimborso e/o qualsiasi altra informazione specificata nel Prospetto informativo o nel modulo di rimborso disponibile su richiesta presso la sede legale della Società o presso un'altra persona giuridica cui sia stato conferito un mandato per effettuare i rimborsi delle azioni. La richiesta di rimborso deve essere accompagnata, ove del caso, dal certificato o dai certificati azionari al portatore unitario/i e/o collettivo/i emesso/i, dai documenti necessari ad effettuare il versamento e da tutti i documenti e le informazioni supplementari richiesti dalla Società o da qualsiasi soggetto abilitato da quest'ultima prima del pagamento del prezzo di rimborso.

Le richieste di rimborso accettate dalla Società sono definitive e vincolanti per l'azionista che ha richiesto il rimborso, salvo in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni da rimborsare. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può, senza esservi obbligato, consentire la modifica o l'annullamento di una richiesta di rimborso in caso di errore manifesto da parte dell'azionista richiedente, a condizione che tale modifica o annullamento non leda gli interessi degli altri azionisti della Società.

Le azioni rimborsate dalla Società saranno annullate.

Con il consenso dell'azionista o degli azionisti interessato/i, il consiglio di amministrazione potrà decidere di volta in volta di effettuare pagamenti in natura, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti, attribuendo a tale/i azionista/i che abbia(n) richiesto il rimborso delle proprie azioni, valori mobiliari o attività diverse da valori mobiliari e liquidità appartenenti al portafoglio del comparto interessato, per un valore pari al prezzo di rimborso delle azioni. Nella misura di quanto richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili o dal consiglio di amministrazione, tali pagamenti in natura saranno valutati in una relazione della società di revisione autorizzata della Società in modo equo. I costi supplementari derivanti dal rimborso in natura saranno sostenuti dagli azionisti interessati, salvo qualora il consiglio di amministrazione consideri tali rimborsi in natura come vantaggiosi per la Società, nel qual caso una parte o la totalità di tali costi potrà essere posta a carico della Società.

Il consiglio di amministrazione può delegare, (i) a qualsiasi amministratore o (ii) a qualsivoglia persona giuridica cui la Società abbia conferito un mandato a tal fine, l'incarico di accettare i rimborsi e di pagare il prezzo delle azioni da rimborsare.

In caso di richieste di rimborso e/o di conversione di azioni di un comparto per un importo pari ad almeno il 10% del patrimonio netto del medesimo comparto o a una soglia inferiore al 10% ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione della Società, quest'ultimo potrà:

- differire il pagamento del prezzo di rimborso di tali richieste a una data alla quale la Società avrà venduto le attività necessarie e disporrà dei proventi di tali vendite; o
- differire l'evasione di parte o la totalità di tali richieste a un Giorno di valorizzazione successivo fissato dal consiglio di amministrazione, non appena la Società avrà venduto le attività necessarie, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti, e disporrà dei proventi delle vendite. Tali richieste avranno la priorità rispetto a tutte le altre richieste.

Inoltre, la Società può differire il pagamento di tutte le richieste di rimborso e/o di conversione delle azioni di un comparto:

- in caso di chiusura di una delle borse valori e/o degli altri mercati ai quali il comparto interessato è esposto in misura significativa, in base al giudizio del consiglio di amministrazione; o
- in caso di sospensione o limitazione dell'attività delle borse valori e/o degli altri mercati ai quali il comparto interessato è esposto in misura significativa, in base al giudizio del consiglio di amministrazione.

Qualora, in seguito all'accettazione e all'esecuzione di un ordine di rimborso, il valore delle azioni rimaste in possesso dell'azionista all'interno di un comparto o di una classe di azioni scendesse al di sotto di un importo minimo eventualmente fissato dal consiglio di amministrazione per tale comparto o classe di azioni, il consiglio di amministrazione ha il diritto di supporre che detto azionista abbia richiesto il rimborso della totalità delle azioni in suo possesso in tale comparto o classe di azioni. In tal caso, a sua totale discrezione, il consiglio di amministrazione potrà procedere al rimborso forzoso delle azioni residue detenute dall'azionista nel comparto o nella classe interessati.

Art. 10. Conversione di azioni

Nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal consiglio di amministrazione, ciascun azionista ha il diritto di passare da un comparto o una classe di azioni a un comparto o una classe di azioni differente e di richiedere la conversione delle azioni di un comparto o di una classe di azioni in suo possesso in azioni di un comparto o una classe di azioni differente.

La conversione viene effettuata in base al valore patrimoniale netto della o delle classi di azioni dei comparti interessati, determinati conformemente al presente statuto in riferimento al Giorno di valorizzazione comune stabilito ai sensi del Prospetto informativo, e tenendo conto dell'eventuale tasso di cambio in vigore tra le valute dei due comparti o classi di azioni in tale Giorno di valorizzazione. Il consiglio di amministrazione potrà fissare i limiti che riterrà necessari alla frequenza delle conversioni. Il consiglio potrà stabilire che le conversioni siano soggette al pagamento delle commissioni, delle quali determinerà ragionevolmente l'importo.

Le richieste di conversione accettate dalla Società sono definitive e vincolanti per il sottoscrittore che ha richiesto la conversione, salvo in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni da convertire. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può, senza esservi obbligato, consentire la modifica o l'annullamento di una richiesta di conversione in caso di errore manifesto da parte dell'azionista richiedente, a condizione che tale modifica o annullamento non leda gli interessi degli altri azionisti della Società.

Ogni richiesta di conversione deve essere presentata dall'azionista (i) per iscritto presso la sede legale della Società o presso un'altra persona giuridica cui sia stato conferito un mandato per la conversione delle azioni o (ii) mediante richiesta trasmessa con qualsiasi strumento elettronico ritenuto accettabile dalla Società. La richiesta dovrà specificare il nominativo dell'investitore, il comparto, la classe, il numero di azioni o l'importo da convertire, nonché il comparto e la classe di azioni di arrivo e/o qualsiasi altra informazione specificata nel Prospetto informativo o nel modulo di conversione disponibile su richiesta presso la sede legale della Società o presso un'altra persona giuridica cui sia stato conferito un mandato per effettuare le conversioni di azioni. La richiesta dovrà essere accompagnata dagli eventuali certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi emessi. Se per la classe di azioni verso la quale l'operazione di conversione viene effettuata possono essere emessi certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi, su richiesta dell'azionista potranno essergli consegnati nuovi certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi.

Il consiglio di amministrazione può stabilire una soglia minima di conversione per ciascuna classe di azioni. Tale soglia può essere definita in numero di azioni e/o in valore.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di attribuire frazioni di azioni derivanti dalla conversione o di corrispondere in denaro l'importo corrispondente a tali frazioni agli azionisti che abbiano richiesto la conversione.

Le azioni convertite in altre azioni saranno annullate.

Il consiglio di amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore o a qualsivoglia persona giuridica cui la Società abbia conferito un mandato a tal fine, l'incarico di accettare le conversioni e di pagare o ricevere il prezzo delle azioni convertite.

In caso di richieste di rimborso e/o di conversione di azioni di un comparto per un importo pari ad almeno il 10% del patrimonio netto del medesimo comparto o a una soglia inferiore al 10% ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione della Società, quest'ultimo potrà:

- differire il pagamento del prezzo di rimborso di tali richieste a una data alla quale la Società avrà venduto le attività necessarie e disporrà dei proventi di tali vendite; o
- differire l'evasione di parte o la totalità di tali richieste a un Giorno di valorizzazione successivo fissato dal consiglio di amministrazione, non appena la Società avrà venduto le attività necessarie, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti, e disporrà dei proventi delle vendite. Tali richieste avranno la priorità rispetto a tutte le altre richieste.

Inoltre, la Società può differire il pagamento di tutte le richieste di rimborso e/o di conversione delle azioni di un comparto:

- in caso di chiusura di una delle borse valori e/o degli altri mercati ai quali il comparto interessato è esposto in misura significativa, in base al giudizio del consiglio di amministrazione; o
- in caso di sospensione o limitazione dell'attività delle borse valori e/o degli altri mercati ai quali il comparto interessato è esposto in misura significativa, in base al giudizio del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può respingere qualsiasi richiesta di conversione di importo inferiore all'importo minimo di conversione eventualmente previsto dal consiglio di amministrazione e riportato nel Prospetto informativo.

Qualora, in seguito all'accettazione e all'esecuzione di un ordine di conversione, il valore delle azioni rimaste in possesso dell'azionista all'interno del comparto o della classe di azioni di partenza scendesse al di sotto di un importo minimo fissato dal consiglio di amministrazione per tale comparto o classe di azioni, il consiglio di amministrazione ha il diritto di supporre che detto azionista abbia richiesto la conversione della totalità delle azioni in suo possesso in tale comparto o classe di azioni. In tal caso, a sua totale discrezione, il consiglio di amministrazione potrà procedere alla conversione forzata delle azioni residue detenute dall'azionista nel comparto o nella classe dai quali ha richiesto la conversione.

Art. 11. Trasferimento delle azioni

Ogni trasferimento di azioni nominative, tra vivi o in seguito a decesso del titolare, sarà iscritto nel registro degli azionisti.

Il trasferimento di azioni al portatore rappresentate da certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi avverrà mediante tradizione di questi ultimi.

Il trasferimento di azioni al portatore rappresentate da certificati azionari collettivi depositati presso sistemi di compensazione avverrà mediante iscrizione del trasferimento delle azioni presso i medesimi sistemi di compensazione. Il trasferimento di azioni nominative sarà effettuato mediante iscrizione nel registro, previa consegna alla Società dei documenti di trasferimento richiesti dalla medesima, inclusa una dichiarazione scritta di trasferimento da inserire nel registro degli azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o dai loro mandanti, che dovranno fornire prova dei poteri richiesti ai fini dell'operazione.

Nel caso di azioni al portatore o nominative, la Società potrà considerare, rispettivamente, il portatore o il soggetto a nome del quale le azioni sono iscritte nel registro degli azionisti come titolare delle medesime. La Società non è in alcun modo responsabile verso terzi delle operazioni relative a tali azioni e sarà suo diritto ignorare qualsiasi diritto, interesse o pretesa avanzata da qualsiasi altra persona su tali azioni. Tuttavia, tali disposizioni non impediscono agli aventi diritto di richiedere l'iscrizione di azioni nominative nel registro degli azionisti o una modifica dell'iscrizione.

Art. 12. Limitazioni alla proprietà delle azioni

La Società può limitare, ostacolare o vietare la proprietà di azioni a qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i residenti negli Stati Uniti d'America, come di seguito definiti.

La Società può inoltre stabilire i limiti che ritenga necessari per assicurare che nessuna azione della Società sia acquisita o detenuta da (a) soggetti in violazione delle norme o delle disposizioni di qualsivoglia paese o autorità governativa, (b) qualsiasi soggetto la cui situazione, a giudizio del consiglio di amministrazione, possa esporre la Società o gli azionisti a rischi legali, fiscali o finanziari cui altrimenti la Società o gli azionisti non sarebbero stati esposti o (c) soggetti residenti negli Stati Uniti d'America (i soggetti di cui ai punti (a), (b) e (c) saranno di seguito definiti "Soggetti non autorizzati").

A tal fine:

1. la Società può rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione del trasferimento di azioni, qualora appaia evidente che tale emissione o trasferimento avrebbe o potrebbe avere come conseguenza l'attribuzione della proprietà delle azioni a un Soggetto non autorizzato;
2. la Società può chiedere a un qualsiasi soggetto iscritto nel registro degli azionisti o a qualsiasi altro soggetto che richieda la registrazione di un trasferimento di azioni, di fornire qualsiasi informazione e certificato considerato necessario, eventualmente accompagnato da una dichiarazione rilasciata sotto giuramento, al fine di determinare se tali azioni appartengano effettivamente o stiano per diventare proprietà di un Soggetto non autorizzato;

3. la Società può procedere al rimborso forzoso qualora risulti che un Soggetto non autorizzato, singolarmente o con altri soggetti, sia in possesso di azioni della Società o che le conferme rilasciate da un azionista non siano esatte o abbiano cessato di esserlo. In tal caso, sarà adottata la seguente procedura:

a) La Società invierà un avviso (denominato di seguito "avviso di rimborso") all'azionista possessore delle azioni o che figuri nel registro degli azionisti come proprietario delle azioni; nell'avviso di rimborso saranno specificate le azioni oggetto del rimborso, il prezzo di rimborso da pagare e il luogo ove tale prezzo sarà depositato a favore dell'azionista. L'avviso di rimborso può essere inviato all'azionista tramite raccomandata inviata al suo ultimo indirizzo noto o all'indirizzo iscritto nel registro degli azionisti. L'azionista in questione sarà tenuto a inviare immediatamente i certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi specificati nell'avviso di rimborso.

A decorrere dalla chiusura degli uffici nel giorno specificato nell'avviso di rimborso, l'azionista in questione cesserà di essere il proprietario delle azioni indicate nell'avviso di rimborso; nel caso di azioni nominative, il suo nome sarà depennato dal registro degli azionisti; nel caso di azioni al portatore, il certificato o i certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi rappresentativi di tali azioni saranno annullati nei libri della Società.

b) Il prezzo al quale le azioni specificate nell'avviso di rimborso saranno rimborsate (il "prezzo di rimborso") sarà uguale al prezzo di rimborso, calcolato in base al valore patrimoniale netto delle azioni della Società (al netto di eventuali oneri previsti dal presente statuto), immediatamente precedente all'avviso di rimborso. A decorrere dalla data dell'avviso di rimborso, l'azionista interessato perderà tutti i diritti di azionista.

c) Il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato nella valuta stabilita dal consiglio di amministrazione. Il prezzo di rimborso sarà depositato dalla Società a favore dell'azionista presso una banca, a Lussemburgo o altrove, specificata nell'avviso di rimborso. Tale banca verserà l'importo all'azionista in questione dietro consegna del certificato o dei certificati menzionati nell'avviso di rimborso. Una volta effettuato il pagamento del prezzo di rimborso con le suddette modalità, nessun soggetto interessato alle azioni menzionate nell'avviso di rimborso potrà far valere diritti su tali azioni, né potrà rivendicare diritti nei confronti della Società e del suo patrimonio, salvo il diritto dell'azionista indicato come titolare delle azioni a ricevere il prezzo di rimborso (senza interessi) presso la banca dietro consegna del certificato o dei certificati menzionati nell'avviso di rimborso.

d) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferitile ai sensi del presente articolo non potrà in alcun caso essere messo in discussione o invalidato a causa dell'assenza di prove sufficienti della titolarità delle azioni da parte di un soggetto o per il fatto che un'azione appartenga a un soggetto diverso da quanto ritenuto dalla Società al momento dell'invio dell'avviso di rimborso, con la sola condizione che la Società eserciti i propri poteri in buona fede.

4. Nel corso di qualsiasi assemblea generale degli azionisti, la Società potrà negare il diritto di voto a qualsiasi Soggetto non autorizzato e a qualsiasi azionista cui sia stato inviato un avviso di rimborso per le azioni menzionate in tale avviso.

L'espressione "residente negli Stati Uniti d'America" utilizzata nel presente statuto indica qualsiasi residente o cittadino degli Stati Uniti d'America o di uno dei territori o possedimenti sotto la giurisdizione statunitense, o i soggetti ordinariamente residenti (inclusi gli eredi dei soggetti, delle società o delle associazioni ivi costituite od organizzate). Questa definizione potrà essere modificata, ove opportuno, dal consiglio di amministrazione e specificata nel Prospetto informativo.

Qualora il consiglio di amministrazione sia a conoscenza o abbia ragione di sospettare che un azionista sia in possesso di azioni ma non soddisfi più i requisiti previsti per la detenzione di azioni del comparto o della classe di azioni in questione, la Società può:

- procedere al rimborso forzoso delle azioni in questione conformemente alla procedura di rimborso descritta in precedenza; o

- procedere alla conversione forzosa delle azioni in azioni di un'altra classe dello stesso comparto per la quale l'azionista sia in possesso dei requisiti di detenzione (ammesso che esista una classe con caratteristiche simili in termini, tra l'altro, di obiettivo di investimento, politica di investimento, valuta di denominazione, frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto, politica di distribuzione). La Società informerà l'azionista in questione della conversione.

Art. 13. Calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni

Il valore patrimoniale netto di un'azione, qualunque sia il comparto e la classe nell'ambito della quale essa è emessa, è calcolato nella valuta scelta dal consiglio di amministrazione ed è determinato dividendo, nel Giorno di valorizzazione (come definito dal presente statuto), il patrimonio netto del comparto o della classe in questione per il numero di azioni emesse nell'ambito di tale comparto o classe.

Il patrimonio netto dei vari comparti viene valutato nel modo seguente:

Il patrimonio netto della Società è costituito dalle attività della Società, come definite di seguito, meno le passività della stessa, come definite di seguito, nel Giorno di valorizzazione nel quale è calcolato il valore patrimoniale netto per azione.

I. Le attività della Società comprendono:

- a) tutte le disponibilità liquide in cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati ma non ancora riscossi;
- b) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista, nonché le partite esigibili, ivi compresi i proventi della vendita di titoli non ancora riscossi;
- c) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti d'opzione o di sottoscrizione e altri investimenti e titoli di proprietà della Società;
- d) tutti i dividendi e le distribuzioni che la Società dovrà ricevere in denaro o in titoli nella misura in cui la Società può ragionevolmente esserne a conoscenza (fermo restando che la Società potrà procedere a rettifiche per tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari dovute a pratiche quali la negoziazione ex-dividendo o ex-diritto);
- e) tutti gli interessi maturati e non ancora riscossi prodotti dai titoli di proprietà della Società, salvo qualora tali interessi siano già incorporati nel capitale dei titoli;
- f) le spese di costituzione della Società relativamente alla quota non ammortizzata;
- g) tutte le altre attività, di qualunque natura, inclusi i risconti attivi.

Il valore di tali attività è determinato nel modo seguente:

- a) Il valore delle disponibilità liquide in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista e dei conti attivi, dei risconti attivi e dei dividendi e degli interessi deliberati o giunti a scadenza ma non ancora riscossi, sarà rappresentato dal valore nominale di tali attività, salvo qualora risulti improbabile la riscossione; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato sottraendo l'importo che la Società riterrà opportuno al fine di riflettere il valore effettivo di tali attività.
- b) Il valore di tutti i valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari derivati quotati su una borsa o negoziati su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico è determinato in base all'ultima quotazione disponibile.
- c) Qualora alcuni investimenti della Società siano quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico e negoziati da market maker al di fuori della borsa su cui gli investimenti sono quotati o del mercato sul quale sono negoziati, il consiglio di amministrazione potrà determinare il mercato principale per gli investimenti in questione, che saranno pertanto valutati in base all'ultima quotazione disponibile su tale mercato.
- d) Gli strumenti finanziari derivati non quotati su una borsa ufficiale o negoziati su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, sono valutati conformemente alla prassi di mercato, come descritta più dettagliatamente nel Prospetto informativo.

- e) La liquidità e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al valore nominale maggiorato di un tasso di interesse o in base al costo ammortizzato. Tutte le altre attività possono essere valutate utilizzando lo stesso metodo, qualora applicabile.
- f) Il valore dei titoli rappresentativi di qualsiasi organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto è determinato in base all'ultimo valore patrimoniale netto ufficiale per quota o in base all'ultimo valore patrimoniale netto stimato qualora quest'ultimo sia più recente di quello ufficiale, a condizione che la Società sia certa che il metodo di valutazione utilizzato per tale stima sia coerente con quello impiegato per il calcolo del valore patrimoniale netto ufficiale.
- g) Qualora
- alcuni valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o strumenti finanziari derivati in portafoglio nel Giorno di valorizzazione non siano quotati o negoziati su una borsa valori né su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, o
 - alcuni valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o strumenti finanziari derivati, pur essendo quotati e negoziati in borsa o su un tale altro mercato, presentino un prezzo determinato in base al comma b) che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia rappresentativo del valore effettivo di tali valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o strumenti finanziari derivati, o
 - per alcuni strumenti finanziari derivati negoziati *over-the-counter* e/o titoli rappresentativi di organismi di investimento collettivo del risparmio, il prezzo determinato in base ai commi d) e f) non sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, rappresentativo del valore effettivo di tali strumenti finanziari derivati o titoli rappresentativi di organismi di investimento collettivo del risparmio,
- il consiglio di amministrazione stimerà il probabile valore di realizzo con prudenza e in buona fede.
- h) I titoli denominati in una valuta diversa da quella dei rispettivi comparti sono convertiti all'ultimo tasso di cambio noto. Se tale tasso non è disponibile, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede.
- i) Se i criteri di valutazione sopra descritti non riflettono il metodo di valutazione comunemente utilizzato negli specifici mercati o se tali principi di valutazione non sembrano permettere di determinare con precisione il valore delle attività della Società, il consiglio di amministrazione può stabilire altri criteri di valutazione in buona fede e conformemente ai principi e alle procedure di valutazione generalmente accettati.
- j) Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di adottare qualsiasi altro principio adeguato per la valutazione delle attività della Società qualora circostanze straordinarie rendano impossibile o inadeguata la valutazione delle attività della Società seguendo i criteri precedentemente specificati.
- k) Nei casi in cui ciò sia nell'interesse della Società o dei suoi azionisti (ad esempio per evitare pratiche di *market timing*) il consiglio di amministrazione può adottare tutte le misure adeguate, come l'applicazione di un metodo di fissazione del giusto prezzo in modo da adeguare il valore delle attività della Società, come descritto più dettagliatamente nel Prospetto informativo.

II. Le passività della Società comprendono:

- a) tutti i prestiti, gli effetti maturati e le partite esigibili;
- b) tutte le spese, maturate o dovute, compresi, a seconda dei casi, i compensi dei consulenti per gli investimenti, dei gestori, della società di gestione, della banca depositaria, dell'amministrazione centrale, dell'agente domiciliatario, dei mandatari e agenti della Società;
- c) tutte le obbligazioni note, giunte o meno a scadenza, ivi comprese tutte le obbligazioni contrattuali in scadenza che prevedono pagamenti in denaro o in natura, compreso l'importo dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora distribuiti, laddove il Giorno di valorizzazione coincida con quello di determinazione dell'avente diritto;
- d) un accantonamento adeguato per la *taxe d'abonnement* e per altre imposte sul capitale e sul reddito, maturate fino al Giorno di valorizzazione fissato dal consiglio di amministrazione nonché ulteriori accantonamenti autorizzati o approvati dal consiglio di amministrazione;

- e) ogni altra obbligazione della Società, di qualunque natura, ad eccezione delle passività rappresentate dalle azioni della Società. Per la valutazione dell'importo di queste passività, la Società prenderà in considerazione tutte le spese da essa dovute, comprendenti le commissioni e gli oneri descritti all'articolo 31 del presente statuto. Per la valutazione dell'ammontare di queste passività, la Società potrà tenere conto delle spese amministrative e di altro tipo, aventi carattere regolare o periodico, attraverso una stima per l'intero esercizio o qualsiasi altro periodo, suddividendone l'ammontare in proporzione alle frazioni del periodo considerato.

III. Il patrimonio netto di pertinenza di tutte le azioni di un comparto è costituito dalle attività del comparto meno le sue passività nel Giorno di valorizzazione nel quale è calcolato il valore patrimoniale netto per azione.

Fatte salve le disposizioni legali e regolamentari applicabili o una delibera del consiglio di amministrazione della Società, il valore patrimoniale netto per azione sarà definitivo e vincolante per i sottoscrittori, per gli azionisti che hanno effettuato richieste di rimborso o di conversione di azioni e per gli altri azionisti della Società.

Qualora, dopo la chiusura dei mercati in un dato Giorno di valorizzazione, un cambiamento rilevante influenzi le quotazioni dei mercati su cui è quotata o negoziata una parte significativa delle attività della Società, o qualora un cambiamento rilevante incida sui debiti e le passività della Società, il consiglio di amministrazione può, senza esservi obbligato, effettuare un calcolo del valore patrimoniale netto per azione rettificato per tale Giorno di valorizzazione, tenendo conto dei cambiamenti in questione. Il valore patrimoniale netto per azione rettificato sarà vincolante per i sottoscrittori, per gli azionisti che hanno effettuato richieste di rimborso o di conversione di azioni e per gli altri azionisti della Società.

Quando, nell'ambito di un dato comparto, una specifica classe è interessata da sottoscrizioni o rimborsi di azioni, il patrimonio netto del comparto di pertinenza di tutte le azioni di tale classe sarà incrementato o ridotto dell'importo netto ricevuto o pagato dalla Società a seguito di tali sottoscrizioni o rimborsi di azioni.

IV. Il consiglio di amministrazione fisserà per ciascun comparto un pool di attività che sarà attribuito, nel modo stabilito di seguito, alle azioni emesse nell'ambito del comparto in questione conformemente alle disposizioni del presente articolo. A tal fine:

1. I proventi risultanti dall'emissione delle azioni di un dato comparto saranno attribuiti, nei libri contabili della Società, a tale comparto, e le attività, le passività, i proventi e i costi relativi a tale comparto saranno attribuiti al medesimo.
2. Qualora un'attività derivi da un'altra attività, quest'ultima sarà attribuita, nei libri contabili della Società, allo stesso comparto al quale appartiene l'attività da cui essa deriva, e a ogni rivalutazione di un'attività, l'aumento o la diminuzione di valore sarà attribuito al comparto al quale tale attività appartiene.
3. Qualora la Società sostenga una passività connessa a un'attività di un dato comparto o a un'operazione effettuata in relazione a un'attività di un dato comparto, detta passività sarà attribuita a tale comparto.
4. Nel caso in cui un'attività o una passività della Società non possa essere attribuita a uno specifico comparto, tale attività o passività sarà attribuita a tutti i comparti in misura proporzionale al valore patrimoniale netto delle azioni emesse nell'ambito dei vari comparti.
5. In seguito al pagamento di dividendi da parte di azioni a distribuzione di un dato comparto, il valore patrimoniale netto di tale comparto di pertinenza di quelle azioni a distribuzione sarà ridotto dell'ammontare di tali dividendi.
6. Se nell'ambito di un comparto sono state create diverse classi di azioni conformemente al presente statuto, le regole di allocazione descritte in precedenza si applicheranno *mutatis mutandis* a tali classi.

V. Ai fini di questo articolo:

1. ogni azione della Società di cui sia stato richiesto il rimborso conformemente alle disposizioni del presente statuto sarà considerata un'azione annullata a decorrere dal giorno lavorativo bancario in Lussemburgo seguente il Giorno di valorizzazione applicabile al rimborso di tale

azione e, da tale giorno e sino al suo pagamento, il prezzo del rimborso sarà considerato una passività della Società;

2. ciascuna azione che la Società deve emettere in conformità con le richieste di sottoscrizione ricevute sarà considerata emessa dal giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo al Giorno di valorizzazione applicabile all'emissione di tale azione e il suo prezzo sarà considerato come un credito della Società sino al ricevimento del relativo pagamento;
3. tutti gli investimenti, le disponibilità liquide o le altre attività della Società denominate in una valuta diversa da quella di riferimento di ciascun comparto saranno valutati tenendo conto degli ultimi tassi di cambio disponibili; e
4. nel Giorno di valorizzazione si procederà, nella misura del possibile, a ogni acquisto o vendita di titoli negoziati dalla Società;

VI. Gestione di pool di attività

1. Il consiglio di amministrazione può investire e gestire in tutto o in parte dei pool di attività costituiti per uno o diversi comparti (denominati di seguito i "Fondi partecipanti") ove risulti opportuno utilizzare tale modalità tenendo conto dei settori di investimento considerati. Qualsiasi pool di attività esteso ("Pool di attività esteso") sarà inizialmente costituito tramite il conferimento di denaro o (fatti salvi i limiti menzionati di seguito) di altre attività appartenenti a ciascuno dei Fondi partecipanti. Successivamente, il consiglio di amministrazione potrà effettuare di volta in volta altri trasferimenti che si aggiungeranno al Pool di attività esteso. Il consiglio di amministrazione può altresì trasferire attività dal Pool di attività esteso al Fondo partecipante interessato. Le attività diverse dalla liquidità possono essere attribuite a un Pool di attività esteso solo se rientrano nell'ambito del settore di investimento del Pool di attività esteso in questione.
2. Il conferimento di un Fondo partecipante a un Pool di attività esteso sarà valutato in riferimento a delle quote figurative ("quote") aventi valore equivalente a quello del Pool di attività esteso. All'atto della costituzione di un Pool di attività esteso, il consiglio di amministrazione determinerà, a sua insindacabile discrezione, il valore iniziale di una quota, che sarà espresso nella valuta che il consiglio di amministrazione reputi adeguata e sarà attribuito a ciascuna quota del Fondo partecipante con un valore totale pari all'importo della liquidità (o al valore delle altre attività) conferita. Le frazioni di quote, calcolate con le modalità specificate nel Prospetto informativo, saranno determinate dividendo il valore patrimoniale netto del Pool di attività esteso (calcolato come stabilito di seguito) per il numero di quote esistenti.
3. Qualora liquidità o attività siano conferite a un Pool di attività esteso o prelevate da quest'ultimo, l'entità delle quote del Fondo partecipante interessato sarà incrementata o ridotta, a seconda dei casi, del numero di quote determinato dividendo l'importo della liquidità o il valore delle attività conferite o prelevate per il valore attuale di una quota. Se un conferimento è effettuato in denaro, può essere considerato, ai fini di questo calcolo, come ridotto di un importo che il consiglio di amministrazione consideri adeguato e tale da riflettere gli oneri fiscali, i costi di negoziazione e di acquisto che potrebbero dover essere sostenuti per l'investimento della liquidità in questione. In caso di un prelievo di contanti, può essere effettuata una maggiorazione al fine di riflettere i costi che potrebbero essere sostenuti per il realizzo dei valori mobiliari e di altre attività comprese nel Pool di attività esteso.
4. Il valore delle attività conferite, prelevate o appartenenti in qualsiasi momento a un Pool di attività esteso e il valore patrimoniale netto del Pool di attività esteso saranno determinati, *mutatis mutandis*, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, a condizione che il valore delle attività summenzionate sia determinato il giorno in cui ha luogo detto conferimento o prelievo.
5. I dividendi, interessi o altre distribuzioni che rappresentino proventi percepiti nell'ambito delle attività di un Pool di attività esteso saranno accreditati immediatamente ai Fondi partecipanti, fino a concorrenza dei rispettivi diritti connessi alle attività appartenenti al Pool di attività esteso al momento della riscossione.

Art. 14. Frequenza e sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto per azione, delle emissioni, dei rimborsi e delle conversioni di azioni

I. Frequenza del calcolo del valore patrimoniale netto

Al fine di determinare il prezzo di emissione, di rimborso e di conversione per azione, la Società calcolerà il valore patrimoniale netto delle azioni di ciascun comparto nel giorno (definito "Giorno di

valorizzazione") e con la frequenza stabiliti dal consiglio di amministrazione e specificati nel Prospetto informativo.

Il valore patrimoniale netto delle classi di azioni di ciascun comparto sarà espresso nella valuta di riferimento della classe di azioni interessata.

II. Sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto

Fatte salve cause legali, la Società può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni e, pertanto, la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle proprie azioni, in generale o solo in relazione a uno o diversi comparti, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- durante la totalità o parte di un periodo nel corso del quale una delle borse principali o degli altri mercati su cui è quotata una parte significativa del portafoglio di uno o più comparti sia chiusa per un motivo diverso da quello delle normali ferie o nel corso del quale le transazioni siano limitate o sospese;
- qualora esista una situazione di emergenza a seguito della quale la Società non possa disporre delle attività di uno o più comparti o non possa valutarle;
- in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio in cui un comparto abbia investito una parte significativa del suo patrimonio;
- qualora i mezzi di comunicazione e di calcolo necessari alla determinazione del prezzo, del valore delle attività o delle quotazioni di borsa per uno o più comparti, alle condizioni sopra definite al primo capoverso, non siano funzionanti;
- in qualsiasi periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare fondi allo scopo di effettuare pagamenti per il rimborso di azioni di uno o più comparti o durante il quale i trasferimenti di fondi necessari per la cessione o l'acquisizione di investimenti o per effettuare pagamenti per il rimborso di azioni non possano, a giudizio del consiglio di amministrazione, essere effettuati a tassi di cambio normali;
- in caso di pubblicazione (i) dell'avviso di convocazione a un'assemblea generale degli azionisti alla quale siano proposti lo scioglimento e la liquidazione della Società o di comparti o (ii) dell'avviso che informa gli azionisti della decisione del consiglio di amministrazione di liquidare uno o più comparti o qualora tale sospensione sia giustificata dalla necessità di proteggere gli azionisti, (iii) dell'avviso di convocazione a un'assemblea generale degli azionisti chiamata a pronunciarsi sulla fusione della Società o di uno o più comparti o (iv) di un avviso che informi gli azionisti della decisione del consiglio di amministrazione di procedere alla fusione di uno o più comparti;
- qualora, per qualsiasi altro motivo, il valore delle attività o delle passività di pertinenza della Società, rispettivamente di un comparto, non possa essere determinato rapidamente o correttamente;
- in relazione a un comparto feeder, qualora il suo OICVM master sospenda temporaneamente il riscatto, il rimborso o la sottoscrizione delle sue azioni di propria iniziativa o su richiesta delle proprie autorità competenti, e ciò per una durata identica a quella della sospensione imposta a livello dell'OICVM master;
- in qualsiasi altra circostanza in cui l'assenza di sospensione potrebbe generare per la Società, per uno dei suoi comparti o dei suoi azionisti, passività, svantaggi pecuniari o qualsiasi altro pregiudizio che la Società, il comparto o i suoi azionisti non avrebbero altrimenti subito.

Una simile sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto sarà comunicata dalla Società agli azionisti dei comparti interessati in conformità alle leggi e alla regolamentazione in vigore e con le modalità decise dal consiglio di amministrazione. Tale sospensione non produrrà alcun effetto sul calcolo del valore patrimoniale netto, né sulle sottoscrizioni, sui rimborsi e sulle conversioni delle azioni degli altri comparti.

III. Limitazioni applicabili alle sottoscrizioni e alle conversioni in entrata in determinati comparti

Un comparto può essere chiuso temporaneamente o definitivamente alle nuove sottoscrizioni o alle conversioni in entrata (ma non ai rimborsi o alle conversioni in uscita), qualora la Società ritenga che tale misura sia necessaria a tutelare gli interessi degli azionisti esistenti.

TITOLO III. -AMMINISTRAZIONE E SUPERVISIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 15. Amministratori

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, non necessariamente azionisti della medesima. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea generale degli azionisti per un periodo non superiore a sei anni. Ciascun amministratore potrà essere rimosso dal suo incarico con o senza motivazione o essere sostituito in qualsiasi momento su delibera dell'assemblea generale degli azionisti.

Qualora la carica di amministratore risulti vacante in seguito a decesso, dimissioni o per altro motivo, si potrà provvedere alla sostituzione temporanea di tale amministratore, nel rispetto delle formalità previste dalla legge. In tal caso, nella sua riunione successiva, l'assemblea generale degli azionisti procederà alla nomina definitiva.

Art. 16. Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione nominerà un presidente scelto tra i suoi membri. Il consiglio può altresì nominare uno o più vicepresidenti e scegliere un segretario, che non deve necessariamente far parte del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o, in sua assenza, di due amministratori, ogniqualvolta che le esigenze della Società lo richiedano e nel luogo indicato negli avvisi di convocazione. Le convocazioni sono effettuate con qualsiasi modalità, inclusa la comunicazione verbale.

Il consiglio di amministrazione può deliberare validamente solo se almeno la metà dei suoi membri è presente o rappresentata.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da uno degli amministratori presenti selezionato dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione presenti alla riunione.

Qualsiasi amministratore può delegare un altro amministratore affinché lo rappresenti in una riunione del consiglio di amministrazione e voti in sua vece sui punti all'ordine del giorno della riunione. Tale delega può essere conferita per iscritto tramite lettera redatta in carta semplice, fax, e-mail o con qualsiasi altra modalità approvata dal consiglio di amministrazione, incluso qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronico che consenta di dimostrare tale delega e sia consentito dalla legge. Un amministratore può rappresentare diversi altri amministratori.

Le delibere sono approvate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità, il voto del presidente della riunione sarà decisivo.

In situazioni di emergenza, gli amministratori potranno esprimere il loro voto sui punti all'ordine del giorno tramite lettera redatta in carta semplice, fax, e-mail o con qualsiasi altra modalità approvata dal consiglio di amministrazione, incluso qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronico consentito dalla legge.

Qualsiasi amministratore potrà partecipare a una riunione del consiglio di amministrazione tramite teleconferenza, videoconferenza o con altri mezzi di comunicazione analoghi che ne consentano l'identificazione. Tali mezzi di comunicazione devono soddisfare determinate caratteristiche tecniche che garantiscano l'effettiva partecipazione alla riunione del consiglio di amministrazione, le cui delibere sono trasmesse senza interruzioni. Le riunioni svoltesi con l'ausilio di tali mezzi di comunicazione a distanza sono da considerarsi tenute presso la sede legale della Società.

Una delibera firmata da tutti i componenti del consiglio di amministrazione ha lo stesso valore di una decisione assunta dal consiglio di amministrazione. Le firme degli amministratori possono essere apposte su una o più copie di una stessa delibera. Le firme potranno essere provate da lettere, fax, scansioni, telex o qualsiasi altro supporto analogo, compresi i mezzi di comunicazione elettronici consentiti dalla legge.

Le delibere del consiglio di amministrazione sono messe agli atti mediante verbali firmati da tutti i membri del consiglio di amministrazione presenti o dal presidente del consiglio di amministrazione oppure, in sua assenza, dall'amministratore che ha presieduto la riunione. Le copie o gli estratti utilizzati in procedimenti giudiziari o per altri fini sono firmati dal presidente, dall'amministratore delegato o da due amministratori.

Art. 17. Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, in applicazione del principio del frazionamento del rischio, ha il potere di determinare l'orientamento generale di gestione e la politica di investimento, nonché le linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società.

Il consiglio di amministrazione stabilirà altresì tutti i limiti che saranno di volta in volta applicabili agli investimenti della Società, conformemente alla Parte I della Legge del 2010.

Il consiglio di amministrazione può decidere che la Società investa (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, (ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione europea che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese dell'Europa orientale e occidentale, dell'Africa, del continente americano, dell'Asia e dell'Oceania o negoziati su un altro mercato dei suddetti paesi, a condizione che tale mercato sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione prevedano che sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato di cui sopra e che tale ammissione sia concessa entro un anno dall'emissione, e (v) in qualsiasi altro titolo o strumento conforme ai limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e menzionati nel Prospetto informativo.

Il consiglio di amministrazione della Società può decidere di investire fino al 100% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato non membro dell'Unione europea approvato dall'autorità di vigilanza lussemburghese, inclusi Singapore, il Brasile, la Russia e l'Indonesia, o da organizzazioni internazionali pubbliche cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea, qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e qualsiasi altro Stato considerato appropriato dal consiglio di amministrazione ai fini dell'obiettivo di investimento del rispettivo comparto, a condizione che, qualora la Società decida di adottare tale disposizione, per tale comparto essa detenga strumenti appartenenti ad almeno sei emissioni diverse e il controvalore degli strumenti appartenenti a una stessa emissione non superi il 30% del patrimonio netto complessivo del comparto in questione.

Il consiglio di amministrazione può decidere che la Società investa in strumenti finanziari derivati, inclusi strumenti assimilabili regolati per contanti negoziati su un mercato regolamentato come definito dalla Legge del 2010 e/o in strumenti finanziari derivati OTC, a condizione, tra l'altro, che il sottostante sia rappresentato da strumenti di cui all'articolo 41(1) della Legge del 2010, in indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, nei quali la Società può investire conformemente ai suoi obiettivi di investimento, come indicati nel Prospetto informativo.

Nella misura di quanto consentito dalla Legge del 2010, dalla regolamentazione applicabile e nel rispetto delle disposizioni del Prospetto informativo, un comparto può sottoscrivere, acquisire e/o detenere azioni da emettere o emesse da uno o più comparti della Società. In questo caso e conformemente a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti lussemburghesi applicabili, gli eventuali diritti di voto connessi a tali azioni sono sospesi per l'intero periodo di detenzione di tali azioni da parte del comparto in questione. Inoltre, e per l'intera durata di detenzione di tali azioni da parte di un comparto, il loro valore non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio netto della Società per la verifica della soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti di un comparto siano effettuati in modo da replicare la composizione di un indice azionario o obbligazionario, a condizione che tale indice sia riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese come sufficientemente diversificato e rappresentativo del mercato al quale si riferisce e sia oggetto di un'apposita pubblicazione.

La Società non investirà più del 10% del patrimonio netto di un comparto in organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 41(1) (e) della Legge del 2010, salvo

disposizione contraria per uno specifico comparto nella relativa scheda informativa contenuta nel Prospetto informativo. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari lussemburghesi applicabili, in qualsiasi momento in cui lo ritenga opportuno e nella misura più ampia consentita dai regolamenti lussemburghesi applicabili, ma conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo, il consiglio di amministrazione può (i) creare un comparto qualificato come OICVM feeder o OICVM master, (ii) convertire un comparto esistente in un OICVM feeder o (iii) sostituire l'OICVM master di uno dei suoi comparti feeder.

Tutto ciò che non è, a norma di legge, espressamente di competenza dell'assemblea generale degli azionisti o del presente statuto è di competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 18. Impegno della Società nei confronti di terzi

Nei confronti di terzi la Società sarà validamente vincolata dalla firma congiunta di due amministratori o dalla firma individuale di qualsiasi persona alla quale il consiglio di amministrazione abbia specificamente delegato poteri di firma.

Art. 19. Delega di poteri

Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri relativi all'ordinaria amministrazione della Società a uno o più amministratori oppure a uno o più altri agenti che non devono necessariamente essere azionisti della Società.

Art. 20. Banca depositaria

La Società stipulerà una convenzione con una banca lussemburghese, ai sensi della quale tale banca svolgerà le funzioni di banca depositaria del patrimonio della Società, conformemente alla Legge del 2010.

Art. 21. Interesse personale degli amministratori

Nessun contratto o transazione che la Società stipulerà con qualsiasi altra società potrà essere condizionato o invalidato dal fatto che uno o più amministratori o agenti della Società abbiano un interesse in tale altra società o che tale amministratore o agente della Società sia amministratore, socio, direttore, procuratore o dipendente di tale società. Qualsiasi amministratore o agente della Società che sia amministratore, socio, direttore, procuratore o dipendente di qualsivoglia società con la quale la Società stipuli contratti o con la quale tale amministratore o agente della Società intrattenga altre relazioni economiche, non sarà privato del diritto di deliberare, votare e agire in questioni relative a tale contratto o a tali affari in virtù di tale relazione con detta società terza.

Laddove un amministratore o agente della Società abbia un interesse personale in conflitto con gli interessi della Società in qualsiasi affare della medesima soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione, tale amministratore o agente della Società deve informare il consiglio di amministrazione di tale conflitto. Tale amministratore o agente della Società non parteciperà alle delibere e alle votazioni relative a tale affare. Detto affare dovrà essere oggetto di una relazione presentata alla successiva assemblea degli azionisti.

Il paragrafo precedente non si applica nei casi in cui la delibera del consiglio di amministrazione o dell'amministratore riguardi operazioni ordinarie ed effettuate in condizioni normali.

L'espressione "interesse personale" utilizzata in precedenza non si applicherà alle relazioni, agli interessi, alle situazioni o alle operazioni di qualsiasi natura che coinvolgano qualsivoglia organismo promotore della Società, qualsiasi controllata di tale organismo o qualunque altra società o entità eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione a sua assoluta discrezione, purché tale interesse personale non sia considerato in conflitto ai sensi delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili.

Art. 22. Indennità spettanti agli amministratori

La Società potrà tenere indenne qualsiasi suo amministratore o agente e i suoi eredi, esecutori testamentari o amministratori legali relativamente alle spese ragionevolmente sostenute dai medesimi per qualsiasi azione, procedimento o processo dei quali siano parte in causa o nei quali

siano stati coinvolti in ragione del ruolo di amministratori o agenti della Società, anche svolto in passato, oppure per aver ricoperto tale carica su richiesta della Società in un'altra società della quale la Società sia azionista o creditrice, qualora non abbiano il diritto di essere tenuti indenni da tale altro organismo, salvo in relazione a fatti per i quali siano condannati in via definitiva per negligenza grave o cattiva amministrazione nell'ambito di tale azione o procedimento; in caso di transazione stragiudiziale, tale indennità sarà concessa unicamente qualora la Società sia informata dal proprio consulente legale indipendente che il soggetto da indennizzare non è colpevole di negligenza. Il suddetto diritto all'indennizzo non escluderà altri diritti individuali in capo a tali amministratori o agenti della Società.

Art. 23. Supervisione della Società

Conformemente alla Legge del 2010, tutte le voci dello stato patrimoniale della Società dovranno essere certificate da una società di revisione autorizzata, nominata dall'assemblea generale degli azionisti. La società di revisione autorizzata può essere sostituita dall'assemblea generale degli azionisti alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

TITOLO IV. - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 24. Rappresentanza

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la totalità degli azionisti. Gode dei più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare gli atti relativi all'operatività della Società.

Le decisioni dell'assemblea generale degli azionisti saranno vincolanti per tutti gli azionisti della Società, indipendentemente dal comparto di cui detengono azioni. Nei casi in cui la delibera dell'assemblea generale degli azionisti modifichi i diritti degli azionisti di comparti diversi, nella misura prevista dalla legislazione applicabile, la delibera dovrà essere a sua volta oggetto di delibera da parte dei comparti interessati.

Art. 25. Assemblee generali

Ogni assemblea generale degli azionisti è convocata dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea generale degli azionisti è convocata nei termini e con le modalità previsti dalla legge. Laddove siano in circolazione azioni al portatore, l'avviso di convocazione sarà pubblicato con le forme e nei tempi previsti dalla legge.

Per essere ammessi alle assemblee generali, i detentori di azioni al portatore sono tenuti a depositare i propri certificati azionari presso un istituto indicato nell'avviso di convocazione entro cinque giorni dalla data dell'assemblea.

Alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, l'avviso di convocazione di ogni assemblea generale degli azionisti può indicare i requisiti di quorum e di maggioranza, determinati in riferimento alle azioni emesse e in circolazione a una determinata data e ora anteriori all'assemblea ("Data di registrazione"), considerando che il diritto di un azionista a partecipare a un'assemblea generale degli azionisti e a esercitare il diritto di voto relativo alle azioni in suo possesso sarà determinato in funzione del numero di azioni detenute da tale azionista alla Data di registrazione.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si riunisce nel Granducato di Lussemburgo, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, il terzo mercoledì del mese di maggio di ogni anno alle ore 15.30 e si è riunita per la prima volta nel 2008. Se tale giorno è un giorno festivo, l'assemblea generale degli azionisti si riunirà il primo giorno di apertura delle banche successivo.

Nei limiti eventualmente previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, il consiglio di amministrazione può decidere di convocare l'assemblea generale annuale degli azionisti a un'altra data e/o a un altro orario e/o in un altro luogo rispetto a quanto previsto nel paragrafo precedente, menzionando nell'avviso di convocazione tale altra data, orario o luogo.

Altre assemblee generali degli azionisti della Società o dei comparti possono essere tenute nei luoghi e alle date indicati negli avvisi di convocazione relativi a tali assemblee. Possono essere convocate assemblee degli azionisti dei comparti per deliberare in merito a questioni che riguardano esclusivamente tali comparti. Due o più comparti possono essere trattati come un unico comparto qualora siano influenzati nella stessa misura dalle proposte che richiedono l'approvazione degli azionisti dei comparti in questione.

Inoltre, deve essere convocata un'assemblea generale degli azionisti da tenersi entro un mese qualora gli azionisti che rappresentano un decimo del capitale sociale ne facciano richiesta scritta al consiglio di amministrazione, indicando i punti all'ordine del giorno.

Uno o più azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono richiedere al consiglio di amministrazione l'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno di qualsiasi assemblea generale degli azionisti. Tale richiesta deve essere inviata alla sede legale della Società tramite lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea.

Le assemblee generali degli azionisti potranno tenersi all'estero se il consiglio di amministrazione ritiene, a sua totale discrezione, che circostanze eccezionali lo rendano necessario.

Le questioni discusse nel corso di un'assemblea generale degli azionisti si limiteranno ai punti all'ordine del giorno e alle questioni ad essi relative.

Art. 26. Riunioni non precedute da una convocazione

Una riunione dell'assemblea generale degli azionisti può svolgersi senza convocazione ogniqualevolta che tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati e si dichiarino debitamente convocati e a conoscenza dell'ordine del giorno sottoposto alla loro delibera.

Art. 27. Voto

Ogni azione di qualsiasi comparto o classe di azioni e indipendentemente dal valore patrimoniale netto del comparto o della classe di appartenenza dà diritto a un voto. Il diritto di voto può essere esercitato unicamente in relazione a un numero intero di azioni. Non si tiene conto di eventuali frazioni di azioni nel calcolo dei voti e dei quorum di presenza. Gli azionisti possono farsi rappresentare alle assemblee generali degli azionisti da un delegato tramite delega scritta, inviata via fax o con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico che consenta di fornire prova di tale delega e sia consentito dalla legge. Tale delega sarà valida per qualsiasi assemblea generale degli azionisti riconvocata (o rinviata su decisione del consiglio di amministrazione) per deliberare sul medesimo ordine del giorno, salvo qualora tale delega sia espressamente revocata. Il consiglio di amministrazione può altresì autorizzare un azionista a partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza che permetta di identificare l'azionista in questione. Questi mezzi devono consentire all'azionista di partecipare attivamente a tale assemblea, il cui svolgimento deve essere trasmesso senza interruzione a detto azionista. Ogni assemblea generale degli azionisti tenuta esclusivamente o in parte in videoconferenza o con mezzi di comunicazione a distanza assimilabili è da considerarsi svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ciascun azionista ha il diritto di votare per corrispondenza compilando un modulo disponibile presso la sede legale della Società. Gli azionisti possono utilizzare unicamente le schede di voto fornite dalla Società, indicando almeno:

- il nome, l'indirizzo o la sede legale dell'azionista;
- il numero di azioni detenute da tale azionista votante con indicazione, per le azioni in questione, del comparto e dell'eventuale classe di azioni di appartenenza;
- il luogo, la data e l'ora dell'assemblea generale degli azionisti;
- l'ordine del giorno dell'assemblea;
- la proposta soggetta all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti; e
- per qualsiasi proposta, tre caselle che consentano all'azionista di esprimere un voto favorevole, contrario o di astenersi dal voto per ciascuna risoluzione proposta, contrassegnando la casella corrispondente.

I moduli privi dell'indicazione del voto o dell'astensione sono considerati nulli.

Il consiglio di amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni necessarie affinché gli azionisti partecipino all'assemblea generale degli azionisti.

Art. 28. Quorum e requisiti di maggioranza

L'assemblea generale degli azionisti delibera conformemente alle disposizioni della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

Salvo disposizione contraria della legislazione e dei regolamenti applicabili o del presente statuto, le delibere dell'assemblea generale degli azionisti sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non comprendono quelli relativi alle azioni rappresentate all'assemblea e per le quali gli azionisti non abbiano partecipato alla votazione, si siano astenuti o abbiano presentato schede bianche o nulle.

TITOLO V.- ESERCIZIO FINANZIARIO - DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

Art. 29. Esercizio finanziario e valuta contabile

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio della Società è espresso nella valuta del capitale sociale della medesima, come indicato all'articolo 5 del presente statuto. Laddove esistano diversi comparti, come previsto dal presente statuto, i bilanci di tali comparti saranno convertiti nella valuta di denominazione del capitale sociale e consolidati ai fini della determinazione del bilancio della Società.

Conformemente alle disposizioni della Legge del 2010, il bilancio di esercizio della Società viene certificato da una società di revisione autorizzata nominata dalla Società.

Art. 30. Distribuzione dei proventi annuali

Per ogni comparto della Società, l'assemblea generale degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione, determinerà l'importo dei dividendi o degli acconti sui dividendi da distribuire relativamente alle azioni a distribuzione, entro i limiti previsti dalla Legge del 2010. La quota delle distribuzioni, dei proventi e dei guadagni in conto capitale di pertinenza delle azioni a capitalizzazione sarà capitalizzata.

In riferimento a tutti i comparti il consiglio di amministrazione potrà deliberare e pagare acconti sui dividendi per le azioni a distribuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

I dividendi potranno essere pagati nella valuta scelta dal consiglio di amministrazione, nei tempi e nei luoghi fissati dal medesimo e al tasso di cambio in vigore alla data stabilita dal consiglio di amministrazione. I dividendi deliberati e non reclamati dai beneficiari entro cinque anni dall'attribuzione non potranno più essere reclamati e si prescriveranno a favore della Società. Non saranno versati interessi sui dividendi deliberati dalla Società e tenuti a disposizione del beneficiario dalla medesima o da qualsiasi altro agente cui la Società abbia conferito un mandato a tal fine.

In circostanze eccezionali, il consiglio di amministrazione, a sua discrezione, può decidere di distribuire in natura uno o più strumenti detenuti nel portafoglio di un comparto, a condizione che tale distribuzione in natura si applichi a tutti gli azionisti del comparto interessato, indipendentemente dalla classe di azioni nella quale investono. In tali circostanze, gli azionisti riceveranno una parte delle attività del comparto attribuita alla classe di azioni in misura proporzionale al numero di azioni detenute dagli azionisti della medesima.

Art 31. Oneri a carico della Società

La Società sosterrà la totalità delle proprie spese operative, in particolare:

- gli onorari e i rimborsi spese del consiglio di amministrazione;

- la remunerazione dei consulenti per gli investimenti, dei gestori, della Società di gestione, della banca depositaria, dell'amministrazione centrale, degli agenti incaricati dei servizi finanziari, degli agenti pagatori, della società di revisione autorizzata, dei consulenti legali della Società e degli altri consulenti o agenti di cui la Società potrà avvalersi;
- i costi di intermediazione;
- le spese di redazione, stampa e diffusione del Prospetto informativo, del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e delle relazioni annuali e semestrali;
- la stampa dei certificati azionari al portatore unitari e/o collettivi;
- gli oneri e le spese sostenuti per la costituzione della Società;
- le imposte e i diritti, inclusa la *taxe d'abonnement* e le imposte governative in relazione con la sua attività;
- le spese assicurative della Società, dei suoi amministratori e dei dirigenti;
- gli onorari e le spese connesse all'iscrizione e al mantenimento dell'iscrizione della Società presso organismi governativi e borse valori lussemburghesi ed esteri;
- le spese di pubblicazione del valore patrimoniale netto e del prezzo di sottoscrizione e di rimborso o di qualsiasi altro documento, incluse le spese di redazione e stampa in qualsiasi lingua ritenuta necessaria nell'interesse degli azionisti;
- le spese relative al collocamento delle azioni della Società, incluse le spese di marketing e promozione determinate in buona fede dal consiglio di amministrazione della Società;
- le spese di realizzazione, hosting, manutenzione e aggiornamento del sito o dei siti internet della Società;
- le spese legali sostenute dalla Società o dalla banca depositaria nell'interesse degli azionisti della Società;
- le spese legali degli amministratori, dirigenti, direttori, procuratori, dipendenti e agenti della Società sostenute dai medesimi in relazione a qualsiasi azione, procedimento o processo del quale siano parte in causa o in cui siano stati coinvolti in ragione del loro ruolo di amministratori, dirigenti, direttori, procuratori, dipendenti o agenti della Società;
- tutte le spese straordinarie, comprese, a titolo esemplificativo, le spese legali, gli interessi e gli importi complessivi di imposte, diritti od oneri simili sostenuti dalla Società o a carico del suo patrimonio.

La Società costituisce un unico soggetto giuridico. Il patrimonio di un determinato comparto risponde esclusivamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi relativi a tale comparto. Le spese non imputabili direttamente a un comparto vengono ripartite tra tutti i comparti in misura proporzionale al patrimonio netto di ciascun comparto, in primo luogo a carico dei proventi dei comparti.

Le spese di costituzione della Società potranno essere ammortizzate in un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di lancio del primo comparto, in misura proporzionale al numero di comparti attivi in quel momento.

Se un comparto viene lanciato in seguito alla data di lancio della Società, le spese di costituzione connesse al lancio del nuovo comparto saranno poste a carico di tale comparto e potranno essere ammortizzate in un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di lancio di tale comparto.

TITOLO VI. LIQUIDAZIONE / FUSIONE

Art. 32. Liquidazione della Società

La Società potrà essere sciolta su decisione dell'assemblea generale degli azionisti, che delibererà come per le modifiche dello statuto.

In caso di scioglimento della Società, uno o più liquidatori, nominati conformemente alla Legge del 2010, alla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e al presente statuto,

procederanno alla liquidazione. I proventi netti della liquidazione di ciascun comparto saranno distribuiti, in una o più soluzioni, agli azionisti delle singole classi in misura proporzionale al numero di azioni da essi detenute in tali classi. Nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti, parte o la totalità dei proventi netti della liquidazione potrà essere versata in contanti e/o in natura sotto forma di valori mobiliari e altre attività detenute dalla Società. Un pagamento in natura avverrà previo consenso dell'azionista interessato.

Gli importi non reclamati dagli azionisti alla chiusura della liquidazione saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* di Lussemburgo. Gli importi non reclamati entro il termine di prescrizione legale non potranno più essere ritirati.

Nel caso in cui il capitale sociale della Società scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo, gli amministratori dovranno sottoporre la proposta di scioglimento della Società all'assemblea generale degli azionisti, che delibererà senza requisiti di quorum, a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

Nel caso in cui il capitale sociale della Società scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo, gli amministratori dovranno sottoporre la proposta di scioglimento della Società all'assemblea generale degli azionisti, che delibererà senza requisiti di quorum; lo scioglimento potrà essere deliberato dagli azionisti in possesso di un quarto delle azioni presenti o rappresentate.

La convocazione deve essere effettuata in modo da consentire che l'assemblea generale degli azionisti si tenga entro quaranta giorni dalla constatazione che il patrimonio netto è sceso al di sotto della soglia dei due terzi o di un quarto del capitale sociale minimo.

Art. 33. Liquidazioni di comparti o classi di azioni

Il consiglio di amministrazione può decidere di liquidare un comparto o una classe della Società qualora (1) il patrimonio netto di tale comparto o classe della Società sia inferiore a un importo ritenuto insufficiente dal consiglio di amministrazione, oppure (2) una variazione della situazione economica o politica del comparto o della classe, (3) una razionalizzazione economica o (4) l'interesse degli azionisti del comparto o della classe giustifichino tale liquidazione. La delibera di liquidazione sarà comunicata agli azionisti del comparto o della classe e l'avviso indicherà le motivazioni di tale decisione. Salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione nell'interesse degli azionisti o per garantire un trattamento equo ai medesimi, gli azionisti del comparto o della classe interessati possono continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni, tenendo conto dell'importo stimato delle spese di liquidazione.

In caso di liquidazione di un comparto e nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti, parte o la totalità dei proventi netti della liquidazione potrà essere versata in contanti o in natura sotto forma di valori mobiliari e/o di altre attività detenute dal comparto in questione. Un pagamento in natura avverrà previo consenso dell'azionista interessato.

I proventi netti della liquidazione potranno essere distribuiti in una o più soluzioni. I proventi netti della liquidazione che non possono essere distribuiti agli azionisti o agli aventi diritto al momento della chiusura della liquidazione del comparto o della classe interessati, saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* a nome dei rispettivi beneficiari.

Inoltre, il consiglio di amministrazione ha facoltà di proporre la liquidazione di un comparto o di una classe all'assemblea generale degli azionisti di detto comparto o classe. Tale assemblea generale degli azionisti si terrà senza requisiti di quorum e le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi.

Laddove la liquidazione di un comparto comporti la cessazione dell'esistenza della Società, la liquidazione sarà deliberata da un'assemblea degli azionisti alla quale si applicheranno i requisiti di quorum e di maggioranza applicabili alle modifiche statutarie, come previsto dall'articolo 32.

Art. 34. Fusione tra comparti

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare la fusione tra comparti, in applicazione delle regole sulle fusioni di OICVM previste dalla Legge del 2010 e dai suoi regolamenti applicativi. Il consiglio di amministrazione potrà tuttavia decidere che la delibera di fusione sia sottoposta al giudizio

dell'assemblea generale degli azionisti o del/i comparto/i incorporato/i. In tali assemblee generali non sarà richiesto alcun quorum e le delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi.

Se in seguito a una fusione tra comparti la Società cessasse di esistere, la fusione dovrà essere deliberata da un'assemblea generale degli azionisti che delibererà nel rispetto dei requisiti di maggioranza e di quorum previsti per le modifiche del presente statuto.

Art. 35. Conversione forzosa di una classe di azioni in un'altra classe di azioni

Nelle medesime circostanze descritte al precedente articolo 33, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la conversione forzosa di una classe di azioni in un'altra classe di azioni del medesimo comparto. Questa decisione e le sue modalità saranno rese note agli azionisti interessati mediante comunicazione o pubblicazione, conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo. La pubblicazione conterrà informazioni relative alla nuova classe e sarà effettuata almeno un mese prima della data di efficacia dell'operazione di conversione forzosa, al fine di permettere agli azionisti di richiedere il rimborso o la conversione delle azioni in altre classi di azioni dello stesso comparto o di un comparto diverso, senza l'addebito di commissioni di rimborso, ad eccezione delle eventuali spese spettanti alla Società, come specificato nel Prospetto informativo, prima della data di efficacia dell'operazione. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla conversione forzata.

Art. 36. Scissione di comparti

Nei casi previsti dal precedente articolo 33, il consiglio di amministrazione può decidere di riorganizzare un comparto scindendolo in più comparti. Nei casi previsti dal precedente articolo 33, il consiglio di amministrazione può decidere di riorganizzare un comparto scindendolo in più comparti. Questa decisione e le modalità di scissione del comparto saranno rese note agli azionisti interessati mediante comunicazione o pubblicazione, conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo. La pubblicazione conterrà le informazioni relative ai nuovi comparti così creati e sarà effettuata almeno un mese prima della data di efficacia della scissione, al fine di permettere agli azionisti di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni, senza l'addebito di commissioni di rimborso, prima della data di efficacia dell'operazione. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla delibera.

La scissione di un comparto potrà altresì essere deliberata dagli azionisti del comparto originario durante un'assemblea generale degli azionisti del medesimo. In tali assemblee generali non sarà richiesto alcun quorum e le delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi.

Art. 37. Scissione di classi

Nelle medesime circostanze descritte al precedente articolo 33, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la riorganizzazione di una classe di azioni mediante scissione in più classi di azioni della Società. Tale scissione potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione qualora ciò risulti necessario nell'interesse degli azionisti della classe. Questa decisione e le modalità di scissione della classe saranno rese note agli azionisti interessati mediante comunicazione o pubblicazione, conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo. La pubblicazione conterrà le informazioni relative alla nuova classe e sarà effettuata almeno un mese prima della data di efficacia della scissione, al fine di permettere agli azionisti di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni, senza l'addebito di commissioni di rimborso, prima della data di efficacia dell'operazione. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla delibera.

TITOLO VII. - MODIFICA DELLO STATUTO - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Art. 38. Modifica dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato da un'assemblea generale degli azionisti nel rispetto dei requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalla legislazione lussemburghese. Qualsiasi modifica dello statuto che incida sui diritti delle azioni di un determinato comparto o classe rispetto ai diritti delle azioni di altri comparti o classi sarà soggetta ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

Art. 39. Legislazione applicabile

Per tutte le questioni non specificate nel presente statuto, le parti fanno riferimento e sono soggette alle disposizioni della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successivi emendamenti, nonché alla Legge del 2010.